Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 298 del 19 dicembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 dicembre 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 105

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Piemonte

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea ricadente nei comuni di Chiaverano, Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo D'Ale, Cossano Canavese, Settimo Rottaro, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, Bollengo e Burolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: con decreto ministeriale 16 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'8 luglio 1953, una zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del comune di Viverone, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce con il lago incastonato nella verde piana, un quadro di particolare bellezza, che ha a settentrione l'incomparabile scenario delle Alpi valdostane, godibile dalla strada provinciale.

Tale zona è così delimitata: dal confine con la provincia di Torino, la strada provinciale Santhià-Ivrea fino al ponte delle Masere, quindi per la strada delle coste dell'Airale, fino alla cascina omonima, e poi da questa alla punta del Becco, con una linea retta ideale, infine la riva del lago fino al punto di partenza;

Considerato che con decreto ministeriale 12 novembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 1952, una zona in riva al lago di Viverone, sita nell'ambito del comune di Piverone, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, oltre a costruire un complesso panoramico intimamente legato con la visione che dai colli morenici vicini s'eleva sino alle più alte vette delle Alpi Valdostane, forma un quadro di particolare bellezza avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Tale zona è così delimitata:

la zona compresa fra la sponda del lago di Viverone (o d'Azeglio), e la strada provinciale Ivrea-Santhià, sita nel territorio del comune di Piverone, costituita dagli immobili segnati in catasto del comune di Piverone, al foglio XXIII, numeri 103, 102, 104, 100, 101, 99, 98, 106, 97, 95, 96, 94, 93, 92, 105, 91, 90, 89, 88, 87, 45, 85, 86, e al foglio XXIV, numeri 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 132, 133;

Considerato che l'intera zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea, ricadente nei comuni di Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale (provincia di Vercelli), Cossano Canavese, Settimo Rottato, Azeglio, Piverone, Palazzo Canavese, Bollengo, Burolo, Chiaverano (provincia di Torino), è di notevole interesse perché la Serra Morenica d'Ivrea è uno dei pochi territori collinari risparmiato in buona parte dagli spregi e dalle distruzioni dello sviluppo industriale essendo praticamente privo di insediamenti industriali e grossi centri urbani; presenta tutte le caratteristiche per divenire un parco secondo la concezione inglese dei parchi nazionali: agglomerati urbani ai margini di aree coltivate mirabilmente conservati quanto a struttura urbanistica (Settimo Rottano), abitati agricoli tradizionali ,presenza di valori naturalistici notevoli di flora e fauna. Le presenze ambientali importanti spaziano dalla geologia del terreno (una delle più grosse colline moreniche), alla flora che è compresa nei vari habitat presenti (flora acquatica nei laghi, boschi estesi in collina), alla fauna (importante l'ornitofauna) e all'archeologia: nel lago di Gertignano sono state ritrovate imbarcazioni dell'età palafitticola.

La zona del Lago di Viverone è di estremo interesse ambientale sia per il suo inserimento nel contesto dell'anfiteatro morenico di Ivrea, sia per le peculari caratteristiche naturalistiche dell'ambito lacustre: non meno importante è la zona del lago dal punto di vista archeologico con le testimonianze di insediamenti palafitticoli.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata, (da ovest in senso orario):

strada Azeglio-Casino poi Strada Anzasco-Casino-Palazzo Canavese fino al confine comunale tra Piverone e Palazzo Canavese; confine Palazzo Canavese-Piverone, strada Piverone-Villa Stratta, strada per Palazzo Canavese-Cascina Perla-Cascina Rocca fino al torrente Riale; torrente Riale in direzione nord-ovest, confine comunale Burolo-Chiaverano, strada per C. Castaldi; S. Lucia, Cascina Ronei, Mulattiera per Molinetto e Moncavallo fino alla strada Chiaverano-Casale Riva-Tomalino, strada Chiaverano-M. Albagna-Lago Pistono; confini comunali Chiaverano-Montalto Dora, Chiaverano-Borgofranco d'Ivrea; Chiaverano-Andrate; confine provinciale Torino-Vercelli; confine comunale Sala Biellese-Torrazzo; *Riale della Valle; confini comunali Zubiena-Magnano*; Magnano-Cerrione; Zimone-Cerrione; Salussola-Roppolo, fino al confine Salussola-Roppolo e Dorzano fino alla strada Dorzano-Salomone; strada Dorzano-Salomone, strada Dorzano-Cavaglià fino al bivio Cavaglià-Montemaggiore-Santhià; fino al bivio strada per Montemaggiore-Roppolo, strada Cavaglià-Montemaggiore, e tratto di strada Mozzano-Alice Castello per Cascina Vigna, strada che dal bivio Mozzano-Alice Castello passando per Cascina Vigna si ricollega alla strada Mozzano-Alice Castello fino al bivio per Cascina Gerbido; tracciato verso Cascina Gerbido per bivio per B. Mezzacosta e confine comunale Alice Castello-Borgo d'Ale; strada per il bivio stradale *Cassano Canavese-Areglio-S. Barnaba;* via S. Barnaba-Areglio-Casale (Cassano Canavese)-Avet-

ta-(Cassano Canavese)-Francia-Settimo Rottaro-Azeglio fino al bivio per C.ne Melle (Azeglio)-collegamento con la strada Azeglio Casino;

Considerato che: la zona sopra descritta, non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che è necessario garantire le migliori condizioni di tutela, per il territorio sopra descritto, per arrestare le compromissioni che hanno già contaminato la sponda orientale del lago e le richieste di infrastrutturazione turistica attualmente non disciplinate da normative esaustive degli aspetti storici, architettonici, paesaggistici, naturalistici e archeologici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni del l'aspetto esteriore del territorio del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea che comporterebbero, nel l'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea, ricadente nei comuni di Torrazzo, Zubiena, Magnano, Zimone, Dorzano, Cavaglià, Viverone, Roppolo, Alice Castello, Borgo d'Ale (provincia di Vercelli), Palazzo Canavese, Bollengo, Burolo, Chiaverano (provincia di Torino), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata, (da ovest in senso orario):

strada Azeglio-Casino poi strada Anzasco-Casino-Palazzo Canavese fino al confine comunale tra Piverone e Palazzo Canavese; confine Palazzo Canavese-Piverone, strada Piverone-Villa Stratta, strada per Palazzo Canavese-Cascina Perla-Cascina Rocca, fino al torrente Riale; torrente Riale in direzione nord-ovest, confine comunale Burolo Chiaverano, strada per C. Castaldi; S. Lucia, Cascina Ronei, Mulattiera per Molinetto e Moncavallo fino alla strada Chiaverano-Casale Riva-Tomalino, strada Chiaverano-M. Albagna-Lago Pistono; confini comunali Chiaverano-Montalto Dora, Chiaverano-Borgofranco di Ivrea; Chiaverano-Andrate; confine provinciale Torino-Vercelli; confine comunale Sala Biellese-Torrazzo; Riale della Valle; confini comunali Zubiena-Magnano; Magnano-Cerrione; Zimone-Cerrione; Salussola-Roppolo, fino al confine Salussola-Roppolo e Dorzano fino alla strada Dorzano-Salomone; strada Dorzano-Salomone-Strada Dorzano-Cavaglià fino al bivio Cavaglià-Montemaggiore-Santhià; fino al bivio strada per Montemaggiore-Roppolo, strada Cavaglià-Montemaggiore, e tratto di strada Mozzano-Alice Castello per Cascina Vigna, strada che dal bivio Mozzano-Alice Castello passando per Cascina Vigna si ricollega alla strada Mozzano-Alice Castello fino al bivio per Cascina Gerbido; tracciato verso Cascina Gerbido per bivio per B. Mezzacosta e confine comunale Alice Castello-Borgo D'Ale; strada per il bivio stradale Cassano Canavese-Areglio-S. Barnaba, via S. Barnaba-Areglio-Casale (Cassano Canavese)- Avetta-(Cassano Canavese)-Francia-Settimo Rottaro-Azeglio fino al bivio per C.ne Melle (Azeglio)-collegamento con la strada Azeglio Casino.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati da gli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni suddetti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio La Bessa sito nei comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « La Bessa » sita nei comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana, Zubiena (provincia di Vercelli) è di notevole interesse perché ha notevole pregio paesaggistico.

Il territorio che è una vasta porzione della grande Morena d'Ivrea, è caratterizzato da un altopiano ondulato formato da ammassi ciottolosi, cumuli di ghiaia e canali, che costituiscono un eccezionale « paesaggio archeologico » modellato da un complesso sistema di lavaggio di sabbie aurifere.

Oltre ad una notevole importanza paesaggistica « La Bessa » è caratterizzata da un notevole interesse archeologico, da un'intensa attività di ricerca ed estrazione dell'oro, che risale all'epoca pre-romana. Di buon interesse sono flora e fauna esistenti.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata, (da nord ovest in senso orario):

partendo dal ponte sul torrente Viona della s.s. 419 per Donato (in località Vignazze) si segue verso est il torrente oltrepassando le confluenze del torrente Ingagnia e del torrente Elvo fino alla derivazione della Roggia Molinaria; si segue la Roggia Molinaria in direzione sud-est fino al ponticello della strada per Cerrione passando per S. Grato; si segue la strada verso sud fino alla derivazione per la pista che collega la stessa strada ,in località Ciabotto, alla strada Cerrione-Vermogno; si segue verso nord-nordovest (in direzione Vermogno) la strada passando ad est di C.na dell'Apostolo e C.na Trucco proseguendo per C.na del Sirogi, Perini, Caporale, Riviera, Roletti, Filippi, fino alla strada per Montino e per Bornasco; dall'incrocio della strada Ceresane-Trucchi si segue per la strada in direzione Bornasco fino al confine comunale Mongrando-Sala Biellese; si segue lo stesso confine verso il torrente Viona fino al confine catastale di Mongrando; si prosegue per il confine catastale (f. 44 del comune di Mongrando) fino al torrente Viona e ricongiungimenti del torrente al ponte della s.s. n. 419;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che intense coltivazioni di cave alterano negativamente le pregevoli caratteristiche ambientali del territorio sopra descritto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di « La Bessa » sito nei comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana, Zubiena, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropiatamente far seguito, a causa delle sue vasti dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « La Bessa » sito nei comuni di Mongrando, Cerrione, Borriana e Zubiena (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato (da nord ovest in senso orario):

partendo dal ponte sul torrente Viona della s.s. n. 419 per Donato (in località Vignazze) si segue verso est il torrente oltrepassando le confluenze del torrente Ingagnia e del torrente Elvo fino alla derivazione della Roggia Molinaria; si segue la Roggia Molinaria in direzione sud-est fino al ponticello della strada per Cerrione passando per S. Grato; si segue la strada verso sud fino alla derivazione per la pista che collega la stessa strada, in località Ciabotto, alla strada Cerrione-Vermogno; si segue verso nord-nordovest (in direzione Vermogno) la strada passando ad est di C.na dell'Apostolo e C.na Trucco proseguendo per C.na del Sirogi, Perini, Caporale, Riviera, Roletti, Filippi, fino alla strada per Montino e per Bornasco; dall'incrocio della strada Ceresane-Trucchi si segue per la strada in direzione Bornasco fino al confine comunale Mongrando-Sala Biellese; si segue lo stesso confine verso il torrente Viona fino al confine catastale di Mongrando; si prosegue per il confine catastale (f. 44 del comune di Mongrando) fino al torrente Viona e ricongiungimenti del torrente al ponte della s.s. n. 419.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 24 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga

affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5618)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio sito nel comune di Trino Vercellese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio ricadente nel comune di Trino Vercellese (provincia di Vercelli) riveste notevole interesse perché l'area (di 990 Ha) costituisce un relitto di bosco planiziale di importanza scientifica e storico-culturale per la pratica silvo-colturale esercitata fin dal XIII secolo dalla « Partecipanza ».

La vegetazione è costituita da numerosi esemplari di alto fusto di farni e roverella; da uno strato arbustivo in cui prevale la robinia e sono presenti anche il pruno, il biancospino, il nocciolo, il tiglio, la frangola, il carpino; da uno strato erbaceo prevalentemente a forme chiuse di Carex Brizoides, con aree più o meno estese a dentaria bulbifera, ad anemone nemorosa, ad Allium Ursinum, a convallaria Majalis; nei canali e nelle zone acquitrinose si ritrova la Caltha Palustris.

Nel bosco è localizzata una « Garzaia » (tra le più estese d'Italia) con airone cenerino, garzetta, nitticora; è stata accertata la presenza di: poiane, corvi, merli, cinciallegre, pettirossi, picchi. Vi nidifica, unica zona in Piemonte, il mignattaio.

L'area di Lucedio è interessante per la presenza omonima ed il complesso monumentale circostante.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord ovest in senso orario):

canale Cavo della Regina, Roggia Acquana, strada Darola-Lucedio-Montarolo, Roggia Lamporasso, Roggia Lamporo, confine comunale Tricerro-Trino Vercellese, strada di collegamento Cascina « La Generala »-Cascina « Dei Frati », Canale di Rive;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesististico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio ricadente nel comune di Trino Vercellese (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord ovest in senso orario):

canale Cavo della Regina; Roggia Acquana; strada Darola-Lucedio-Montarolo; Roggia Lamporasso; Roggia Lamporo; confine comunale Tricerro-Trino Vercellese; strada di collegamento Cascina « La Generala »-Cascina « Dei Frati »; Canale di Rive.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga

affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Trino Vercellese e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Collina del Piazzo di Biella e integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, di cui al decreto ministeriale dell'8 maggio 1964 riguardante il comune di Biella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1981, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 8 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'1° giugno 1964, una zona della Collina del Piazzo di Biella, sita nel comune di Biella (Vercelli), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché oltre a costituire un complesso di cose immobili, aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e di grande importanza architettonica per la presenza di numerosi edifici del tardo medioevo, forma un quadro naturale di singolare bellezza, contenendo, nelle ultime propaggini della collina — dove si aggancia la città moderna e iniziano le « coste » che conducono al Piazzo — punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale dell'antico nucleo urbano che si snoda lungo l'altipiano cintato di verde.

Tale zona è così delimitata:

ad est: via Cavour all'incrocio con via Eriberto Germanin, attraverso la piazza Martiri della Libertà per via Pietro Micca, via Sebastiano Ferrero e via Quintino Sella fino all'angolo di via Villani;

ad ovest, a sud e a nord: crinale del Piazzo entro il limite delle zone verdi vincolate dal piano regolatore.

Tale zona comprende il Piazzo ed una fascia laterale che si può definire di rispetto fra il Piazzo e la moderna Biella;

Considerato che una zona più estesa del Piazzo di Biella, sita nel comune di Biella ha notevole interesse architettonico e ambientale per la sua unicità, anche urbanistica; infatti il rione Piazzo costituisce una unità « omogenea » tanto sotto il profilo storico-culturale che paesaggistico;

Tale zona è così delimitata. (da sud-est in senso orario):

via Quintino Sella da via Villani a Piazza Cossato; via Costa del Vernato; via Rocchetta; via Lamarmora; strada di collegamento col monte Piazzo sovrappassante su Rio Bellone; strada del monte Piazzo; strada per Vandorno; strada dei Cappuccini; via Battisti e perimetro del sopracitato vincolo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, decreto ministeriale 8 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1° giugno 1964;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per l'enorme importanza storica, architettonica e ambientale della zona, si rende necessario ampliare il preesistente vincolo e garantire le migliori condizioni di tutela, al Piazzo di Biella al fine di ottenere una salvaguardia efficace anche per gli edifici storici ambientalmente calibrati e perfettamente inseriti;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Piazzo di Biella, nel comune di Biella che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezaz naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 8 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1° giugno 1964 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) Una zona della Collina del Piazzo di Biella (Vicenza), sita nel comune di Biella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da sud-est in senso orario):

via Quintino Sella da via Villani a piazza Cossato; via Costa del Vernato-via Rocchetta-via Lamarmora-strada di collegamento col monte Piazzo sovrapassante su Rio Bellone-strada del monte Piazzo-strada per Vandorno-strada dei Cappuccini-via Battisti e perimetro del sopracitato vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'8 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1° giugno 1964.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Biella (Vicenza) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5620)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Val Sessera sito nei comuni di Pettinengo, Scopello, Crevacuore, Valle S. Nicolao, Camandona, Bioglio, Valle Mosso, Mosso S. Maria, Veglio, Tavigliano, Vallanzengo, Trivero, Portula e Coggiola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'Alta Valle Sessera la cui superficie ricade nei seguenti comuni: frazione del comune di Pettinengo (Alpeggio); Scopello; frazione del comune di Crevacuore (Alpeggio); frazione del comune di Valle S. Nicolao (Alpeggio); frazione del comune di Camandona (Alpeggio); frazione del comune di Bioglio (Alpeggio); frazione del comune di Valle Mosso (Alpeggio); frazione del comune di Mosso Santa Marià (Alpeggio); frazione del comune Veglio (Alpeggio); Tavigliano: frazione del comune di Vallanzengo (Alpeggio); Mosso Santa Maria; Trivero; Portula; Coggiola (provincia di Vercelli), è di notevole interesse perché costituisce una delle più importanti valli tributarie della Val Sesia.

Offre scorci panoramici stupendi soprattutto nella parte alta.

In qualche punto si presenta come un cañon incassato profondamente. Si trovano ampi boschi, un ricco sottobosco, ed esemplari di una svariata fauna: ermellino, volpe faina, gallo forcello, ed è presente anche un ingente numero di camosci.

L'ambiente non è ancora compromesso da interventi edificatori incontrollati.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord-ovest in senso orario):

confini comunali frazione di Pettinengo (Alpeggio) con il comune di Piode e Scopello; sentiero in direzione Alpe Lavaggi, la Colmetta, M. Comparient. Confini comunali di Trivero con Scopello e con la frazione del comune di Crevacuore (Alpeggio); confine comunale tra la frazione di Crevacuore (Alpeggio) e Portula; dalla località Cima della Mora sentiero in direzione Cima di Bors; Scala di Bors ed Alpe Valfinale; confini comunali di Coggiola con Caprile e con la frazione di Ailoche (Alpeggio); sentiero di Bocchetta Panasca in direzione Alpe Panasca, Alpe Pianzola, Cappella Foscale, Cascine dei Gatti; Rio Scoccia e sentiero in direzione oro della Moglia e Cascina Cuchera; confine comunale di Trivero con Portula e dalla località Bocchetta di Pontiggie mulattiera in direzione Bocchetta di Stavella, la Pichera, Alpe Margosio e Bocchetto di Livera; strada in direzione Bielmonte; confini comunali di Mosso S. Maria con Pistolesa, Veglio e la frazione del comune di Piatto (Alpeggio); dalla località Monterchio di Vallanzengo sentiero e strada in direzione Albergo fino a Druetta Superiore; confini comunali tra la frazione del comune di Veglio con Tavigliano, Sagliano Micca e Quittengo; confini comunali tra la frazione del comune di Mosso Santa Maria con Quittengo e Campiglia Cervo; confini comunali tra la frazione del comune di Valle Mosso (Alpeggio) con Campiglia Cervo e Piedicavallo; confine comunale Piedicavallo con la frazione del comune di S. Nicolao (Alpeggio); confine comunale frazione del comune di Pettinengo (Alpeggio) con la frazione di Tavigliano (Alpeggio) e Rassa fino a Testone delle Tre Alpi;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'ambiente all'attualità non è ancora compromesso da interventi edificatori incontrollati. Si rende pertanto necessario garantire le migliori condizioni di tutela per il sopracitato territorio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Alto Adige Valle Sessera sita nei comuni, frazione del comune di Pettinengo (Alpeggio); Scopello, frazione del comune di Crevacuore (Alpeggio); frazione del comune di Valle S. Nicolao (Alpeggio); frazione del comune di Camandona (Alpeggio); frazione del comune di Bioglio (Alpeggio); frazione del comune di Valle Mosso (Alpeggio); frazione del comune di Mosso Santa Maria (Alpeggio); frazione del comune Veglio (Alpeggio); Tavigliano; frazione del comune di Vallanzengo (Alpeggio); Mosso Santa Maria; Trivero; Portula; Coggiola che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Alta Val Sessera » sito nei comuni di: frazione del comune di Pettinengo (Alpeggio); Scopello, frazione del comune di Crevacuore (Alpeggio); frazione del comune di Valle S. Nicolao (Alpeggio); frazione del comune di Camandona (Alpeggio); frazione del comune di Bioglio (Alpeggio); frazione del comune di Valle Mosso (Alpeggio); frazione del comune di Mosso Santa Maria (Alpeggio); frazione del comune di Veglio (Alpeggio); Tavigliano; frazione del comune di Vallanzengo (Alpeggio); Mosso Santa Maria; Trivero; Portula; Coggiola (provincia di Vercelli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato (da nord-ovest in senso orario):

confini comunali frazione di Pettinengo (Alpeggio) con il comune di Piode e Scopello; sentiero in direzione Alpe Lavaggi, la Colmetta, M. Comparient. Confini comunali di Trivero con Scopello e con la frazione del comune di Crevacuore (Alpeggio); confine comunale tra la frazione di Crevacuore (Alpeggio) e Portula; dalla località Cima della Mora sentiero in direzione Cima di Bors; Scala di Bors ed Alpe Valfinale; confini comunali di Coggiola con Caprile e con la frazione di Ailoche (Alpeggio); sentiero di Bocchetta Panasca in direzione Alpe Panasca, Alpe Pianzola, Cappella Foscale, Cascine dei Gatti; Rio Scoccia e sentiero in direzione oro della Moglia e Cascina Cuchera; confine comunale di Trivero con Portula e dalla località Bocchetta di Pontiggie mulattiera in direzione Bocchetta di Stavella, la Pichera, Alpe Margosio e Bocchetto di Livera; strada in direzione Bielmonte; confini comunali di Mosso S. Maria con Pistolesa, Veglio e la frazione del comune di Piatto (Alpeggio); dalla località Monterchio di Vallanzengo sentiero e strada in direzione Albergo fino a Druetta Superiore; confini comunali tra la frazione del comune di Veglio con Tavigliano, Sagliano Micca e Quittengo; confini comunali tra la frazione del comune di Mosso Santa Maria con Quittengo e Campiglia Cervo; confini comunali tra la frazione del comune di Valle Mosso (Alpeggio) con Campiglia Cervo e Piedicavallo; confine comunale Piedicavallo con la frazione del comune di S. Nicolao (Alpeggio); confine comunale frazione del comune di Pettinengo (Alpeggio) con la frazione di Tavigliano (Alpeggio) e Rassa fino a Testone delle Tre Alpi;

In tale territorio, con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5621)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Santuario di Graglia sita nel comune di Graglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. **265 del 26** settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona circostante il Santuario di Graglia, nel comune di Graglia (provincia di Vercelli), riveste notevole interesse per la particolare bellezza panoramica ancora integra nelle sue caratteristiche ambientali;

Tale zona, godibile di numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da ovest in senso orario):

in località Amburnero di sotto sentiero fino alla mulattiera « Paglie di Sopra, « Paglie di sotto » e « S. Carlo »;

Mulattiera suddetta in direzione S. Carlo; confine comunale frazione del comune di Muzzano-Graglia; strada Castagneto-Graglia;

Dal bivio per Castagneto strada in direzione Graglia; sentiero Boscheggia-Salvej-Grippagli; confine comunale Graglia-Netro fino ad Amburnero di Sotto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostante il Santuario di Graglia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta lopportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio circostante il Santuario di Graglia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona circostante il Santuario di Graglia nel comune di Graglia (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così limitata (da ovest in senso orario):

in località Amburnero di sotto sentiero fino alla mulattiera « Paglie di Sopra », « Paglie di sotto » e « S. Carlo ».

Mulattiera suddetta in direzione S. Carlo; confine comunale frazione del comune di Muzzano-Graglia; strada Castagneto-Graglia.

Dal bivio per Castagneto strada in direzione Graglia; sentiero Boscheggia-Salvej-Grippagli; confine comunale Graglia-Netro fino ad Amburnero di Sotto.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquies*, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Graglia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Fenera sita nei comuni di Borgosesia, Valduggia e Grignasco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del monte Fenera, in Valsesia, ricadente nel territorio dei comuni Borgosesia, Valduggia (provincia di Vercelli), Grignasco (provincia di Novara), è di notevole interesse perché è un elemento isolato che si eleva sopra la bassa Valsesia costituendo, con la sua forma inconfondibile, modellata da fenomeni erosivi, un elemento caratteristico, di notevole pregio paesaggistico, che ben si inserisce nell'orografia del paesaggio Valsesiano;

Formato da rocce prevalentemente calcaree, diverse da quelle dei rilievi circostanti, è anche caratterizzato dalla presenza di fenomeni carsici con formazione di grotte di notevole interesse naturalistico, speleologico, paleontologico ed archeologico;

Scavi archeologici hanno rilevato l'interesse del Monte Fenera» già in epoche remote con il rinvenimento di depositi al paleolitico inferiore, all'età romana ed Altomedievale;

Rilevante è la vegetazione, costituita da rare specie di interesse botanico;

Da alcune specie mediterranee e da una fitta copertura da latifoglie, numerose specie animali tipiche di montagna e di pianura sono presenti in tutto il territorio del «Monte Fenera» già oggetto di proposta come oasi faunistica;

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da sud in senso orario):

partendo dal ponte della strada provinciale Novara-Varallo su fosso Magiarga, presso la deviazione della strada per Ara (frazione di Grignasco) si segue verso nord la provinciale fino al sottopasso della ferrovia Novara-Varallo poche centinaia di metri prima della frazione Bettole; si segue quindi il tracciato della ferrovia verso nord fino al ponte sul torrente Strona verso nord e poi verso Ene fino al ponte della strada provinciale della Cremosina; si segue quindi quest'ultima verso est per 150 m circa fino al bivio della strada che va alla frazione Colma di Valduggia; si segue questa strada verso sud-est passando per Orlungo, Colma e continuando per 400 m circa fino ad incontrare sopra località Cerianelli l'inizio del Canalone che costituisce il letto del fosso Magiarga; si segue quindi quest'ultimo verso sud-ovest fino alla strada provinciale Novara-Varallo;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Fenera in Valsesia sito nei comuni di Borgosesia, Valduggia, Grignasco che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di «Monte Fenera» sita nei comuni di Borgosesia, Valduggia (provincia di Vercelli), Grignasco (provincia di Novara), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato (da sud in senso orario):

partendo dal ponte della strada provinciale Novara-Varallo su fosso Magiarga, presso la deviazione della strada per Ara (frazione dii Grignasco) si segue verso nord la provinciale fino al sottopasso della ferrovia Novara-Varallo poche centinaia di metri prima della frazione Bettole; si segue quindi il tracciato della ferrovia verso nord fino al ponte sul torrente Strona verso nord e poi verso Ene fino al ponte della strada provinciale della Cremosina; si segue quindi quest'ultima verso est per 150 m circa fino al bivio della strada che va alla frazione Colma di Valduggia; si segue questa strada verso sud-est passando per Orlungo, Colma e continuando per 400 m circa fino ad incontrare sopra località Cerianelli l'inizio del Canalone che costituisce il letto del fosso Magiarga; si segue quindi quest'ultimo verso sud-ovest fino alla strada provinciale Novara-Varallo.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquies*, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Alta Valle di Sizzone, ricadente nei comuni di Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora e Valduggia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dell'Alta Valle del Sizzone, comuni interessati Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora (provincia di Novara) e Valduggia (provincia di Vercelli), riveste particolare interesse paesaggistico perché il torrente Sizzone scorre assolutamente incontaminato in una valle bellissima ammantata di fitti boschi con castagni, querce, pini silvestri, faggi. Nell'insieme questa vallata offre a chi la visita un paesaggio stupendo. Notevole presenza faunistica (scoiattolo, ghiro, moscardino, volpe, più una ricca avifauna). Nelle acque del torrente sono presenti il gambero di fiume e le larve di osmilidi (che richiedono un ambiente assolutamente incontaminato);

La zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (in senso antiorario):

dal ponte sul torrente Sizzone si segue la strada per Molino Olioli-Fornaci in direzione nord-ovest fino al bivio con il sentiero per « Trebbie ». Dal bivio verso nord, sentiero verso « Trebbie » sino a sentiero a sud di Motto Tondo. Sentiero verso Motto Tondo fino alla strada per C.to Pirella C.to Madonnina. Strada per M. Motto Salvapaglia, sentiero per Motto Ciafera, confine con il territorio di Vercelli. Confine regionale Novara-Vercelli, verso est sentiero per Sizzone-S. Grato-Castagnole fino a Rasco. Da Rasco, sentiero Motto Bigoletto, Bertagnana, confine provinciale Novara-Vercelli verso est fino al monte Tre Croci. Dal monte Tre Croci in direzione sud-sud-est sentiero a sinistra di Alpe Picus, confine comunale di Soriso-Gargallo fino alla mulattiera M. Giotino-Chepoli. Mulattiera in direzione Chepoli fino alla strada « Soliva-Cumiana » - « Soliva-Valletta ». Dal bivio verso sud-est strada per Pernice-Cumiana sino al bivio per C.na Montalto-San Pietro. Dal bivio C.na Montalto- S. Pietro sentiero fino all'innesto con la strada Trebbie-Cascina Bastaroli e collegamento con il ponte e strada M. Olioli;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Alta Valle del Sizzone che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Alta Valle del Sizzone, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'Alta Valle del Sizzone, comuni interessati Soriso, Gargallo, Borgomanero, Maggiora (provincia di Novara) e Valduggia (provincia di Vercelli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (in senso antiorario):

dal ponte sul torrente Sizzone si segue la strada per Molino Olioli-Fornaci in direzione nord-ovest fino al bivio con il sentiero per « Trebbie ». Dal bivio verso nord, sentiero verso « Trebbie » sino a sentiero a sud di Motto Tondo. Sentiero verso Motto Tondo fino alla strada per C.to Pirella C.to Madonnina. Strada per M. Motto Salvapaglia, sentiero per Motto Ciafera, confine con il territorio di Vercelli. Confine regionale Novara-Vercelli, verso est sentiero per Sizzone-S. Grato-Castagnole fino a Rasco. Da Rasco, sentiero Motto Bigoletto, Bertagnana, confine provinciale Novara-Vercelli verso est fino al monte Tre Croci. Dal monte Tre Croci in direzione sud-sud-est sentiero a sinistra di Alpe Picus, confine comunale di Soriso-Gargallo fino alla mulattiera M. Giotino-Chepoli. Mulattiera in direzione Chepoli fino alla strada « SolivaCumiana » - « Soliva-Valletta ». Dal bivio verso sud-est strada per Pernice-Cumiana sino al bivio per C.na Montalto-San Pietro. Dal bivio C.na Montalto- S. Pietro sentiero fino all'innesto con la strada Trebbie-Cascina Bastaroli e collegamento con il ponte e strada M. Olioli.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo, ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, S. Paolo Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca (provincia di Vercelli), riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica perché è uno dei pochi ambienti integri del Biellese, vasta area boschiva montana di particolare importanza dal punto di vista urbano (santuari, centri mirabilmente conservati di Rosazza e Piedicavallo) ed ambientale: la zona si presenta infatti ricca di verde e ricca di acque, i boschi di castagni, frassini e faggi rivestono i versanti;

La varietà morfologica della valle è in stretta relazione con i suoi caratteri geologici. Oltre alla presenza di micascisti e gneiss non molto compatti sono presenti occe granitiche e sienitiche del cosiddetto « Plotone del Cervo ». Varia e notevole è la presenza sia faunistica (camosci, poiane, aquila reale) che floristica (stelle alpine) che fanno della Valle del Cervo una zona degna di tutela.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord-ovest in senso orario):

dal confine regionale in località « Punta Tre Vescovi » confine comunale tra la frazione di Andorno Micca (Alpeggio) e la frazione di Selve Marcone con Rassa fino a M. Rosso; confine comunale tra la frazione del comune di Tavigliano (Alpeggio) e la frazione del comune di Selve Marcone (Alpeggio) fino a punta della Guletta ;confine comunale tra le frazioni del comune di Tavigliano (Alpeggio) e Piedicavallo; in località Fontana dei Valsesiani mulattiera lungo il torrente Chiobbia; a Ca dei Rat mulattiera per Piano del Moro-Selle di Montesinaro; torrente Malogna (a nord di Piedicavallo); confine comunale di Piedicavallo-Rosazza-strada Piedicavallo-Rosazza (passando ad ovest di Rosazza in direzione di Beccara); torrente Cervo (in direzione Campiglia Cervo); strada Campiglia Cervo-Oretto-Mortigliengo fino a Bariola; sentiero per C. Pianazza-C. Caffoino-C. Corletto- C. Peschiera; confine comunale S. Paolo Cervo-Sagliano Micca e Biella-Pralungo; sentiero per Pian del Lotto; torrente Oropa (est del Santuario in direzione sud); sentieri per Breda-Alpeggio della Vecchia; strada Favaro-Oropa in direzione Favaro; confini comunali Biella Pollone, Biella-Sordevolo, Biella-frazione del comune di Pollone (Alpeggio) e confine regionale Piemonte-Valle d'Aosta fino a Punta Tre Vescovi;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio dal dettarsi ai sensi dellart. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo, ricadente nei comuni di Piedicavallo, Rosazza, Campiglia Cervo, S. Paolo Cervo, Biella, Andorno Micca, Selve Marcone, Callabiana e Sagliano Micca (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord-ovest in senso orario):

dal confine regionale in località « Punta Tre Vescovi » confine comunale tra la frazione di Andorno Micca (Alpeggio) e la frazione di Selve Marcone con Rassa fino a M. Rosso; confine comunale tra la frazione del comune di Tavigliano (Alpeggio) e la frazione del comune di Selve Marcone (Alpeggio) fino a punta della Guletta ;confine comunale tra le frazioni del comune di Tavigliano (Alpeggio) e Piedicavallo; in località Fontana dei Valsesiani mulattiera lungo il torrente, Chiobbia; a Ca dei Rat mulattiera per Piano del Moro-Selle di Montesinaro; torrente Malogna (a nord di Piedicavallo); confine comunale di Piedicavallo-Rosazza-strada Piedicavallo-Rosazza (passando ad ovest di Rosazza in direzione di Beccara); torrente Cervo (in direzione Campiglia Cervo); strada Campiglia Cervo-Oretto-Mortigliengo fino a Bariola; sentiero per C. Pianazza-C. Caffoino-C. Corletto- C. Peschiera; confine comunale S. Paolo Cervo-Sagliano Micca e Biella-Pralungo; sentiero per Pian del Lotto; torrente Oropa (est del Santuario in direzione sud); sentieri per Breda-Alpeggio della Vecchia; strada Favaro-Oropa in direzione Favaro; confini comunali Biella Pollone, Biella-Sordevolo, Biella-frazione del comune di Pollone (Alpeggio) e confine regionale Piemonte-Valle d'Aosta fino a Punta Tre Vescovi.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquies*, lettera *a*), della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di monte Tovo e di Alpe Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio di Monte Tovo e di Alpe di Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona (provincia di Vercelli) è di notevole interesse perché la zona comprende i territori prealpini della media e bassa Valle, a Cavaliere tra Valsessera e Valsesia. Il territorio è prevalentemente a pascoli e boschi, con alpeggi tipici delle basse e medie quote montagnose. Ha caratteri di unicità nel territorio pedemontano piemontese sia per gli aspetti paesaggistici, sia per la presenza di flora e fauna, anche in estinzione.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato (da nord-ovest in senso orario):

da Caprile (Alpeggio) comune di Coggiola-frazione Ailoche-confini comunali-lungo confine frazione Caprile (Alpeggio)-frazione di Ailoche (Alpeggio) fino al torrente Strona (lungo rio Cicognana). Lungo il torrente Strona fino al Vallone proveniente dall'Alpe Canai. Lungo il vallone dell'Alpe Canai (territorio di Borgosesia) fino al confine comunale di Borgosesia e di Varallo. Lungo il confine comunale Varallo-Borgosesia fino al confine comunale con Quarona (Cima del Monte Luvot). Dalla cima del monte Luvot lungo il confine Varallo-Quarona ed il torrente Duggia fino a Locarno, da Locarno lungo la strada di fondovalle (riva destra del Sesia) fino al confine comunale Quarona Borgosesia. Lungo il confine Quarona Borgosesia fino al sentiero « Cà del Lupo » alla costa. Lungo il sentiero « Cà del Lupo » alla costa per la strada Foresto-Isolella fino al sentiero Isolella-Calco. Lungo il sentiero Isollea-Calco-Pecciola fino al confine comunale Borgosesia-Postua. Dal confine comunale Borgosesia-Postua lungo il sentiero Madonna di Loreto-Barinciano sino al collegamento Barinciano a Naulina. Da Naulina lungo il corso di Anturno fino al confine Postua-Ailoche. Lungo il confine comunale Postua-Ailoche per il sentiero alla chiesetta del Ferro sino alla chiesetta del Ferro, poi lungo il sentiero fino a Venarolo (comune di Ailoche). Da Venarolo (comune di Ailoche) lungo il sentiero fino a Cà di Riva (comune di Caprile) e a Pioglio; poi sentiero fino alla strada Cascina Giamegia-Cascina Solivo, da Cascina Solivo lungo il sentiero a valle della Cascina fino alla miniera abbandonata, fino a Biolla frazione di Coggiola, poi lungo la strada Biolla-Viera-Rivò. Da Rivò sentiero per Cascine dei Gatti fino all'incrocio del Riale del Cavallero, poi sentiero Cappella Foscale fino alla Bocchetta di Pana-

sca. Dalla Bocchetta di Panasca lungo il confine comunale Alpeggio di Ailoche-Coggiola-collegamento con il confine frazione Caprile (Alpeggio);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona non è compromessa ma appare minacciata dalla costruzione (già avviata) di edifici turistici e di collegamenti stradali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Monte Tovo e Alpe di Noveis, nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, - Postua, Borgosesia e Quarona che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2)del proprio decreto 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio di Monte Tovo e di Alpe di Noveis, sito nei comuni di Coggiola, Caprile, Ailoche, Postua, Borgosesia e Quarona, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord-ovest in senso orario):

da Caprile (Alpeggio) comune di Coggiola-frazione Ailoche-confini comunali-lungo confine frazione Capri-(Alpeggio)-frazione di Ailoche (Alpeggio) fino al torrente Strona (lungo rio Cicognana). Lungo il torrente Strona fino al Vallone proveniente dall'Alpe Canai. Lungo il vallone dell'Alpe Canai (territorio di Borgosesia) fino al confine comunale di Borgosesia e di Varallo. Lungo il confine comunale Varallo-Borgosesia fino al confine comunale con Quarona (Cima del Monte Luvot). Dalla cima del monte Luvot lungo il confine Varallo-Quarona ed il torrente Duggia fino a Locarno, da Locarno lungo la strada di fondovalle (riva destra del Sesia) fino al confine comunale Quarona Borgosesia. Lungo il confine Quarona Borgosesia fino al sentiero « Cà del Lupo » alla costa. Lungo il sentiero « Cà del Lupo » alla costa per la strada Foresto-Isolella fino al sentiero Isolella-Calco. Lungo il sentiero Isollea-Calco-Pecciola fino al confine comunale Borgosesia-Postua. Dal confine comunale Borgosesia-Postua lungo il sentiero Madonna di Loreto-Barinciano sino al collegamento Barinciano a Naulina. Da Naulina lungo il corso di Anturno fino al confine Postua-Ailoche. Lungo il confine comunale Postua-Ailoche per il sentiero alla chiesetta del Ferro sino alla chiesetta del Ferro, poi lungo il sentiero fino a Venarolo (comune di Ailoche). Da Venarolo (comune di Ailoche) lungo il sentiero fino a Cà di Riva (comune di Caprile) e a Pioglio; poi sentiero fino alla strada Cascina Giamegia-Cascina Solivo, da Cascina Solivo lungo il sentiero a valle della Cascina fino alla miniera abbandonata, fino a Biolla frazione di Coggiola, poi lungo la strada Biolla-Viera-Rivò. Da Rivò sentiero per Cascine dei Gatti fino all'incrocio del Riale del Cavallero, poi sentiero Cappella Foscale fino alla Bocchetta di Panasca. Dalla Bocchetta di Panasca lungo il confine comunale Alpeggio di Ailoche-Coggiola-collegamento con il confine frazione Caprile (Alpeggio);

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dellart. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Alta Val Sesia e delle Valli Laterali, sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo (provincia di Vercelli) è di notevole interesse perché nella zona sono comprese le aree circostanti al parco naturale Alta Valsesia, già istituito, che comprende il Massiccio del Rosa, il colle del Turlo e molte vette superiori ai 4000 metri. Trattasi di zona di altissimo valore paesaggistico e di notevole richiamo turistico.

Le valli Laterali (zone di Carcoforo, Rima, Val d'Otro, Val Vogna, Valle Artogna, Rassa, Montefenera ed altre) non risultano ancora compromesse e possiedono intrinsecamente interessi paesaggistici simili.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da ovest in senso antiorario):

confine territoriale Piemonte-Valle d'Aosta (al limite del « Parco Regionale » in località Punta Giordani) fino a Punta Tre Vescovi; verso est-nord-est confine comunale tra Rassa e parti frazionate del comune di Andorno Micca, del comune di Selve Marcone, del comune di Tavigliano, del comune di Pettinengo, del comune di Piode fino al torrente Sorba; dal torrente Sorba al confine comunale Rassa-Piode, verso est, fino al fiume Sesia; fiume Sesia in direzione nord fino al Ponte s.s. n. 299 per Alagna Valsesia in località Isolello; sentiero (sinistra Sesia) per Gabbio-Balme fino al confine comunale con Alagna Valsesia-Riva Valdobbia; verso est confine comunale di Alagna Valsesia con Riva Valdobbia fino alla Bocchetta della Moanda; sentiero per S. Giuseppe (passando in località Prato della Moanda Pianelle-v.le Nonai) fino a località S. Giuseppe. Verso est, torrente Sermenza fino al Ponte della strada Rimasco-Molino-Ferrate-Carcoforo; strada sopra detta fino al sentiero per Pian della Rotta-Campo e confine comunale Rimasco-Boccioleto. Sentiero della strada Rimasco-Carcoforo per Pian della Rotta fino al confine comunale Carcoforo-Boccioleto. Confini comunali Rimasco-Boccioleto; Rimasco-Rossa; Fobello-Rossa; Cervatto-Rossa; Carvatto-Cravagliana fino alla strada Fobello-Ferrera. Strada fino alla località Ferrera e congiungimento con il torrente Valbella; torrente Valbella fino a Valbella Superiore; sentiero per Cascinelle fino al confine comunale Sabbia-Cravagliana; confine comunale Sabbia-Cravagliana in direzione sud fino a Bocciolaro; strada per Varallo fino al Ponte sul torrente Mastellone in località P.te di Cervarolo; torrente Mastellone fino al torrente Bagnola; torrente Bagnola fino al Torrente Nono; torrente Nono fino al rio Pianale; mulattiera verso Ranghetto fino al confine provinciale Vercelli-Novara.

Confine provinciale in direzione nord-nord-ovest fino a congiungersi con il Parco regionale della Valsesia in prossimità di C.le di Signa;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art .1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che le zone sono suscettibili di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Alta Valsesia e delle Valli Laterali che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Alta Valsesia e delle Valli Laterali, sito nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da ovest in senso antiorario):

confine territoriale Piemonte-Valle D'Aosta (al limite del « Parco Regionale » in località Punta Giordani) fino a Punta Tre Vescovi, verso est-nord-est confine comunale tra Rassa e parti frazionate del comune di Andorno Micca, del comune di Selve Marcone, del comune di Tavigliano, del comune di Pettinengo, del comune di Piode fino al torrente Sorba; dal torrente Sorba al confine comunale Rassa-Piode, verso est, fino al fiume Sesia; fiume Sesia in direzione nord fino al Ponte s.s. n. 299 per Alagna Valsesia in località Isolello; sentiero (sinistra Sesia) per Gabbio-Balme fino al confine comunale con Alagna Valsesia-Riva Valdobbia; verso est confine comunale di Alagna Valsesia con Riva Valdobbia fino alla Bocchetta della Moanda, sentiero per S. Giuseppe (passando in località Prato della Moanda Pianelle-V.le Nonai) fino a località S. Giuseppe. Verso est, torrente Sermenza fino al Ponte della strada Rimasco-Molino-Ferrate-Carcoforo,

strada sopraddetta fino al sentiero per Pian della Rotta-Campo e confine comunale Rimasco-Boccioleto. Sentiero della strada Rimasco-Carcoforo per Pian della Rotta fino al confine comunale Carcoforo-Boccioleto. Confini comunali: Rimasco-Boccioleto; Rimasco-Rossa; Fobello-Rossa; Cervatto-Rossa; Cervatto-Cravagliana fino alla strada Fobello-Ferrera. Strada fino alla località Ferrera e congiungimento con il torrente Valbella; torrente Valbella fino a Valbella Superiore; sentiero per Cascinelle fino al confine comunale Sabbia-Cravagliana, confine comunale Sabbia-Cravagliana in direzione sud fino a Bocciolaro; strada per Varallo fino al ponte sul torrente Mastellone in località P.te di Cervarolo, torrente Mastellone fino al torrente Bagnola; torrente Bagnola fino al torrente Nono; torrente Nono fino al rio Pianale; mulattiera verso Ranghetto fino al confine provinciale Vercelli-Novara.

Confine provinciale in direzione nord-nord-ovest fino a congiungersi con il Parco regionale della Valsesia in prossimità del C.le di Signa.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 —, sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni sito nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossatto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della Baraggia di Candelo e dintorni ricadente nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato (provincia di Vercelli), riveste notevole interesse perché trattasi di una zona di territorio caratterizzata da un ambiente naturale tipicamente baraggivo, con vegetazione caratteristica, bassa, cespugliosa con rade macchie boschive, « habitat » privilegiato di rare specie faunistiche locali.

Tale zona, godibile di numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

torrente Cervo dalla strada per Bocca del Lupo-Vigliano Biellese, confine comunale Cossato-Candelo, strada in direzione C.na Centrale-C.na Magna; bivio per C.na Paestr; C.na Nuova-C.na Bonino; confine comunale Mottalciata-Cossato; a sud di Mondova Reg. Drumma; a Monopolino di Sotto strada in direzione Villanova Biellese; Riale Dzeia; Ref. Druma; strada per tenuta Balocchina-Villanova Biellese-C.na Amelona-C.na Torre-Massazza; torrente La Grotta; strada in direzione Massazza (Castello)-C.na S. Giovanni-Il Pino e torrente l'Ottina; strada per C.na Armonda; torrente l'Ottina; strada per C.na Alberici; strada Candelo-Cossato e congiungimento con la strada Vigliano Biellese (in località Bocca del Lupo) fino al torrente Cervo;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'ambiente non è, per ora, compromesso: la selvaggia bellezza di certi scorci panoramici ha incrementato attività turistiche, prevalentemente collegate con l'ippica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Baraggia di Candelo e dintorni che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Baraggia di Candelo e dintorni, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Baraggia di Candelo e dintorni ricadente nei comuni di Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata e Cossato (provincia di Vercelli), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

torrente Cervo dalla strada per Bocca del Lupo-Vigliano Biellese, confine comunale Cossato-Candelo, strada in direzione C.na Centrale-C.na Magna; bivio per C.na Paestr; C.na Nuova-C.na Bonino; confine comunale Mottalciata-Cossato; a sud di Mondova Reg. Drumma; a Monopolino di Sotto strada in direzione Villanova Biellese; Riale Dzeia; Ref. Drumma; strada per tenuta Balocchina-Villanova Biellese-C.na Amelona-C.na Torre-Massazza; torrente La Grotta; strada in direzione Massazza (Castello)-C.na S. Giovanni-Il Pino e torrente l'Ottina; strada per C.na Armonda; torrente l'Ottina; strada per C.na Alberici; strada Candelo-Cossato e congiungimento con la strada Vigliano Biellese (in località Bocca del Lupo) fino al torrente Cervo;

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942 ,n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5628)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree della Baraggia Vercellese ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Renta, Rovasenda e Castelletto Cervo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le aree baraggive (la cosidetta Baraggia Vercellese) ricadenti nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo (provincia di Vercelli) rivestono particolare interesse paesaggistico perché si tratta di zone residue da vaste coltivazioni di riso. L'ambiente è costituito da boschi più o meno radi di querce, betulle, carpini, pini silvestri, etc., che un tempo colonizzavano i terrazzi che ornano i margini della pianura piemontese da Biella fino al Ticino. Il paesaggio, la vegetazione, la fauna hanno caratteri unici per le particolari condizioni ambientali, in particolare la presenza di paleosuoli formatisi durante gli interglaciali. L'interesse della Baraggia è quindi legato alla presenza degli ultimi relitti di vegetazione naturale e di boschi presenti nella pianura Padana, ai particolari aspetti paesaggistici e all'esistenza di entità botaniche e faunistiche particolarmente rare. Nella Baraggia vercellese sono inoltre presenti importanti siti archeologici.

Tali aree, godibili da numerosi tratti di strade pubbliche, sono così delimitate (da nord in senso orario):

(con inizio dal ponte sul torrente Rovasenda della strada Brusnengo-Rovasenda) strada in direzione Gattinara; Riale Colompasso; passo del Re; strada in direzione Rovasenda; confine comunale di Gattinara con Rovasenda e Lenta; ferrovia in direzione Gattinara; al casello ferroviario strada e canale a nord del Santuario di Rado e S. Sebastiano fino al fiume Sesia; sponda destra del fiume Sesia in direzione sud; confine comunale Gattinara-Lenta; dalla località la Cascina Vecchia si segue il Dondoglio in direzione sud strada Lenta-Rovasenda; da Cascina Marchiazza torrente Marchiazza fino alla ferrovia; strada in direzione ovest (a sud di Cascina S. Benedetto) e tratto del torrente Rovasenda, confini comunali di Roasio con Rovasenda e Brusnengo; Riale Derbognetta; la strada in direzione Rovasenda; confini comunali di Rovasenda con Brusnengo e Masserano, e ferrovia al ponte sul torrente Guarabione; torrente Guarabione in direzione sud collegamento con Tiogna e strada in direzione Cascina dei Poveri fino a Cantone Rosso; strada per Cagna-Rolino e strada per la Valle a nord di Cascina Binocca; si segue il torrente Ostola in direzione nord; in località Cascina Perini strada in direzione Lo Chalet fino alla strada Rolino-Rovasenda; strada in direzione Rovasenda; torrente Guarabione e strada per Cascina Ernia (passando per C.na Bebba, a ovest di La Ponchietta)

Cascina Pibbione e collegamento con il torrente Rovasenda che si risale fino al ponte della strada Brusnengo-Gattinara;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree baraggive (la cosiddetta Baraggia Vercellese) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessate il territorio delle aree baraggive (la cosidetta Baraggia Vercellese), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nei loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree baraggive (la cosidetta Baraggia Vercellese), ricadente nei comuni di Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Lenta, Rovasenda e Castelletto Cervo (provincia di Vercelli) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali aree sono così delimitate (da nord in senso orario):

(con inizio dal ponte sul torrente Rovasenda della strada Brusnengo-Rovasenda) strada in direzione Gattinara; Riale Colompasso; passo del Re; strada in direzione Rovasenda; confine comunale di Gattinara con Rovasenda e Lenta; ferrovia in direione Gattinara; al casello ferroviario strada e canale a nord del Santuario di Rado e S. Sebastiano fino al fiume Sesia; sponda destra del fiume Sesia in direione sud; confine comunale Gattinara-Lenta; dalla località la Cascina Vecchia si segue il Dondoglio in direione sud strada Lenta-Rovasenda; da Cascina Marchiazza torrente Marchiazza fino alla ferrovia; strada in direzione ovest (a sud di Cascina S. Benedetto) e tratto del torrente Rovasenda, confini comunali di Roasio con Rovasenda e Brusnengo; Riale Derbognetta; la strada in direzione Rovasenda; confini comunali di Rovasenda con Brusnengo e Masserano, e ferrovia al ponte sul torrente Guarabione; torrente Guarabione in direzione sud collegamento con Tiogna e strada in direzione Cascina dei Poveri fino a Cantone Rosso; strada per Cagna-Rolino e strada per la Valle a nord di Cascina Binocca; si segue il torrente Ostola in direzione nord; in località Cascina Perini strada in direzione Lo Chalet fino alla strada Rolino-Rovasenda; strada in direzione Rovasenda; torrente Guarabione e strada per Cascina Ernia (passando per C.na Bebba, a ovest di La Ponchietta) Cascina Pibbione e collegamento con il torrente Rovasenda che si risale fino al ponte della strada Brusnengo-Gattinara.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo modificato nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti Uffici dei comuni sud'etti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5629)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante le Fonti Feja sita nel comune di Castelletto d'Orba.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubbliicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeirale 22 maggio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 12 giugno 1953, due zone boschive circostanti le Fonti

Feja e Lavagello, site nell'ambito del comune di Castelletto d'Orba (Alessandria) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituendo un complemento necessario alle Fonti Feja e Lavagello formano un quadro di pura bellezza nel quale mirabilmente si fonde la natura con la mano dell'uomo.

Tale zone sono così delimitate: foglio catastale VII, mappali 211 ,411, 212, 232, 233, 234, 264, 266 e 269 per la Fonte Lavagello; foglio catastale VIII, mappali 294, 295, 227, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 361, 360, 359, 358, 357, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 374, 375, 351, 352, 215 e 356; foglio catastale X, mappali 262, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 269, 265, 127, 128, 133 e 135, per le Fonti Feja;

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessandria, in data 2 aprile 1975, ha ampliato il suddetto decreto ministeriale 22 maggio 1953, perché le zone boschive circostanti le Fonti Feja e Lavagello, site nel comune di Castelletto d'Orba, costituiscono, entro i limiti appresso specificati, elementi paesistici aventi cospicui ed eccezionali caratteri di bellezza naturale tali da comporre dei quadri naturali di intrinseco valore e di notevole importanza per l'armonica composizione del paesaggio e per la ricchezza della vegetazione tipica della zona.

Tale zona è così delimitata:

a) Fonte Feja:

all'interno del foglio di mappa F.10, partendo dal punto di incontro della strada comunale Castelletto d'Orba-Montaldo con la linea di confine fra i mappali 307 (che risulta interno al perimetro) e 493 (che risulta esterno ad esso), la linea segue tale confine fino a piegare verso nord lungo il n. 316, che risulta esterno, per lambire i seguenti numeri mappali, che risultano esterni 310-312; ancora 301-311 ancora 310 a seguire il rigagnolo esistente fino alla sua confluena con il torrente Albedosa, che successivamente la linea segue verso ovest fino al canale che separa i mappali n. 135 (interno) dal 172 (esterno).

La linea sale verso nord seguendo detto canale, lasciando all'esterno i mappali 172 e 171 per poi piegare verso ovest lungo il canale che va al Mulino, lasciando cioè all'esterno i seguenti mappali 154, 146, 144, 142, 139, 132, 130, 126, 125 e 124.

Facendo ora riferimento al foglio di mappa catastale n. 8, la linea lascia all'esterno i mappali n. 327, 312 e 298, di nuovo 327, per seguire poi verso sud-ovest la strada comunale da Castelletto d'Orba e S. Cristoforo, fino al punto in cui questa incontra il perimetro del mappale 500 che fiancheggia la strada che porta alle Fonti Feja.

La linea segue tale strada verso est lasciando all'interno detto mappale 500, per poi lasciare all'esterno i mappali n. 369, 375 e 383, fino a seguire verso sud il perimetro dello stesso mappale 383, lasciato allo esterno; successivamente, sempre lasciando all'esterno, segue i mappali 387, 388, 450, 455, 457 e 456, fino al punto di incontro di tale ultimo mappale con la strada comunale Castelletto-Montaldo, per poi seguire tale strada verso est ritornando quindi di nuovo a considerare il foglio di mappa n. 10, fino ad incontrare il punto considerato come origine della linea;

b) Fonti Lavagello:

con riferimento al foglio di mappa n. 7, come punto di origine delle linee di confine, si considera il punto di intersezione della strada comunale per Castelvero con la linea di confine fra i mappali 269, che risulta interno al perimetro, e 451 che ne risulta esterno.

La linea segue verso nord la strada suddetta, fino ad incontrare la linea di confine fra i mappali 212, che risulta interno al perimetro ,e 174 che risulta esterno, per continuare verso ovest, lasciando all'esterno i mappali 174 e 173, fino ad incontrare il torrente Arbaira, che la linea segue verso sud fino ad incontrare la linea di separazione fra i mappali 413, che risulta interno, 266 che risulta esterno.

Seguendo tale confine la linea prosegue verso est per poi di nuovo ripiegare a sud, lambire i mappali 264 e 268, che risultano interni, lasciando all'esterno il mappale 267.

Raggiunto così il punto di intersezione fra i mappali 267 (esterno), 268 (interno) e 450 (esterno, la linea prosegue verso est lasciando all'esterno i mappali 450 e 451 per incontrare la strada comunale per Castevero, pervenendo così al punto d'origine del perimetro descritto;

Considerato che dopo la deliberazione della commissione provinciale non è stato sinora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona circostante le Fonti Feja, ha notevole interesse perché di straordinaria bellezza per i quadri naturali di intrinseco valore e di notevole interesse della armonica composizione del paesaggio e la ricchezza della vegetazione e delle fonti. Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: all'interno del foglio di mappa catastale numero 10 del comune di Castelletto d'Orba, partendo dal punto di incontro della strada comunale Castelletto d'Orba-Montaldo con la linea di confine fra i mappali 307 (che risulta interno al perimetro) e 493 (che risulta esterno ad esso), la linea segue tale confine fino a piegare verso nord lungo il n. 316, che risulta esterno, per lambire i seguenti numeri mappali, che risultano esterni 310-312; ancora 310-311; ancora 310 a seguire il rigagnolo esistente fino alla sua confluenza con il torrente Albedosa, che successivamente la linea segue verso ovest fino al canale che separa i mappali n. 135 (interno) dal 172 (esterno).

La linea sale verso nord seguendo detto canale, lasciando all'esterno i mappali 172 e 171 per poi piegare verso ovest lungo il canale che va al mulino, lasciando cioè all'esterno i seguenti mappali 154, 146, 144, 142, 139, 132, 130, 126, 125 e 124.

Facendo ora riferimento al foglio di mappa catastale n. 8, la linea lascia all'esterno i mappali n. 327, 312 e 298, di nuovo 327, per seguire poi verso sud-ovest la strada comunale da Castelletto d'Orba a S. Cristoforo, fino al punto in cui questa incontra il perimetro del mappale 500 che fiancheggia la strada che porta alle fonti Feja.

La linea segue tale strada verso est lasciando all'interno detto mappale 500, per poi lasciare all'esterno i mappali n. 369, 375 e 383, fino a seguire verso sud il perimetro dello stesso mappale 383, lasciato

all'esterno; successivamente, sempre lasciandoli all'esterno, segue i mappali 387, 388, 450, 455, 457 e 456, fino al punto di incontro di tale ultimo mappale con la strada comunale Castelletto-Montaldo, per poi seguire tale strada verso est ritornando quindi di nuovo a considerare il foglio di mappa n. 10, fino ad incontrare il punto considerato come origine della linea;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ritiene opportuno, per la zona circostante le Fonti Feja confermare la rilevanza sull'ambito dei disposti del decreto ministeriale 21 settembre 1984, per le caratteristiche di straordinaria bellezza naturale e paesistiche a cui si devono anche aggiungere motivi di interesse paleontologico per la presenza di resti di « orso speleo ». La suddetta soprintendenza segnala, inoltre, che la zona è ad alto rischio, per la presenza in una parte di essa dello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua: presenza che per ora non ha compromesso l'alta qualità paesistica della zona, ma che potrebbe implicare la necessità di ampliamento delle strutture produttive o di riusi non idonei dei fabbricati del vecchio stabilimento idroterapico interni al parco;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Fonti Feja, site nel comune di Castelletto d'Orba che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona circostante le Fonti Feja, sita nel comune di Castelletto d'Orba (Alessandria), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

all'interno del foglio di mappa catastale n. 10 del comune di Castelletto d'Orba, partendo dal punto di incontro della strada comunale Castelletto d'Orba-Montaldo con la linea di confine fra i mappali 307 (che risulta interno al perimetro) e 493 (che risulta esterno ad esso), la linea segue tale confine fino a piegare verso nord lungo il n. 316, che risulta esterno, per lambire i seguenti numeri mappali, che risultano esterni 310-312; ancora 310-311; ancora 310 a seguire il rigagnolo esistente fino alla sua confluenza con il torrente Albedosa, che successivamente la linea segue verso ovest fino al canale che separa i mappali n. 135 (interno) dal 172 (esterno).

La linea sale verso nord seguendo detto canale, lasciando all'esterno i mappali 172 e 171 per poi piegare verso ovest lungo il canale che va al mulino, lasciando cioè all'esterno i seguenti mappali 154, 146, 144, 142, 139, 132, 130, 126, 125 e 124.

Facendo ora riferimento al foglio di mappa catastale n. 8, la linea lascia all'esterno i mappali n. 327, 312 e 298, di nuovo 327, per seguire poi verso sud-ovest la strada comunale da Castelletto d'Orba a S. Cristoforo, fino al punto in cui questa incontra il perimetro del mappale 500 che fiancheggia la strada che porta alle Fonti Feja.

La linea segue tale strada verso est lasciando all'interno detto mappale 500, per poi lasciare all'esterno i mappali n. 369, 375 e 383, fino a seguire verso sud il perimetro dello stesso mappale 383, lasciato all'esterno; successivamente, sempre lasciandoli all'esterno, segue i mappali 387, 388, 450, 455, 457 e 456, fino al punto di incontro di tale ultimo mappale con la strada comunale Castelletto-Montaldo, per poi seguire tale strada verso est ritornando quindi di nuovo a considerare il foglio di mappa n. 10, fino ad incontrare il punto considerato come origine della linea.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Castelletto d'Orba e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5630)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Oasi del Tanaro sita nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dell'« Oasi sul Tanaro » ricadente nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti (provincia di Asti), riveste notevole interesse per il caratteristico pregio ambientale e paesaggistico, derivante anche da trasformazioni dovute a falde freatiche tali da causare laghetti e zone particolarmente delicate ed adatte a sosta e passo di fauna tipicamente rivieraschi .Ricca è la flora erbosa con caratteristiche palustri; i paesaggi sono insoliti .e degni di salvaguardia.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

ponte ferroviario a sud di Asti; ferrovia sino ai Molini d'Isola; sponda sinistra del Tanaro sino alla località Premes; strada carreggiabile C.na Nuova-frazione Bossole-frazione Margherita-frazione Le Bossolette-C.na S. Cristoforo; sponda destra del Tanaro sino al ponte della ferrovia di Borgo Tarano e s.s. numero 456;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è attualmente in pericolo per le frequenti attività estrattive delle cave.

E' stata proposta come « Parco naturale » ma non ancora formalmente istituito dalla regione Piemonte;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'« Oasi sul Tanaro » che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'« Oasi sul Tanaro » possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'« Oasi sul Tanaro » ricadente nei comuni di Antignano, Asti, Isola d'Asti, Mongardino, Revigliasco d'Asti, (provincia di Asti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ponte ferroviario a sud di Asti; ferrovia sino ai Molini d'Isola; sponda sinistra del Tanaro sino alla località Premes; strada carreggiabile C.na Nuova-frazione Bossole-frazione Margherita-frazione Le Bossolette-C.na S. Cristoforo; sponda destra del Tanaro sino ponte ferrovia di Borgo Tanaro e s.s. n. 456.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Valmanera ricadente nei comuni di Asti e Castell'Alfero.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata Boschi di Valmanera ricadente nei comuni di Asti e Castell'Alfero riveste particolare interesse paesaggistico perché si tratta di un complesso di circa 1200 ettari, attraversati dal torrente Valmanera composti da colline sabbiose in parte coltivate e in parte a boschi con caratteristiche « umide » sui versanti nord e quasi mediterranee su quelli sud.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

da C. Stambini (frazione Callianetto) strada comunale che costeggia il fosso Maggiolino in direzione sud-est. Si attraversa il fosso fino all'incrocio C.na Avvocato e C.na Fornarina fino ad incontrare C.na Montanello si attraversa la Val Carbone passando per C. Ottanolgo e si prosegue sino al fosso Valmanera che si attraversa sino a C.na Gabotto in direzione nord-ovest. Si prosegue fino al primo incrocio della strada comunale che porta alla cascina Oliva-Cascina Rocche fino a Cascina Armaiolo sulla strada statale n. 458 di Casalborgone che si percorre sino alla Cascina Pilone passando per Serravalle.

In direzione nord-est fino alla B. Pupù.

Si prosegue in direzione est C.na Vessa e ci si porta sul lato nord del fosso Valmaggiore sino all'incrocio con la comunale che porta alla C.na Strambini;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale area è stata colpita negli ultimi anni da eventi negativi: coltivazione, cave di terra refrattaria, incendi, tagli di alberi d'alto fusto, cambio delle essenza vegetali con pioppeti, depositi di rifiuti, e, per concludere attività di « fuori - strada », favorite dal sorgere di un gran campo di motocross alla sua periferia, la parte meridionale è inserita nel piano regolatore di Asti come vincolata a parco.

Si conserva in parte ancora la primitiva flora, probabilmente un relitto della vegetazione che anticamente investiva tutta la pianura piemontese; si deve garantire la sopravvivenza delle specie vegetali ancora esistenti, oggetto di studio e di ricerca scientifica, e di valido apporto paesaggistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso denominato « Boschi di Valmanera » che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso denominato « Boschi di Valmanera », possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona denominata « Boschi di Valmanera » ricadente nei comuni di Asti e Castell'Alfero ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

da C. Strambini (frazione Callianetto) strada comunale che costeggia il Fosso Maggiolino in direzione sud-est. Si attraversa il fosso fino all'incrocio C.na Avvocato e C.na Fornarina fino ad incontrare C.na Montanello si attraversa la Val Carbone passando per C. Ottanolgo e si prosegue sino al fosso Valmanera che si attraversa sino a C.na Gabotto in direzione nord-ovest. Si prosegue fino al primo incrocio della strada comunale che porta alla cascina Oliva-Cascina Rocche fino a cascina Armaiolo sulla strada statale 458 di Casalborgone che si percorre sino alla cascina Pilone passando per Serravalle.

In direzione nord-est fino alla B. Pupù.

Si prosegue in direzione est C.na Vessa e ci si porta sul lato nord del fosso Valmaggiore sino all'incrocio con la comunale che porta alla C.na Strambini.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5632)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dei Roeri Astigiani ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dei Roeri Astigiani ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere (provincia di Asti) riveste particolare interesse perché una parte dei territori comunali suddetti appartiene geologicamente e morfologicamente alla confinante zona dei Roeri (Cuneo) che si localizza nel bacino terziario Ligure-Piemontese; i compatti terreni sabbiosi che modellano le caratteristiche « Rocche » sono da riferirsi al periodo « Astiano » (Pliocene Superiore), i cui depositi marini sono rappresentati da sabbie e « Silts» giallognoli e scarsamente fossiliferi.

Questo tipo di formazione geologica è stata alla base della formazione di un paesaggio naturale caratterizzato da vallette poco profonde ma assai incassate, le cui pareti nei punti di maggior pendenza si trasformano in rocche dal colore giallastro; i pendii e parte del fondo valle sono inoltre coperti da boschi resi di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico dalla presenza di folte colonie di pino silvestre (relitto postglaciale).

Il valore paesaggistico dell'area è immediatamente percepibile a chi percorre le strade ed i sentieri immersi nei boschi, caratterizzati da una scarsa presenza umana e dal prevalere di scenari e valori naturali (rocche, sorgenti, torrentelli, alberi maestosi ecc.).

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

dal bivio frazione Borghetto lungo la strada provinciale Villanova-S. Damiano in direzione nord-est; stessa provinciale in prossimità C. Mottura e M. Della Rocca verso sud sino al bivio con la strada provinciale Cisterna d'Asti-Villafranca; seguendo detta strada si prosegue sino all'abitato di Cisterna d'Asti deviando in direzione sud-ovest sulla provinciale Cisterna d'Asti-Canale sino al confine amministrativo delle province di Cuneo e Asti; si risale in direzione nord lungo il medesimo confine sino alla strada comunale di Ferrere frazione Gherba fino al bivio per Borghetto sulla strada provinciale Villanova-S. Damiano;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Roeri Astigiani che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistiche individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Roeri Astigiani, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dei Roeri Astigiani ricadente nei comuni di Cisterna d'Asti e Ferrere (Asti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

dal bivio frazione Borghetto lungo la strada provinciale Villanova-S. Damiano in direzione nord-est; stessa provinciale in prossimità C. Mottura e M. Della Rocca verso sud sino al bivio con la strada provinciale Cisterna d'Asti-Villafranca; seguendo detta strada si prosegue sino all'abitato di Cisterna d'Asti deviando in direzione sud-ovest sulla provinciale Cisterna d'Asti Canale sino al confine amministrativo delle province di Cuneo e Asti; si risale in direzione nord lungo il medesimo confine sino alla strada comunale di Ferrere frazione Gherba fino al bivio per Borghetto sulla strada provinciale Villanova-S. Damiano;

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca Panoramica sita nel comune di Cisterna d'Asti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Conca Panoramica sita nel comune di Cisterna d'Asti (provincia di Asti), riveste notevole interesse paesaggistico perché posta nei pressi di Cisterna d'Asti in posizione degradante e ad una quota nettamente inferiore rispetto all'abitato, essa costituisce la principale veduta di insieme di chi si sporga dal « Balcone naturale » su cui sono posti Castello e Paese. E' un'area paesaggisticamente caratterizzata da una intensa antropizzazione ed uniformata dalla pressoché esclusiva coltivazione della vite in ordinati filari disposti secondo le isocline del suolo. Questa area assurge quindi ad esempio tipico, pregevole e ben conservato di paesaggio viticolo del Monferrato Astigiano costituente inoltre, per la particolare posizione altimetrica una veduta panoramica d'insieme dal Castello e dal Borgo di Cisterna.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

bivio strada provinciale Cisterna, Valle S. Matteo, S. Damiano e strada comunale Cisterna-S. Gervasio in direzione nord-est verso la chiesetta di S. Gervasio fino al bivio per le località Castellero ove si imbocca a sud la strada comunale che passando nei pressi della località Castellero giunge ad incontrare in S. Matteo la provinciale Cisterna-S. Damiano che si percorre in direzione nord-ovest sino al bivio sopra descritto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettameto al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che è opportuno garantire per tale territorio le migliori condizioni di tutela per impedire che possano essere effettuate lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « Conca Panoramica » sita nel comune di Cisterna d'Asti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della « Conca Panoramica » sita nel comune di Cisterna d'Asti (provincia di Asti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

bivio strada provinciale Cisterna-Valle S. Matteo-S. Damiano e strada comunale Cisterna-S. Gervasio in direzione nord-est verso la chiesetta di S. Gervasio fino al bivio per le località Castellero ove si imbocca a sud la strada comunale che passando nei pressi della località Castellero giunge ad incontrare in S. Matteo la provinciale Cisterna-S. Damiano che si percorre in direzione nord-ovest sino al bivio sopra descritto.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonci del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Cisterna d'Asti e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia di rispetto della Strada dei Vini sita nei comuni di Penango, Castell'Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato e Refrancore.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della fascia di rispetto della Strada dei Vini ricadente nei comuni di Penango Castell'Alfero, Caliano, Moncalvo, Grazzano, Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato, e Refrancore, (provincia di Asti) riveste notevole interesse per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei siti interessati.

Tale territorio, lungo una fascia di metri 250 per parte dall'asse stradale dei tre circuiti, è così delimitato:

il percorso inizia dal comune di Moncalvo, parte dall'incrocio tra la strada statale n. 457 e la provinciale per Grazzano Badoglio, cioè la C. Madonnina passando per il cimitero degli Ebrei fino a Grazzano Badoglio, da Grazzano Badoglio, fino al bivio per la Cascina di Napoli, si prosegue nella provinciale fino a Casorzo, da Casorzo sulla provinciale per Grana attraverso la contrada S. Vincenzo, Cascina Nuova, B. Moretta, si attraversa il confine tra Casorzo e Grana attraversando il rio Grana fino a Grana, da Grana attraverso le contrade S. Martino e S. Bernardino fino a Montemagno, da Montemagno costeggiando il fosso di Ortello si attraversa il rio Gaminella fino a Castagnole Monferrato, da Castagnole Monferrato, fino alla Fornace di Castagnole, attraverso la cantina sociale, Cascina S. Secondo, dalla Fornace di Castagnole, si passa il confine tra il comune di Castagnole Monferrato, e Portacomaro fino ad arrivare al bivio per Cascina Gioia, si costeggia il rio Vallestura passando per la cantina sociale di Portacomaro fino al bivio che porta alla stazione (si include il circuito chiuso Portacomaro-Cascina Bottigliana Bassa, Cascina Mongambatto, Cascina Nuova, Cascina Verbella, Cascina Mezzena, Casa Mezzena, Cascina Monterovere, Cascina Torre, Cantina Sociale, Scurzolengo, Chiesa di S. Rocco, fino al bivio Cascina Gioia già citato). Da Portacomaro a Montà passando per la chiesa di S. Rocco, da Montà attraverso la Cascina Cappelletti, la Cascina Venezia, la Cascina Gonnella fino al bivio per Ravizza si prosegue fino a Castiglione per le Cascine Penna, Masoero Chiesa di S. Defendente, Cascina Madonna. Da Castiglione fino all'incrocio ss. Padana Inferiore n. 10 attraverso la Valle Cossera (dall'incrocio della Comandina fino a ponte Suero attraverso la Cascina Carlinona, da ponte Suero per la Cascina Mazzola fino all'incrocio con la statale n. 457. Tratto della strada statale n. 457 dal suddetto incrocio fino al ponte Maggiolino sulla provinciale che porta a Callianetto costeggiando il fosso Maggiolino, da Callianetto a Castell'Alfero attraverso Cascina Moncestino, Cascina Pantrovato, da Castell'Alfero a Calliano passando per la Fornace di Castell'Alfero, la Cascina Spineto per la strada statale n. 457. Da Calliano a Moncalvo passando per Madonna della Neve, Cascina Gailino, Cascina Madonnina (da Castagnole Monferrato a Refrancore attraverso Fontana, Cascine Bric Retto, Volvinera, costeggiando il Rio Gaminella; da Refrancore a Valenzani attraverso rio Barcara, Cascina Maggiora, Cascine Gioie, Cascine Timone, da Valenzani a Quarto);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo, tali da alterare le possibilità di visuali panoramiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia di rispetto della « Strada dei Vini » che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia di rispetto della « Strada dei Vini » possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della fascia di rispetto della « Strada dei Vini » ricadente nei comuni di Penango, Castell'Alfero, Calliano, Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo, Grana, Montemagno, Castagnole Monferrato e Refrancore (provincia di Asti), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio, lungo una fascia di metri 250 per parte dall'asse stradale dei tre circuiti, è così delimitato:

il percorso inizia dal comune di Moncalvo, parte dall'incrocio tra la strada statale n. 457 e la provinciale per Grazzano Badoglio, cioè la C. Madonnina passando per il cimitero degli Ebrei fino a Grazzano Badoglio, da Grazzano Badoglio, fino al bivio per la Cascina di Napoli, si prosegue nella provinciale fino a Casorzo, da Casorzo sulla provinciale per Grana attraverso la contrada S. Vincenzo, Cascina Nuova, B. Moretta, si attraversa il confine tra Casorzo e Grana attraversando il rio Grana fino a Grana, da Grana attraverso le contrade S. Martino e S. Bernardino fino a Montemagno, da Montemagno costeggiando il fosso di Ortello si attraversa il rio Gaminella fino a Castagnole Monferrato, da Castagnole Monferrato fino alla Fornace di Castagnole attraverso la Cantina Sociale, Cascina S. Secondo, dalla Fornace di Castagnole si passa il confine tra il comune di Castagnole Monferrato e Portacomaro fino ad arrivare al bivio per Cascina Gioia, si costeggia il rio Vallestura passando per la cantina sociale di Portacomaro fino al bivio che porta alla stazione (si include il circuito chiuso Portacomaro-Cascina Bottigliana Bassa, Cascina Mongambatto, Cascina Nuova, Cascina Varbella, Cascina Mezzena, Casa Mezzena, Cascina Monterovere, Cascina Torre, Cantina Sociale, Scurzolengo, Chiesa di S. Rocco, fino al bivio Cascina Gioia già citato). Da Portacomaro a Montà passando per la chiesa di S. Rocco, da Montà attraverso la Cascina Cappelletti, la Cascina Venezia, la Cascina Gonnella fino al bivio per Ravizza si prosegue fino a Castiglione per le Cascine Penna, Masoero Chiesa di S. Defendente, Cascina Madonna. Da Castiglione fino all'incrocio della ss. Padana Inferiore n. 10 attraverso la Valle Cossera (dall'incrocio della Comandina fino a ponte Suero attraverso la Cascina Carlinona, da ponte Suero per la Cascina Mazzola fino all'incrocio con la strada statale n. 457. Tratto della strada statale n. 457 dal suddetto incrocio fino al ponte Maggiolino sulla provinciale che porta a Callianetto costeggiando il fosso Maggiolino, da Callianetto a Castell'Alfero attraverso Cascina Moncestino, Cascina Pantrovato, da Castell'Alfero a Calliano passando per la Fornace di Castell'Alfero, la Cascina Spineto per la strada statale n. 457. Da Calliano a Moncalvo passando per Madonna della Neve, Cascina Gailino, Cascina Madonnina (da Castagnole Monferrato, a Refrancore attraverso Fontana, Cascine Bric Retto, Volvinera, costeggiando il rio Gaminella; da Refrancore a Valenzani attraverso rio Barcara, Cascina Maggiora, Cascine Gioie, Cascine Timone, da Valenzani a Quarto).

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5635)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona attigua al Castello di Canelli sita nel comune di Canelli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona attigua al Castello di Canelli, nel comune di Canelli (Asti) riveste notevole interesse perché rappresenta uno dei pochi polmoni verdi ancora integro, attato parzialmente a prato e prevalentemente coltivato a vite. Il Castello è di proprietà privata e racchiude all'interno della cinta muraria edifici sacri e manufatti caratteristici.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (in senso orario):

con riferimento al catasto terreni (mappa U.T.E.): per la parte sud, foglio XV allegato A confine di pp. 181, foglio XV, allegato *A* e 149, foglio XI; via Costa; Belvedere del Castello; piazza S. Lazzaro; strada comunale del Pissocco; per parte nord, foglio XI; confine pp. 149, foglio XI e pp. 181, foglio XV, allegato *A*; foglio XI, confini tra le pp. 149 e 150 e 142 e 139 e 140 e 139; tratto della strada comunale di S. Antonio tra le

pp. 140 per tutta la pp. 173 e il confine con foglio 10; confini fra foglio 10 e pp 173, 141, 143, 144 e 145 del foglio XI; tutta la strada comunale di S. Caterina tra le pp. 145 e l'incrocio con la strada comunale di Villanova; tratto della strada comunale di Villanova e l'incrocio con la strada comunale del Pitocco. Dall'anzidetto incrocio il tratto della strada comunale del Pitocco fino al confine col foglio 15, allegato *A*;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona corre rischi di compromissione paesaggistica per interventi edilizi eventualmente non controllati;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona attigua al Castello di Canelli che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona attigua al Castello di Canelli, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottarsi temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona attigua al Castello di Canelli, nel comune di Canelli (Asti), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (in senso orario):

con riferimento al catasto terreni (mappa U.T.E.): per la parte sud, foglio XV, allegato *A*, confine di pp. 181, foglio XV, allegato *A* e 149, foglio XI; via Costa; belvedere del Castello; piazza S. Lazzaro; strada comunale del Pissocco; per parte nord. foglio XI; confine pp. 149, foglio XI e pp. 181, foglio XV, allegato *A*; foglio XI, confini tra le pp. 149 e 150 e 142 e 139 e 140 e 139; tratto della strada comunale di S. Antonio tra le pp. 140 per tutta la pp. 173 e il confine col foglio 10; confini fra foglio 10 e pp. 173, 141, 143, 144 e 145 del foglio XI; tutta la strada comunale di S. Caterina tra le pp. 145 e l'incrocio con la strada comunale di Villanova; tratto della strada comunale di Villanova e l'incrocio con la strada comunale del Pitocco. Dall'anzidetto incrocio il tratto della strada comunale del Pitocco fino al confine col foglio 15, allegato *A*.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinques*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Canelli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5636)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Conca di Vezzolano sito nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della Conca di Vezzolano ricadente nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco (provincia di Asti) riveste particolare interesse per la presenza della importantissima omonima Abbazia, il cui ambiente naturale è indispensabile tutelare. L'interesse naturalistico è dovuto alla singolarità geologica costituita dall'orrido in cui si infossa il torrente Nerissano, proprio nei pressi dell'Abazia.

La vista che si gode dalla strada provinciale che costeggia l'abitato di Albugnano, prima di scendere lungo la strada che conduce all'Abbazia, è una delle più ampie del basso Monferrato astigiano per la posizione paesistica preminente del centro antico di Albugnano.

Da tale strada si godono panorami collinari di notevole bellezza ed ampiezza, fino ad abbracciare la cerchia alpina. Dopo il cimitero, dalla strada per Bezano, si gode anche un raro scorcio sull'Abbazia. Dalla strada d'accesso dell'Abbazia stessa, aperta su di un paesaggio di notevole ampiezza le viste che si susseguono sono ancora intoccate. Strettamente connesso, dal punto di vista ambientale, all'area della conca è il crinale ove sono site le cappelle di San Mario di Cornareto e S. Michele, di notevole interesse paesistico, godibili dalla strada che da Castelnuovo risale ad Albugnano.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro ha inizio, tenendo come riferimento il foglio di mappa n. 2 del comune di Albugnano, dal punto in cui la strada Provinciale Berzano-San Pietro Viale, incontra la strada vicinale della Baita. Segue tale strada verso Ovest fino ad incontrare la carrareccia che raggiunge la Cascina Faretto; segue tale carrareccia verso ovest, lasciando cioè all'esterno i seguenti mappali: n. 131, 130, 124, 123, 122, 121, 120 e tenendo verso l'interno i seguenti mappali: 165, 381, 158, 380, 157, 156, 155. Si lascia all'esterno la Cascina Faretto, percorrendo verso sud-ovest il confine fra i mappali 155 (interno) e 152 e 153 (esterni). La linea poi prosegue salendo verso nord-ovest lasciando all'interno i mappali 144 e 143 ed all'esterno 153, 150, 148, 146, 118. A questo punto la linea è giunta ad incontrare la carrareccia che, uscita dalla cascina Faretto, va verso il territorio comunale di Moncucco Torinese; la segue fino alla linea di confine fra i comuni di Albugnano e Moncucco Torinese, lasciando all'interno i mappali 143, 142, 141, 139 ed all'esterno i mappali 112, 335, 109. La nostra linea percorre allora verso sud il confine fra i territori comunali di Albugnano e di Moncucco Torinese (fogli di riferimento n. 2 e 7 del comune di Albugnano e n. 7 del comune di Moncucco Torinese); all'interno di tale ultimo foglio di mappa, nel punto in cui la citata linea di confine incontra la strada vicinale Polliano, la nostra linea segue tale strada verso sud-ovest fino a distaccarsene lasciando all'interno i mappali: 334, 333, 332, 331, 330, 329, 326, 325, 324, 323, 322 ed all'esterno 321, 320, 319, 318, 317, 315, 314, 312, 495, 494. La linea è così giunta al Rio Della Morra, che segue verso sud fino al ponte della strada provinciale Casalborgone-Pralormo. La linea segue tale strada per breve tratto verso ovest, per poi imboccare verso sud la strada provinciale per Moncucco Torinese, che segue fino all'incrocio con la strada vicinale delle Capre; segue quest'ultima verso sud-ovest fino all'incrocio con la strada vicinale Valles, che la linea segue verso sud e poi verso nord est. Giunta così nel punto di confine tra i territori comunali di Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco, la linea lo supera, seguendo per un breve tratto la strada comunale Castelnuovo (riferimento foglio 3 di Castelnuovo Don Bosco), fino ad incontrare la carrareccia per la cascina Garia, carrareccia che la nostra linea segue lasciando all'interno i mappali 206, 207, 208, 209, 210, 211, 232, 233 ed all'esterno i mappali 531, 248, 247, 246, 245, 237. La nostra linea si orienta allora verso est fino a superare il rio della Bardella ed a raggiungere la strada provinciale Casalborgone-Pralormo, lasciando complessivamente all'esterno i seguenti mappali: 529, 252, 239, 253, 254, 255, 242, 530, 261, 457, 458, 455, 453, 452, 451 e tenendo all'interno i mappali 234, 235, 236, 500, 240, 241, 222, 230, 223, 231, 243, 244, 450, 449, 448, 447, 446. Da tale punto della strada provinciale Casalborgone-Pralormo, la nostra linea sale la collina secondo la linea di massima pendenza del terreno fino a raggiungere la curva di livello a quota m. 325; la linea segue tale curva verso sud-est e poi risale verso nord lasciando quindi all'interno la Madonna del Cornareto e la Cascina Tarantino, la cui strada d'accesso segue scendendo la collina verso nord-est, fino ad incontrare il rio Nevissano, che la nostra linea segue salendo verso nord-ovest fino ad incontrare la linea di confine fra i comuni di Albugnano e Castelnuovo Don Bosco. Il nostro perimetro segue tale linea verso est fino a toccare il rio che scorre a fondavalle che interseca il confine tra i mappali 314 e 315 (esterni) e 237 (interno). La linea percorre tale rio risalendo verso nord (foglio di mappa n. 7 del comune di Albugnano), fino ad incontrare sulla destra orografica del rio la linea che separa i mappali 188 e 189.

Il nostro perimetro segue tale linea verso nord-ovest fino ad incontrare la strada vicinale Valle, strada che il nostro perimetro segue verso nord-est fino all'incrocio con la linea di confine fra i mappali 260 e 258 lasciando quindi verso l'esterno i mappali 260, 508, 261, 265, 263, 262, 268, 525, 269, e lasciando all'interno i mappali 258, 259, 256, 353 la linea giunge ad incontrare la strada vicinale di Marcuto, che segue verso est fino ad incontrare la « strada comunale vecchia alla ferrovia », strada che la nostra linea percorre verso nord fino ad incontrare la strada provinciale Berzano-S. Pietro Viale, che la linea ripercorre verso nord fino a giungere al punto di origine;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497(art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra-indicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il terreno è ad uso agricolo e sarebbe gravissimo se l'espansione di Albugnano si estendesse lungo la porzione alta della strada d'accesso oppure se iniziative di notevole impatto ambientale venissero a turbare la natura rurale del sito;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della Conca di Vezzolano che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Conca di Vezzolano, ricadente nei comuni di Albugnano, Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco (provincia di Asti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro ha inizio, tenendo come riferimento il foglio di mappa n. 2 del comune di Albugnano, dal punto in cui la strada provinciale Berzano-San Pietro Viale, incontra la strada vicinale della Baita. Segue tale strada verso ovest fino ad incontrare la carrareccia che raggiunge la Cascina Farretto; segue tale carrareccia verso ovest, lasciando cioè all'esterno i seguenti mappali: n. 131, 130, 124, 123, 122, 121, 120 e tenendo verso l'interno i seguenti mappali: 165, 381, 158, 380, 157, 156, 155. Si lascia all'esterno la Cascina Faretto, percorrendo verso sud-ovest il confine tra i mappali 15 (interno) e 152 e 153 (esterni). La linea poi prosegue salendo verso nord-ovest lasciando all'interno i mappali 144 e 143 ed all'esterno 153, 150, 148, 146, 118. A questo punto la linea è giunta ad incontrare la carrareccia che, uscita dalla cascina Faretto, va verso il territorio comunale di Moncucco Torinese; la segue fino alla linea di confine fra i comuni di Albugnano e Moncucco Torinese, lasciando all'interno i mappali 143, 142, 141, 139 ed all'esterno i mappali 112, 335, 109. La nostra linea percorre allora verso sud il confine fra i territori comunali di Albugnano e di Moncucco Torinese (fogli di riferimento n. 2 e 7 del comune di Albugnano e n .7 del comune di Moncucco Torinese); all'interno di tale ultimo foglio di mappa, nel punto in cui la citata linea di confine incontra la strada vicinale Polliano, la nostra linea segue tale strada verso sud-ovest fino a distaccarsene lasciando all'interno i mappali: 334, 333, 332, 331, 330, 329, 326, 325, 324, 323, 322 ed all'esterno 321, 320, 319, 318, 317, 315, 314, 312, 495, 494. La linea è così giunta al rio Della Merra, che segue verso sud fino al ponte della strada provinciale Casalborgone-Pralormo. La linea segue tale strada per breve tratto verso ovest, per poi imboccare verso sud la strada provinciale per Moncucco Torinese, che segue fino all'incrocio con la strada vicinale delle Capre; segue quest'ultima verso sud-ovest fino all'incrocio con la strada vicinale Valles, che la linea segue verso sud e poi verso nord est. Giunta così nel punto di confine tra i territori comunali di Moncucco Torinese e Castelnuovo Don Bosco, la linea lo supera seguendo per un breve tratto la strada comunale Castelnuovo (riferimento foglio 3 di Castelnuovo Don Bosco), fino ad incontrare la carrareccia per la cascina Garia, carrareccia che la nostra linea segue lasciando all'interno i mappali 206, 207, 208, 209, 210, 211, 232, 233 ed all'esterno i mappali 531, 248, 247, 246, 245, 237. La nostra linea si orienta allora verso est fino a superare li rio della Bardella ed a raggiungere la strada provinciale Casalborgone-Pralormo, lasciando complessivamente all'esterno i seguenti mappali: 529, 252, 239, 253, 254, 255, 242, 530, 261, 457, 458, 455, 453, 452, 451, e tenendo all'interno i mappali 234, 235, 236, 500, 240, 241, 222, 230, 223, 231, 243, 244, 450, 449, 448, 447, 446. Da tale punto della strada provinciale Casalborgone-Pralormo, la nostra linea sale la collina secondo la linea di massima pendenza del terreno fino a raggiungere la curva di livello a quota m 325; la linea segue tale curva verso sud-est e poi risale verso nord lasciando quindi all'interno la Madonna del Cornareto e la Cascina Tarantino, la cui strada d'accesso segue scendendo la collina verso nord-est, fino ad incontrare il rio Nevissano, che la nostra linea segue salendo verso nord-ovest fino ad incontrare la linea di confine fra i comuni di Albugnano e Castelnuovo Don Bosco. Il nostro perimetro segue tale linea verso est fino a toccare il rio che scorre a fondovalle che interseca il confine tra i mappali 314 e 315 (esterni) e 237 (interno). La linea percorre tale rio risalendo verso nord (foglio di mappa n. 7 del comune di Albugnano), fino ad incontrare sulla destra orografica del rio la linea che separa i mappali 188 e 189. Il nostro perimetro segue tale linea verso nord-ovest fino ad incontrare la strada vicinale Valle, strada che il nostro perimetro segue verso nord-est fino all'incrocio col confine fra i mappali 260 e 258 lasciando quindi verso l'esterno i mappali 260, 508, 261, 265, 263, 262, 268, 525, 269, e lasciando all'interno i mappali 258, 259, 256, 353 la linea giunge ad incontrare la strada vicinale di Marcuto, che segue verso est fino ad incontrare la « strada comunale vecchia alla ferrovia », strada che la nostra linea percorre verso nord fino ad incontrare la strada provinciale Berzano S. Pietro Viale, che la linea ripercorre verso nord fino a giungere al punto di origine.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po ricadente nei comuni di Coniolo e Casale Monferrato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po ricadente nei comuni di Coniolo e Casale Monferrato (provincia di Alessandria) riveste notevole interesse per la straordinaria bellezza delle viste sul Po che si godono dalle falde collinari della stessa, per la bellezza delle sponde del fiume Po e delle vaste isole in questo tratto esistenti, per la natura boschiva delle falde collinari e del vasto « Bosco di Palli » esistente ad occidente della località Torcello. L'eccezionale interesse « di tradizione » è poi da ricercarsi nelle cospicue testimonianze dello sfruttamento umano della natura calcifera dello strato tufaceo del periodo letiziario che costituisce la struttura tettonica della zona: nell'area di Coniolo esiste uno dei maggiori giacimenti da cui si traeva nella seconda metà dello '800 la famosa « calceforte di Casale » e poi il primo Cemento Portland d'Italia. La pietra veniva cavata in decine di cave, ancora esistenti, caratterizzanti il paesaggio della zona e veniva lavorata nei cementifici del borgo del Ronzone, che costituisce una straordinaria testimonianza di archeologia industriale, entrato nella tradizione del paesaggio casalese fin dalla fine dell'Ottocento con la cospicua documentazione fotografica di Francesco Negri. La zona riveste anche un eccezionale interesse naturalistico nelle sponde fluviali, nelle isole, nelle lanche, negli stagni lungo il corso del Po. Tale aspetto naturale incontaminato corre il rischio di essere devastato da « prismate » e disboscamenti di sponda.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

il perimetro ha inizio dal punto di incontro col fiume Po della linea di confine che separa i territori comunali di Coniolo e Pontestura. Percorre verso est la sponda nord del fiume Po, fino ad infilarsi verso sud nel canale esistente ad oriente dello stabilimento dell'Eternit; si è ormai nel Borgo del Ronzone di Casale Monferrato. Il breve canale si innesta nel lungo canale di derivazione dal Po: tale nuovo canale viene seguito per brevissimo tratto verso ovest fino all'incrocio con la strada principale del Ronzone, tale strada viene seguita per breve tratto verso est, fino all'innesto con la strada agricola che risale alla cascina Giordano, strada che il perimetro segue fino all'incontro con l'altra strada che raggiunge la Cascina Giordano, questa volta risalendo dall'estremo a est del Ronzone, tale strada il perimetro ridiscende per tornare sulla strada principale del Ronzone, che viene seguita in direzione Pontestura, tenendo cioè all'esterno dell'area le cascine Pastrona e Bonino. Quando la strada raggiunge il colle di Torcello, si biforca: il nostro perimetro segue allora la strada verso sud-ovest che va verso Rolasco; lasciando all'esterno tale frazione, segue ancora la strada fino a raggiungere il confine fra i territori comunali di Casale Monferrato e di Ozzano Monferrato, nel punto in cui la strada si biforca in due direzioni, l'una verso Pontestura, l'altra verso S. Giorgio. Allora il perimetro segue il citato confine comunale tenendo all'interno il territorio di Casale ed all'esterno quello di Ozzano, prima, e di Pontestura poi, fino al punto di incontro dei confini comunali dei tre comuni di Casale, Coniolo e Pontestura. Allora il perimetro segue in direzione nord-ovest il confine fra i territori comunali di Pontestura e Coniolo per ritornare al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo; inoltre il Borgo del Ronzone, la cui destinazione di piano è « industriale », corre il rischio di venire pezzo a pezzo sostituito;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuale;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli efetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle falde collinari calcifere sulla sponda destra del Po ricadente nei comuni di Coniolo e Casale Monferrato (provincia di Alessandria) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro ha inizo dal punto di incontro col fiume Po della linea di confine che separa i territori comunali di Coniolo e Pontestura. Percorre verso est la sponda nord del fiume Po, fino ad infilarsi verso sud nel canale esistente ad oriente dello stabilimento dell'Eternit; si è ormai nel Borgo del Ronzone di Casale Monferrato. il breve canale si innesta nel lungo canale di derivazione dal Po: tale nuovo canale viene seguito per brevissimo tratto verso ovest fino all'incrocio con la strada principale del Ronzone, tale strada viene seguita per breve tratto verso est, fino all'innesto con la strada agricola che risale alla cascina Giordano, strada che il perimetro segue fino all'incontro con l'altra strada che raggiunge la Cascina Giordano, questa volta risalendo dall'estremo a est del Ronzone, tale strada il perimetro ridiscende per tornare sulla strada principale del Ronzone, che viene seguita in direzione Pontestura, tenendo cioé all'esterno dell'area le cascine Pastrona e Bonino. Quando la strada raggiunge il colle di Torcello, si biforca: il nostro perimetro segue allora la strada verso sud-ovest che va verso Rolasco; lasciando all'esterno tale frazione, segue ancora la strada fino a raggiungere il confine fra i territori comunali di Casale Monferrato e di Ozzano Monferrato, nel punto in cui la strada si biforca in due direzioni, l'una verso Pontestura, l'altra verso S. Giorgio. Allora il perimetro segue il citato confine comunale tenendo all'interno il territorio di Casale ed all'esterno quello di Ozzano, prima, e di Pontestura poi, fino al punto di incontro dei confini comunali dei tre comuni di Casale, Coniolo e Pontestura. Allora il perimetro segue in direzione nord-ovest il confine fra i territori comunali di Pontestura e Coniolo per ritornare al punto di partenza.

In tale territorio - con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5638)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina del Po ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po e Trino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Collina del Po, ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po (provincia di Alessandria) e Trino (provincia di Vercelli) riveste particolare interesse paesaggistico perché sita fra il Po e la strada provinciale Brusasco, Gabiano, Camino, Pontestura, per la sua bellezza viene definita nel volume Piemonte del Touring Club Italiano « strada panoramica del Monferrato ». La strada si svolge sulla collina con le caratteristiche di una strada « di cornice » da cui la vista è ampia sul fiume sottostante e sulle campagne della pianura di Trino e Morano sul Po, in primavera brillanti di risaie a perdita d'occhio. E' per l'infinità e l'ampiezza di quadri di paesaggio che si possono godere dalla strada che l'area in questione è certamente da annoverare fra quelle di massimo interesse paesistico. A tale interesse panoramico dominante, si aggiungono altre caratteristiche determinanti l'interesse naturalistico dell'area, quali la presenza di boschi, la natura in gran parte ancora intoccata del sottostante fiume e di tutto quanto questo comporta (garzaie, stagni); in tal senso l'area comprende la lanca denominata sulla cartografia utilizzata « Bassa di Ghiaia grossa » in riva sinistra dell'attuale corso del fiume Po. La zona è anche di interesse per la natura geologica dei nuovi terreni, nei quali lo strato tufaceo del periodo terziario emerge con compattezza e varietà di forme così da determinare l'interesse paesistico del sito, ma anche l'ottima qualità della calce che fin dalla metà dell'800 veniva cavata in località Brusaschetto. Le strutture e i segni di tale attività restano incisi nel paesaggio con grotte, fornaci, piani inclinati, che hanno ormai caratterizzato l'aspetto del sito.

La zona è così delimitata:

punto di partenza dal tratto in cui il rio Marca confluisce in Po (in località Verne, ai piedi della collina di Gabiano). Risale il rio verso sud-ovest, fino al ponte con cui la strada provinciale in sponda destra del Pc (Brusasco-Gabiano-Camino-Potestura) scavalca il rio stesso. Di qui il perimetro si orienta verso est, risalendo la strada stessa sulla china collinare fino a raggiungere Gabiano, Zoalengo, Cantavenna, Grisoli, Cavalli, Casalino, Castel S. Pietro, Camino, Canale. In località Canale la strada provinciale incontra la s.s. n. 455 (« di Pontestura »), che la linea segue verso sud-est fino ad incontrare il confine tra i territori comunali di Pontestura e di Camino; tale confine la linea risale verso nord-est fino ad incontrare il fiume Po, che segue verso est fino a valle della « Bassa di Ghiaia grande ». Risalendo verso nord, la linea raggiunge e segue per breve tratto il

confine tra i territori comunali di Morano sul Po e Pontestura, fino a incontrare la strada per la cascina Castellaro, che la linea segue per un centinaio di metri, fino ad incontrare la strada che va dalla cascina Scarella alla cascina Nuova, che il perimetro segue risalendola verso nord. Al ponte sul canale Magrelli, la linea lascia la citata strada per seguire verso ovest-nord-ovest il canale stesso e poi la Roggia di Morano da cui lo stesso deriva, fino al ponte con cui la s.s. n. 455 (di Pontestura) supera il canale citato. Abbandonato il canale, la linea segue verso la citata strada statale fino ad incontrare il Po, che il perimetro segue verso ovest fino al punto individuato come origine del perimetro stesso.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientail ed architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della collina del Po che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Collina del Po, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico, a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona della Collina del Po, ricadente nei comuni di Moncestino, Gabiano, Camino, Pontestura, Morano sul Po (provincia di Alessandria) e Trino (provincia di Vercelli) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La zona è così delimitata:

punto di partenza dal tratto in cui il rio Marca confluisce in Po (in località Verne, ai piedi della collina di Gabiano). Risale il rio verso sud-ovest, fino al ponte con cui la strada provinciale in sponda destra del Po (Brusasco-Gabiano-Camino-Pontestura) scavalca il rio stesso. Di qui il perimetro si orienta verso est, risalendo la strada stessa sulla china collinare fino a raggiungere Gabiano, Zoalengo, Cantavenna, Grisoli, Cavalli, Casalino, Castel S. Pietro, Camino, Canale. In località Canale la strada provinciale incontra la s.s. n. 455 (« di Pontestura »), che la linea segue verso sud-est fino ad incontrare il confine tra i territori comunali di Pontestura e di Camino; tale confine la linea risale verso nord-est fino ad incontrare il fiume Po, che segue verso est fino a valle della « Bassa di Ghiaia grande ». Risalendo verso nord, la linea raggiunge e segue per breve tratto il confine tra i territori comunali di Morano sul Po e Pontestura, fino a incontrare la strada per la cascina Castellaro, che la linea segue per un centinaio di metri, fino ad incontrare la strada che va dalla cascina Scarella alla cascina Nuova, che il perimetro segue risalendola verso nord. Al ponte sul canale Magrelli, la linea lascia la citata strada per seguire verso ovest-nord-ovest il canale stesso e poi la Roggia di Morano da cui lo stesso deriva, fino al ponte con cui la s.s. n. 455 (di Pontestura) supera il canale citato. Abbandonato il canale, la linea segue verso la citata strada statale fino ad incontrare il Po, che il perimetro segue verso ovest fino al punto individuato come origine del perimetro stesso.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 -- sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5639)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Collina di Alessandria ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi e Montecastello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area della « Collina di Alessandria » ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi, Montecastello (Alessandria) ha un suo prevalente interesse paesistico nel rapporto fra collina, fiumi, pianura dai quali reciprocamente si godono quadri naturali di notevole bellezza. La realizzazione relativamente recente dell'autostrada Torino-Piacenza ha poi esaltato la possibilità di godere di tale paesaggio, poiché fornisce una infinità di scorci di vista sulla confluenza di Tanaro e Bormida e sulla retrostante ripida collina di Pavone di Alessandria, Pietra Marazzi, Montecastello, in un paesaggio di straordinaria bellezza.

La zona riveste inoltre straordinario interesse naturalistico per la presenza lungo il Tanaro di quanto resta di boschi planinari e per tutte le caratterizzazioni tipiche della zona fluviale, quali risorgive, rogge, stagni isole che favoriscono la vita di specie rare vegetali ed animali.

Tale zona è così delimitata:

Il perimetro ha inizio nel punto più occidentale in cui l'autostrada n. 21 Torino-Piacenza incontra il confine tra i territori comunali di Alessandria e di Pietra Marazzi.

Da tale punto la linea segue verso sud-est l'autostrada, separando quindi prima il Tanaro poi il Bormida, fino a dove l'autostrada scavalca la Roggia della Ressia. Abbandonata l'autostrada, da tale Roggia il perimetro segue verso est-nord-est lasciando così all'interno la regione « Sardegna »; sempre seguendo la roggia, il perimetro compie una grande curva verso nord-ovest, raggiungendo così il fiume Tanaro. Il perimetro segue allora verso il Tanaro, fino dove la sponda sinistra del fiume incontra il confine fra i territori comunali di Rivarone e di Montecastello. Lasciando Rivarone allo esterno, il perimetro segue tale confine verso ovest, lasciando sempre all'interno il territorio comunale di Montecastello, anche quando la citata linea incontra una nuova linea di confine del territorio comunale di Montecastello con quello di Pecetto di Valenza.

Da tale nuova linea il confine segue verso sud-ovest, fino a raggiungere il confine del territorio comunale di Pietra Marazzi, confine che la linea segue prima verso sud-ovest poi verso ovest. La linea che stiamo seguendo (di confine tra Pecetto di Valenza e Pietra Marazzi), incontra poi la linea di confine fra il comune di Alessandria e Pietra Marazzi. Da tale linea il perimetro segue quindi verso sud fino alla località cascina del Magnano. A questo punto la linea segue la strada che verso sud ovest passando per la cascina Mingone scende verso la pianura, dove incontra all'altezza della cascina Derossi la strada che da Pavone di Alessandria raggiunge all'altezza della cascina Barcellona la strada Alessndri-Valle S. Bartolomeo. La nostra linea segue allora verso sud-est la strada per Pavone d'Alessandria fino a raggiungere il confine comunale fra Alessandria e Pietra Marazzi. Da tale confine la linea segue verso sud-ovest, tornando così al suo punto d'origine;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopradescritto è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « Collina di Alessandria » — confluenza Tanaro-Bormida, ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi, Montecastello, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti in territorio sopradetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di Settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Collina di Alessandria » ricadente nei comuni di Alessandria, Pietra Marazzi, Montecastello (Alessandria), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro ha inizio nel punto più occidentale in cui l'autostrada n. 21 Torino-Piacenza incontra il confine fra i territori comunali di Alessandria e di Pietra Marazzi. Da tale punto la linea segue verso sud-est l'autostrada, separando quindi prima il Tanaro e poi il Bormida, fino a dove l'autostrada scavalca la Roggia della Ressia. Abbandonata l'autostrada, da tale roggia il perimetro segue verso est-nord-est lasciando così all'interno la regione « Sardegna »; sempre seguendo la roggia, il perimetro compie una grande curva verso nord-ovest, raggiungendo così il fiume Tanaro. Il perimetro segue allora verso il Tanaro, fino dove la sponda sinistra del fiume incontra il confine fra i territori comunali di Rivarone e Montecastello. Lasciando Rivarone all'esterno, il perimetro segue tale confine verso ovest, lasciando sempre all'interno il territorio comunale di Montecastello, anche quando la citata linea incontra una nuova linea di confine del territorio comunale di Montecastello con quello di Pecetto di Valenza.

Da tale nuova linea il confine segue verso sud-ovest, fino a raggiungere il confine del territorio comunale di Pietra Marazzi, confine che la linea segue prima verso sud-ovest poi verso ovest. La linea che stiamo seguendo (di confine fra Pecetto di Valenza e Pietra Marazzi) incontra poi la linea di confine fra il comune di Alessandria e Pietra Marazzi. Da tale linea il perimetro segue quindi verso sud fino alla località cascina del Magnano. A questo punto, la linea segue la strada che verso sud-ovest passando per la cascina Mingone scende verso la pianura, dove incontra all'altezza della cascina Derossi la strada che da Pavone di Alessandria raggiunge all'altezza della cascina Barcellona la strada Alessandria-Valle S. Bartolomeo. La nostra linea segue allora verso sud-est la strada per Pavone d'Alessandria fino a raggiungère il confine comunale fra Alessandria e Pietra Marazzi.

Da Tale confine la linea segue verso sud-ovest tornando così al suo punto d'origine.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquis*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5640)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di monte Moro sita nel comune di Gavi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Alessàndria in data 2 aprile 1975, ha incluso nell'elenco delle località sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona di monte Moro, sita nel comune di Gavi (Alessandria), per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde e per la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano.

Tale zona è così delimitata (in senso antiorario):

Con riferimento al foglio di mappa 23 del comune di Gavi, si considera come origine della linea di demarcazione il punte sul torrente Neironè, dal quale la linea scende verso sud, seguendo la via Garibaldi, che si piega poi a sud-est, fino all'incrocio con la via Monserito. A tal punto la linea segue verso est la via Monserito, fino a raggiungere la piazza Dante Alighieri.

Con riferimento al foglio di mappa 24, partendo dall'angolo fra via Monserito e piazza Dante Alighieri, la linea percorre in diagonale tale piazza fino a raggiungere l'angolo delle stesse con la via Zefferino (mappale 298, che risulta interno al perimetro). La linea quindi percorre verso est la via Zafferino, quindi la strada provinciale Gavi-Serravalle Scrivia, fino all'incrocio con la strada d'accesso al Cimitero (riferimento al foglio di mappa 25); lasciando quindi all'esterno il mappale 54, la linea racchiude all'interno del perimetro i mappali 297 e 316, il quale mappale la linea segue, tenendolo all'interno, per risalire verso nord-ovest.

Giunta così al punto d'incontro fra i mappali 316, 37, 50, e 51, la linea prosegue verso est, lasciando allo esterno i mappali 51, 52 e 53 ed all'interno il mappale 50, intorno al quale la linea gira per dirigersi verso nord. La linea quindi percorre la strada vicinale del tiro a segno e poi il confine settentrionale dell'area del tiro a segno stesso, lasciando cioè successivamente all'interno i mappali 50, 22, 17, 5 e 4 e lasciando invece allo esterno i mappali 56, 16, 14, 12, 7 e 6. Giunta così ad incontrare il torrente Neirone, la linea di perimetrazione lo percorre per ritornare al ponte di via Garibaldi.

Considerato che, per il suddetto provvedimento, non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la zona di Monte Moro raccoglie in sé caratteristiche paesistiche, naturalistiche, estetiche di grande eccezionalità il suo scenario, con la natura impervia ed il coronamento delle fortificazioni militari genovesi sei e settecentesche, costituisce un susseguirsi di quadri naturali dalle vallate sottostanti; a sua volta, dai percorsi interni, offre una serie infinita di punti di vista da cui si gode il suggestivo paesaggio dell'Oltregiogo Ligure;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendo si finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la situazione è oggi ad alto rischio, per l'attuazione di lavori abusivi non ancora ultimati nei terreni ubicati fra la strada provinciale Gavi-Serravalle e la strada d'accesso al forte, ove l'area di risulta della cava di argilla marnosa, ormai inattiva, dovrebbe venire sistemata secondo un progetto di piano che coinvolga l'intera zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello

aspetto esteriore del territorio di monte Moro, nel comune di Gavi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona di monte Moro, sita nel comune di Gavi (Alessandria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (in senso antiorario):

Con riferimento al foglio di mappa 23 del comune di Gavi, si considera come origine della linea di demarcazione il ponte sul torrente Neirone, dal quale la linea scende verso sud, seguendo la via Garibaldi, che si piega poi a sud-est, fino all'incrocio con la via Monserito. A tal punto la linea segue verso est la via Monserito, fino a raggiungere la piazza Dante Alighieri.

Con riferimento al foglio di mappa 24, partendo dall'angolo fra via Monserito e piazza Dante Alighieri, la linea percorre in diagonale tale piazza fino a raggiungere l'angolo delle stesse con la via Zafferino (mappale 298, che risulta interno al perimetro). La linea quindi percorre verso est la via Zafferino, quindi la strada provinciale Gavi Serravalle Scrivia, fino all'incrocio con la strada d'accesso al Cimitero (riferimento al foglio di mappa 25); lasciando quindi all'esterno il mappale 54, la linea racchiude all'interno del perimetro i mappali 297 e 316, il quale mappale la linea segue, tenendolo all'interno, per risalire verso nord-ovest.

Giunta così al punto d'incontro fra i mappali 316, 37, 50 e 51, la linea prosegue verso est, lasciando allo esterno i mappali 51, 52 e 53 ed all'interno il mappale 50, intorno al quale la linea gira per dirigersi verso nord. La linea quindi percorre la strada vicinale del tiro a segno e poi il confine settentrionale dell'area del tiro a segno stesso, lasciando cioè successivamente all'interno i mappali 50, 22, 17, 5 e 4 e lasciando invece all'esterno i mappali 56, 16, 14, 12, 7 e 6. Giunta così ad incontrare il torrente Neirone, la linea di perimetrazione lo percorre per ritornare al ponte di via Garibaldi.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 4-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gavi e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5641)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del monte Orsaro, sita nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del monte Orsaro, ricadente nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato (provincia di Alessandria), riveste notevole interesse paesaggistico per la presenza del rilievo appenninico del monte Orsaro in una zona ricchissima di boschi di essenze miste (faggio, castagno, frassino, abete rosso e roverella) e di interessante fauna (cinghiale, pernice rossa, picchio muraiolo e natrice viperina) che costituiscono un ambiente integro, dalla natura selvaggia e rigogliosa, già individuato dalla regione Piemonte quale area per la creazione di un parco naturale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dal punto di confluenza fra il torrente Valla ed il rio della Sorba, si procede risalendo il rio stesso e, quindi, seguendo la strada campestre proveniente dall'abitato di Valla in direzione della località Sorba, dal punto in cui tale strada attraversa il rio della Sorba, poco oltre la suddetta confluenza, fino a toccare la stessa località Sorba, e proseguendo ancora oltre fino a raggiungere il confine regionale. Di qui si segue tale confine in direzione sud-est — ovvero an-

dando in senso orario — e si risale con esso fino al punto in cui il confine, dopo aver seguito per un tratto il torrente Valla, se ne distacca. Si costeggia quindi il torrente fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Orsaro, ricadente nei comuni di Pareto e Spigno che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa pi appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del monte Orsaro, ricadente nei comuni di Pareto e Spigno Monferrato (provincia di Alessandria), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal punto di confluenza fra il torrente Valla e il rio della Sorba, si procede risalendo il rio stesso e, quindi, seguendo la strada campestre proveniente dall'abitato di Valla in direzione della località Sorba, dal punto in cui tale strada attraversa il rio della Sorba, poco oltre la suddetta confluenza, fino a toccare la stessa località Sorba e proseguendo ancora oltre fino a raggiungere il confine regionale. Di qui si segue tale confine in direzione sud-est ovvero andando in senso orario — e si risale con esso fino al punto in cui il confine, dopo aver seguito per un tratto il torrente Valla, se ne distacca. Si costeggia quindi il torrente fino al punto di partenza.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni all'assetto del territorio, onnché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto eteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Pareto e Spigno Monferrato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5642)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Boschi di Piancastagna e dell'alta valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dei Boschi di Piancastagna e della Alta Valle Orba, sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare (provincia di Alessandria) è di notevole interesse perché l'area appenninica individuata, tra il torrente Erro e l'Alta Valle Orba, Cassinelle e Molare, fino al confine ligure, costituisce una fascia di modesti rilievi solcati da numerosi corsi di acqua a regime torrentizio, a nord delle zone liguri del Sassello e dell'Urbe, caratterizzata in prevalenza da ampi boschi d'alto fusto e ancora relativamente integra anche sotto l'aspetto faunistico. Ha importanza geologica e naturalistica la parte occidentale dell'area costituita dalla valle del Rio Miseria nonché interesse storico il tratto nei pressi del torrente Erro dove permangono antiche strutture di mulini a pala con i relativi percorsi di collegamento. Ha carattere di notevole pregio ambientale, paesaggistico e morfologico tutta la zona dell'alta Valle dell'Orba fino alla cosidetta zona umida dell'ansa del Bricco Zerbino formatasi in seguito alla cessata attività di una diga: in questo tratto, in particolare, il singolare accostamento di ambiente

paludoso e dirupi rocciosi fornisce, oltreché motivi di interesse geologico, aspetti paesaggistici particolarmente meritevoli di salvaguardia.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

dalla frazione Cimaferle di Ponzone, all'angolo tra la strada provinciale Ponzone-Piancastagna e la strada comunale dei Ratini come individuato sulla mappa catastale si segue la provinciale in direzione di Piancastagna, attraversando la frazione predetta e continuando in direzione est. Con riferimento quindi alla carta militare 1:25.000, si oltrepassa la Cascina Battaglino e al primo bivio si segue la strada che devia verso nord-est (tralasciando pertanto quella per Piancastagna); al successivo bivio non si procede per Toleto ma si va ad incontrare, lungo l'altra strada, il confine del comune di Ponzone. Di qui si segue, per poco più di cento metri, il citato confine fra i territori di Ponzone e di Cassinelle, in direzione sud-est e, incontrato il rio Meri, poco dopo la fonte, lo si costeggia per tutto il corso di quest'ultimo sul territorio del comune di Cassinelle fino ad incontrare il confine con quello di Molare. Si risale in direzione nord-est tale confine raggiungendo la sommità del Bric Gheia e quindi verso nord-ovest quella del monte del Ratto, procedendo ancora fino a che si incrocia, prima della cascina Cappelletta, la strada che conduce alla cascina Bancarelle in direzione nord-est. Dopo Bancarelle, al primo incrocio, si piega a sud-est e ci si immette sulla strada per la Crocetta continuando nella stessa direzione fino ad incontrare la strada proveniente da S. Luca. Si segue quest'ultima verso est fino a Le Rinelle e si raggiunge in ultimo il confine regionale seguendo la mulattiera che si diparte da Le Rinelle scendendo direttamente al torrente Orba (a nord del tratto di fiume che contorna il Bricco Zerbino). Di qui si assume la linea di confine fra la Liguria e i comuni di Molare e Ponzone con andamento complessivo da est verso ovest fino ad incontrare il torrente Erro. Si costeggia questo ultimo in direzione nord fino allo sbocco del rio Miseria. Si risale quindi tale rio sino ad incontrare sulla sua sponda destra, la strada che conduce alla Cascina Parasi. Da questa si segue la strada a nord per Cimaferle e ci si innesta sulla strada comunale dei Ratini proseguendo verso nord fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto estriore del territorio dei boschi di Piancastagna e dell'Alta Valle Orba sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Boschi di Piancastagna e dell'Alta Valle Orba, sita nei comuni di Ponzone, Cassinelle e Molare (provincia di Alessandria), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla frazione Cimaferle di Ponzone, all'angolo tra la strada provinciale Ponzone- Piancastagna e la strada comunale dei Ratini - come individuato sulla mappa catastale - si segue la provinciale in direzione di Piancastagna, attraversando la frazione predetta e continuando in direzione est. Con riferimento quindi alla carta militare 1:25.000, si oltrepassa la Cascina Battaglino e al primo bivio si segue la strada che devia verso nord-est (tralasciando pertanto quella per Piancastagna); al successivo bivio non si procede per Toleto ma si va ad incontrare, lungo l'altra strada, il confine del comune di Ponzone. Di qui si segue, per poco più di cento metri, il citato confine fra i territori di Ponzone e di Cassinelle, in direzione sud-est e, incontrato il rio Meri, poco dopo la fonte, lo si costeggia per tutto il corso di quest'ultimo sul territorio del comune di Cassinelle fino ad incontrare il confine con quello di Molare. Si risale in direzione nord-est tale confine raggiungendo la sommità del Bric Gheia e quindi verso nord-ovest quella del monte del Ratto, procedendo ancora fino a che si incrocia, prima della cascina Cappelletta, la strada che conduce alla cascina Bancarelle in direzione nord-est. Dopo Bancarelle, al primo incrocio, si piega a sud-est e ci si immette sulla strada per La Crocetta continuando nella stessa direzione fino ad incontrare la strada proveniente da S. Luca. Si segue quest'ultima verso est fino a Le Rinelle e si raggiunge in ultimo il confine regionale seguendo la mulattiera che si diparte da Le Rinelle scendendo direttamente al torrente Orba (a nord del tratto di fiume che contorna il Bricco Zerbino). Di qui si assume la linea di confine fra la Liguria e i comuni di Molare e Ponzone con andamento complessivo da est verso ovest fino ad incontrare il torrente Erro. Si costeggia questo ultimo in direzione nord fino allo sbocco del rio Miseria. Si risale quindi tale rio sino ad incontrare sulla sua sponda destra, la strada che conduce alla Cascina Parasi. Da questa si segue la strada

a nord per cimaferle e ci si innesta sulla strada comunale dei Ratini proseguendo verso nord fino al punto di partenza.

In tale territorio — con eccezione dei centri delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone, Spigno Monferrato e Merana.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che: l'area della « Valle Bormida di Spigno » ricadente nei comuni di Mombaldone (Asti), Spigno Monferrato (Alessandria), Merana (Alessandria), è di notevole interesse perché, situata nella zona che comprende parte dell'alto monferrato acquese fino alle prime propaggini più orientali delle Langhe astigiane, segue il medio corso sinuoso della Bormida di Spigno (affiancato dalla statale di Val Bormida, che collega Acqui con Savona attraverso il valico ligure del Col di Cadibona), individua gli aspetti salienti di un contesto paesaggistico di particolare integrità, contraddistinto da alcuni specifici caratteri morfologici e geologici, che si integrano con tipici aspetti della zona dell'acquese, di interesse naturalistico, storico-architettonico ed agricolo. Nella zona è compreso il versante di sinistra del fiume, dal confine ligure fino verso la piana di Montechiaro d'Acqui, versante caratterizzato da pendici collinose coperte di boschi (castagni secolari e roverelle) e segnate da imponenti ed estese formazioni calancose. I terrazzamenti agrari, i molteplici esempi di architettura spontanea, nonché i resti di alcune fortificazioni completano il carattere di tale paesaggio, che costituisce la naturale cortina degli storici aggregati di Spigno e Mombaldone. L'area ingloba inoltre una parte del versante destro, comprendente il caratteristico rilievo del Monte Castello, dall'aspetto quasi a cono rovesciato, incuneato fra la Bormida e l'affluente torrente Torbo. L'area è stata già individuata nell'ambito di una più ampia previsione di parco, riguardante l'Alta Valle Bormida, che si estende nelle provincie di Asti e Alessandria.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

partendo da nord nel punto in cui il confine comunale tra Roccaverano e Mombaldone si innesta con il confine provinciale tra Asti e Alessandria, procediamo in senso orario in direzione est, seguendo detto confine sino alla intersezione con il fiume Bormida di Spigno. Costeggiamo la sinistra del fiume verso est sino ad incontrare il punto in cui vi si immette il torrente Torbo; si risale quest'ultimo lungo la sua sponda sinistra fino al punto d'incontro tra i confini comunali di Mombaldone-Montechiaro d'Acqui e Spigno, proseguendo poi lungo quello di Spigno verso sud-est e est fino a incontrare la strada vicinale per Cappella Scaletta e Santuario Turpino. Di qui ci si immette poi sulla strada comunale per Spigno in direzione sud-ovest, dalla quale, oltrepassati i tornanti in prossimità del M. Rosso, ci immettiamo nella strada secondaria che, in direzione ovest, raggiunge la statale 30 al km 57. Risaliamo la statale verso nord e giunti al bivio per Mombaldone procediamo verso sud-ovest sino al paese stesso. Si prosegue oltre in direzione ovest lungo la strada vicinale che porta a località S. Rocco, Cascina Bacina, Cappella S. Ambrogio e proseguendo verso est sino al punto di intersezione con il confine provinciale Asti-Alessandria seguendo questo fino alla ferrovia Acqui-Savona, nel comune di Spigno Monferrato. Si segue la ferrovia in direzione Savona fino alla stazione di Spigno. Di qui si segue la strada di collegamento fra la stazione predetta e la statale n. 30 di Val Bormida, lungo la quale si prosegue quindi, in direzione di Piana Crixia, fino al km 64. Giunti al confine con il comune di Merana si passa a seguire la ferrovia fino all'incontro con la strada vicinale che si diparte verso sud diretta alle case Scheia. Prima di raggiungere queste ultime si imbocca la strada che devia verso sud-ovest in direzione del bricco Roncaste. Incrociato il confine regionale si segue quest'ultimo risalendo in direzione ovest e nord-ovest e, quindi, senza mai lasciarlo fino ad incontrare il confine comunale Roccaverano-Mombaldone. Si assume quest'ultimo come limite fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopradescritto è suscettibile di rischi compromissione per

effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Bormida di Spigno ricadente nei comuni di Mombaldone (Asti), Spigno Monferrato (Alessandria), che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle individuate caratteristiche di pregio paesistico;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Valle Bormida di Spigno » ricadente nei comuni di Mombaldone (Asti), Spigno Monferrato (Alessandria), Merana (Alessandria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord nel punto in cui il confine comunale tra Roccaverano e Mombaldone si innesta con il confine provinciale tra Asti e Alessandria, procediamo in senso orario in direzione est, seguendo detto confine sino all'intersezione con il fiume Bormida di Spigno. Costeggiamo la sinistra del fiume verso est sino a incontrare il punto in cui vi si immette il torrente Torbo; si risale quest'ultimo lungo la sua sponda sinistra fino al punto d'incontro tra i confini comunali di Mombaldone-Montechiaro d'Acqui e Spigno, proseguendo poi lungo quello di Spigno verso sud-est e est fino a incontrare la strada vicinale per Cappella Scaletta e Santuario Turpino. Di qui ci si immette poi sulla strada comunale per Spigno in direzione sud-ovest, dalla quale, oltrepassati i tornanti in prossimità del M. Rosso, ci immettiamo nella strada secondaria che, in direzione ovest, raggiunge la statale 30 al km 57. Risaliamo la statale verso nord e giunti al bivio per Mombaldone procediamo verso sud ovest sino al paese stesso. Si prosegue oltre in direzione ovest lungo la strada vicinale che porta a località S. Rocco, Cascina Bacina, Cappella S. Ambrogio e proseguendo verso est sino al punto di intersezione con il confine provinciale Asti-Alessandria seguendo questo fino alla ferrovia Acqui-Savona, nel comune di Spigno Monferrato. Si segue la ferrovia in direzione Savona fino alla stazione di Spigno. Di qui si segue la strada di collegamento fra la stazione predetta e la statale n. 30 di Val Bormida, lungo la quale si prosegue quindi, in direzione di Piana Crixia, fino al km 64. Giunti al confine con il comune di Merana si passa a seguire la ferrovia fino all'incontro con la strada vicinale che si diparte verso sud diretta alle case Scheia. Prima di raggiungere queste ultime si imbocca la strada che devia verso sud-ovest in direzione del bricco Roncaste. Incrociato il confine regionale si segue quest'ultimo risalendo in direzione ovest e nord ovest e, quindi, senza mai lasciarlo fino ad incontrare il confine comunale Roccaverano-Mombaldone. Si assume quest'ultimo come limite fino al punto di partenza.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitatti delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costituito dalle fasce laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto d'Orba e Parodi Ligure.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio costituito dalle fasce laterali (per una profondità di metri 200 dall'asse viario, su ambo i lati della strada dell'Alto Monferrato

Ovadese e dei Boschi di Tramontana, ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto d'Orba e Parodi Ligure (provincia di Alessandria), riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica per le particolari caratteristiche ambientali, morfologiche, corografiche e storiche dei siti interessati. Tali aree comprendono, infatti, un tratto del percorso collinare dell'alto monferrato ovadese fra Ovada e Castelletto d'Orba, lungo la strada provinciale che tocca gli antichi e suggestivi centri di Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese e Montaldeo, oltre a un troncone che devia per Tramontana comprendendo una area boschiva relativa alle due piccole valli del rio Tramontana e del rio della Gatta, ideale ambiente per lepri, volpi, donnole, e varie specie di volatili, interessanti per la varietà della flora arborea e in cui, inoltre, si rilevano aspetti di territorio paludoso. Il percorso della strada ha carattere di eccezionalità, invece, per l'armonica integrazione degli aspetti architettonici e agricoli di questo ambiente, dove gli estesi vigneti ricoprono il susseguirsi e l'opporsi di pendii e colli mentre centri abitati, sorti in epoca medioevale arroccati intorno a torri o castelli, sul crinale o in cima ai colli, restituiscono ancor oggi la matrice dell'organizzazione territoriale feudale del Marchesato del Monferrato e sono anche segno della progressiva autonomia mantenuta da tali comuni, attraverso vicende belliche e continue variazioni di confine.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

fascia di rispetto della profondità di metri 200 dall'asse viario, su ambo i lati, lungo la strada Ovada-Mornese-Castelletto d'Orba. Il punto di partenza è stabilito lungo il tratto Tagliolo-Monferrato-Lerma, in corrispondenza del bivio per Belforte Monferrato (presso cappelletta S. Defendente). Si prosegue tale fascia in direzione est fino a Mornese e quindi in direzione nord-ovest fino al bivio per Parodi e Tramontana. Di qui si individuano due tronconi. Il primo prosegue lungo la strada che conduce a Montaldeo e Castelletto d'Orba fino ad incontrare, in prossimità di quest'ultimo abitato, la strada per il cimitero che taglia in direzione nord, continuando poi, a seguire in senso orario il bordo della strada comunale dal cimitero di Castelletto prosegue verso S. Cristoforo e andando così a ricongiungersi con il limite destro dei 200 metri della strada oggetto di vincolo. Il limite di sinistra di tale strada si interrompe in corrispondenza della ideale linea di congiunzione fra tale limite e il sopra detto bivio per il cimitero. Il secondo troncone è costituito da analoga fascia di rispetto lungo la strada per Tramontana, a partire dal bivio predetto (fra Mornese e Montaldeo), prima in direzione nord-est e, subito dopo, in direzione nord, fino alla biforcazione presso Cascina Barbatta. Di qui il troncone predetto si allarga per contenere una più ampia area. A partire dal limite di sinistra della fascia di rispetto, si prosegue in senso orario lungo la strada per il centro abitato di Tramontana fino al nucleo di S. Rocco e di qui si piega lungo la vicinale per Avezzona ove si incontra il confine comunale di Tramontana. Si segue quest'ultimo in direzione nord e, quindi, in direzione est dopo cascina Bosio, concordemente all'andamento del torrente Albedosa; si piega infine a sud, dopo lo sbocco del Rio delle Moie, seguendo il torrente sopracitato dopo aver lasciato il confine comunale predetto. Si passa infine a risalire il rio di Parodi fino al punto in cui si incontra una mulattiera che piega a ovest e conduce a S. Vincenzo (a sud di Tramontanino), consentendo, pertanto, il ricongiungimento con il limite destro della fascia di rispetto già lasciato;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo, tale da alterare le possibilità di visuali panoramiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costituito dalle fasce laterali della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente, siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio costituito dalle fasce laterali (per una profondità di metri 200 dall'asse viario, su ambo i lati) della strada dell'Alto Monferrato Ovadese e dai Boschi di Tramontana, ricadente nei comuni di Tagliolo Monferrato, Lerma, Mornese, Montaldeo, Castelletto d'Orba e Parodi Ligure (provincia di Alessandria), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

fascia di rispetto della profondità di metri 200 dall'asse viario, su ambo i lati, lungo la strada Ovada-Mornese-Castelletto d'Orba. Il punto di partenza è stabilito lungo il tratto Tagliolo-Monferrato-Lerma, in corri-

spondenza del bivio per Belforte Monferrato (presso cappelletta S. Defendente). Si prosegue tale fascia in direzione est fino a Mornese e quindi in direzione nord-ovest fino al bivio per Parodi e Tramontana. Di qui si individuano due tronconi. Il primo prosegue lungo la strada che conduce a Montaldeo e Castelletto d'Orba fino ad incontrare, in prossimità di quest'ultimo abitato, la strada per il cimitero che taglia in direzione nord, continuando poi, a seguire in senso orario il bordo della strada comunale dal cimitero di Castelletto prosegue verso S. Cristoforo e andando così a ricongiungersi con il limite destro dei 200 metri della strada oggetto di vincolo. Il limite di sinistra di tale strada si interrompe in corrispondenza della ideale linea di congiunzione fra tale limite e il sopra detto bivio per il cimitero. Il secondo troncone è costituito da analoga fascia di rispetto lungo la strada per Tramontana, a partire dal bivio predetto (fra Mornese e Montaldeo), prima in direzione nord-est e, subito dopo, in direzione nord, fino alla biforcazione presso Cascina Barbatta. Di qui il troncone predetto si allarga per contenere una più ampia area. A partire dal limite di sinistra della fascia di rispetto, si prosegue in senso orario lungo la strada per il centro abitato di Tramontana fino al nucleo di S. Rocco e di qui si piega lungo la vicinale per Avezzona ove si incontra il confine comunale di Tramontana. Si segue quest'ultimo in direzione nord e, quindi, in direzione est dopo cascina Bosio, concordemente all'andamento del torrente Albedosa; si piega infine a sud, dopo lo sbocco del Rio delle Moie, seguendo il torrente sopracitato dopo aver lasciato il confine comunale predetto. Si passa infine a risalire il rio di Parodi fino al punto in cui si incontra una mulattiera che piega a ovest e conduce a S. Vincenzo (a sud di Tramontanino), consentendo, pertanto, il ricongiungimento con il limite destro della fascia di rispetto già lasciato.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio delle Alte Valli Borbera e Curone, sito nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure (provincia di Alessandria) è di notevole interesse perché, riguardante l'alto corso del Borbera e del Curone, con le ramificazioni di numerose valli secondarie, fortemente modellate dai loro affluenti torrentizi, è attraversato e concluso a sud dall'ampio arco montuoso che, prima fa da spartiacque dei due bacini e, quindi, prosegue quale coronamento dell'alta val Borbera, costituendo confine sud-orientale del Piemonte. Tale arco è costituito da una serie di rilievi appenninici, oltrepassanti per lo più i 1500 metri, di cui sono capisaldi i monti Giarolo, Coserone, Ebro, Tre Croci, Antola, per taluni dei quali, come il M. Brio, l'interesse paesaggistico riveste a carattere di eccezionalità per le panoramiche viste che spaziano dall'arco alpino al mar Ligure; così come è emblema di questo paesaggio il Monte Chiappo ove si incontrano le tre province di Pavia, Piacenza e Alessandria. Carattere distintivo del territorio è il possedere vasti lembi di natura selvaggia, ricca soprattutto dal punto di vista botanico e faunistico. Notevoli faggete e praterie contraddistinguono i rilievi sopra gli 800 metri, boscomisto di castagno e rovere le zone ai livelli inferiori, mentre si segnala inoltre la straordinaria fioritura del Monte Antola, ricca di specie diverse, talune protette dalla legge, e quella di narcisi del Monte Brio; specie comunque abbastanza diffuse in tutta la zona (primule, genziane, minitos, ranuncoli, narcisi, archidacee, il giglio martagone e il giglio rosso di S. Giovanni). Falconidi, gufi, civette, la rara pernice rossa e l'allodola si trovano nei boschi, e, lungo le sponde dei torrenti, il raro merlo acquaiolo e il martinpescatore. L'area prescelta si conclude a nord comprendendo il notevole anfiteatro di colline a prati e boschi che scende verso Fabbrica Curone, ove sono disseminati Caldirola, Brussi, Forotondo e Selvapiana.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

all'incontro fra la provinciale proveniente da Fabbrica Curone in direzione sud e il torrente Braiga, affluente del Curone, si segue tale torrente fino al confine regionale con la Lombardia. Di qui si prosegue lungo tale confine in direzione sud e sud-ovest per tutto il tratto fino al M. Chiappo dove si incontrano i confini della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Si prosegue quindi lungo il confine Regionale tra Piemonte ed Emilia sempre in direzione sud e quindi lungo quello fra Piemonte e Liguria procedendo in seguito verso ovest e risalendo poi in direzione

nord fino a S. Fermo (quota 1177) nel punto in cui si incontra il confine tra i comuni di Mongiardino e Carrega, da S. Fermo si procede in direzione nord-est lungo la mulattiera che conduce a Dova superiore e quindi lungo la strada che porta a Dova inferiore fino ad incontrare il Rio Rivara, lungo il quale si scende fino ad incontrare il confine comunale fra Cobella e Mongiardino. Si segue tale confine in direzione nord concordemente all'andamento del torrente Gordenella continuando lungo quest'ultimo fino al torrente Borbera, di qui passando sul versante di sinistra del Borbera si sale mediante mulattiera a Cornareto. Da Cornareto si prosegue sempre verso nord fino a raggiungere la frazione Costa di Cabella e si passa a seguire la strada comunale fino a Piuzzo proseguendo oltre sempre in senso orario lungo la strada che conduce alla Malga di Costa Rivazza e quindi lungo il sentiero che, passata la fontana del Pascolo, prosegue in quest'ultima lungo l'altro versante del torrente Liassa. Combaciando a partire dalla quota 1538 col confine comunale tra Cobella e Rocchetta Ligure; si segue tale confine in direzione ovest fino alla quota 1180 poco sopra il Pian delle Meleghe, da tale quota si prende nuovamente la mulattiera in direzione ovest che scesa al citato Pian delle Meleghe conduce fino a Figino. Da Figino si raggiunge direttamente S. Maria percorrendo la mulattiera che attraversa il torrente Albirola. Da S. Maria si segue la strada per Vendersi; da Vendersi si percorre la comunale che si collega alla strada proveniente da Cantalupe Ligure risalendo poi lungo quest'ultima fino a Pallavicino e al successivo Borgo Adorno. Da quest'ultima località si prosegue in direzione nord-est per Giarole, per Serbare, per Gregassi fino ad incontrare Serra da cui si procede a Morigliassi fino all'incontro con la provinciale proveniente da Fabbrica Curone. Da Morigliassi si percorre la predetta Statale verso nord in direzione di Fabbrica Curone, arrivando ad incontrare il torrente Braiga presso le Case Bastardini, ovvero il punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Alte Valli Borbera e Curone sito nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni. l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle Alte Valli Borbera e Curone, sito nei comuni di Cabella Ligure, Mongiardino Ligure e Carrega Ligure (provincia di Alessandria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

all'incontro fra la provinciale proveniente da Fabbrica Curone in direzione sud e il torrente Braiga, affluente del Curone, si segue tale torrente fino al confine regionale con la Lombardia. Di qui si prosegue lungo tale confine in direzione sud e sud-ovest per tutto il tratto fino al M. Chiappo dove si incontrano i confini della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Si prosegue quindi lungo il confine regionale tra Piemonte e Emilia sempre in direzione sud e quindi lungo quello fra Piemonte e Liguria procedendo in seguito verso ovest e risalendo poi in direzione nord fino a S. Fermo (quota 1177) nel punto in cui si incontra il confine tra i comuni di Mongiardino Ligure e Carrega Ligure, da S. Fermo si procede in direzione nord-est lungo la mulattiera che conduce a Dova superiore e quindi lungo la strada che porta a Dova inferiore fino ad incontrare il Rio Rivara, lungo il quale si scende fino ad incontrare il confine comunale fra Cobella e Mongiardino. Si segue tale confine in direzione nord concordemente all'andamento del torrente Gordenella continuando lungo quest'ultimo fino al torrente Borbera di qui passando sul versante di sinistra del Borbera e si sale mediannte mulattiera a Cornareto. Da Cornareto si prosegue sempre verso nord fino a raggiungere la frazione Costa di Cabella e si passa a seguire la strada comunale fino a Piuzzo proseguendo oltre sempre in senso orario lungo la strada che conduce alla Malga di Costa Rivazza e quindi lungo il sentiero che, passata la fontana del Pascolo, prosegue in quest'ultima lungo l'altro versante del torrente Liassa. Combaciando a partire dalla quota 1538 col confine comunale tra Cobella e Rocchetta Ligure; si segue tale confine in direzione ovest fino alla quota 1180 poco sopra il Pian delle Meleghe, da tale quota si prende nuovamente la mulattiera in direzione ovest che scesa dal citato Pian delle Meleghe conduce fino a Figino. Da Figino si raggiunge direttamente S. Maria percorrendo la mulattiera che attraversa il torrente Albirola. Da S. Maria si segue la strada per Vendersi; da Vendersi si percorre la comunale che si collega alla strada proveniente da Cantalupe Ligure risalendo poi lungo quest'ultima fino a Pallavicino e al successivo Borgo Adorno. Da quest'ultima località si prosegue in direzione nord-est per Giarole, per Serbare, per Gregassi fino ad incontrare Serra da cui si procede a Morigliassi fino all'incontro con la provinciale proveniente

da Fabbrica Curone. Da Morigliassi si percorre la predetta Statale verso nord in direzione di Fabbrica Curone, arrivando a incontrare il torrente Braiga presso le Case Bastardini, ovvero il punto di partenza.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio ,nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5646)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del monte Bracco sita nei comuni Envie, Barge, Sanfront, Rifredo e Revello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il « Monte Bracco » la cui superficie ricade nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifredo, Revello (Cuneo) e di notevole interesse per la sua posizione dominante sulla Valle Po sovrastando parte del corso del fiume. Sulla cima del monte sorge la Certosa della Trappa di notevole interesse monumentale. Ricca di quadri paesaggistici di rilevante bellezza è la strada di accesso dalla Trappa che occorre tutelare da indiscriminati interventi edilizi che ne verrebbero a stravolgere il valore ambientale.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

iniziando dalla frazione S. Martino in territorio comunale di Barge, si segue poi l'asse stradale Barge-Envie con andamento sud-est e quindi a sud fino al centro abitato di Envie per poi proseguire sulla medesima strada sino a Revello; qui, attraversando il centro abitato prosegue con direzione ovest e sud-ovest e quindi ovest l'asse stradale della Revello Sanfront. Nel centro di quest'ultima si segue la strada Sanfront-Paesana e attraversato il centro abitato di Paesana si prosegue sull'asse stradale Paesana-Barge con direzione nord-est attraversando il centro di Barge. Si prosegue quindi in direzione Envie, fino a raggiungere frazione San Martino, punto di partenza della perimetrazione. (Per le strade citate per confine si intenda la linea di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'area del Massiccio del Monte Bracco è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilize quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del massiccio del Monte Bracco sito nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo, Revello (Cuneo) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni ,l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di usi del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporeaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientale e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Massiccio del Monte Bracco » sito nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo, Revello (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge del 29 giugno 1939 n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

Iniziando dalla frazione S. Martino in territorio comunale di Barge, si segue poi l'asse stradale Barge-Envie con andamento sud-est e quindi a sud fino al centro abitato di Envie per poi proseguire sulla medesima strada sino a Revello; qui, attraversando il centro abitato, prosegue con direzione ovest e sud-ovest e

quindi ovest l'asse stradale della Ravello-Sanfront. Nel centro di quest'ultima si segue la strada Sanfront-Paesana e attraversato il centro abitato di Paesana si prosegue sull'asse stradale Paesana Barge con direzione nord-est attraversando il centro di Barge. Si prosegue quindi in direzione Envie, fino a raggiungere frazione S. Martino, punto di partenza della perimetrazione. (Per le strade citate per confine si intenda la linea di mezzeria delle stesse).

In tale territorio, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente l'area collinare e il centro storico di Saluzzo, sita nei comuni di Saluzzo e Castellar.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 8 marzo 1963 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1963) una zona sita nel comune di Saluzzo (Cuneo) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, con la sua riposante vegetazione, i sentiere agresti ed i villini padronali compone, unitamente all'abitato di Saluzzo Alta, un insieme paesistico di notevole importanza estetico-tradizionale, nonché un quadro naturale di indiscusso valore.

Tale zona è così delimitata:

a nord la via Valoria inferiore dalla particella n. 160 del foglio 82 sino alla particella n. 142 dello stesso foglio; la via Sopra le Murà, dalla particella n. 142 suddetta sino alla particella n. 130 dello stesso foglio; le particelle 130 e 129 dello stesso foglio: indi l'ultimo tratto di via Valoria inferiore sino allo sbocco di piazza Castello.

A ovest la strada comunale superiore di Manta detta S. Bernardino fino alla via Matteo Olivero.

A sud la via Matteo Olivero per tutto il suo sviluppo sino alla strada comunale inferiore di Manta: il tratto di strada comunale inferiore di Manta, dalla via Matteo Olivero fino all'imbocco della via Trieste (Villino Fornera); la via Trieste sino ai fabbricati INA-Casa.

A est: il limite ovest di proprietà INA-Casa tra la via Trieste e la via Battista Gorla; la via Battista Gorla fino al corso IV Novembre; la via Todini fino al limite nord della particella catastale 385 del foglio 75; il confine nord delle particelle 385 e 404 del foglio 75; la via Mario Mortara sino a via Mons. Savio, il tratto di via Mons. Savio sino al vicolo del Follone; il vicolo del Follone; sino a via Bodoni; il limite ovest del fabbricato che sorge in particella n. 160 del foglio 82 sino alla via Valoria Inferiore.

Considerato che una più ampia zona comprendente l'area collinare e il centro storico di Saluzzo, ricadente nei comuni di Saluzzo e Castellar (Cuneo) riveste notevole interesse per l'importanza estetico-tradizionale, ambientale-paesaggistico, storico-monumentale nonché come quadro naturale di indiscusso valore.

Tale zona, godibile da numerosi luoghi di belvedere accessibili al pubblico è così delimitata:

partendo dalla piazza Cesare Battisti il perimetro prosegue ininterrotto per corso Piemonte, corso Italia, via Spielberg, risale a destra per corso IV Novembre fino a saldarsi, sulla via Michele Todino, al confine del vincolo 1497 già esistente; ricalca questo per via G. B. Goria e via Trieste proseguendo quindi in direzione sud lungo la via Inferiore di Manta, staccandosi dal confine del vincolo decreto ministeriale 8 marzo 1963, sino al punto in cui questa incrocia il confine comunale Saluzzo-Manta, ne segue il percorso in direzione ovest-sud-ovest fino all'incrocio fra le delimitazioni dei confini dei comuni Saluzzo, Manta e Pagno; qui piega a nord-ovest seguendo il confine comunale Saluzzo-Pagno fino all'incrocio delle delimitazioni dei comuni Saluzzo-Pagno-Castellar. Poi piega a est-nord-est seguendo il confine comunale Castellar-Saluzzo sino al punto in cui questo giunge all'altezza della strada per le Cascinasse, qui piega su detta strada in direzione nord-ovest sino al torrente Bronda in direzione nord-est, ne segue il corso verso valle sino all'incrocio con la strada che congiunge le frazioni di S. Lorenzo con Borgo Po. Qui seguendo detta strada in direzione est in località S. Lazzaro si congiunge con la strada Saluzzo-Pagno, e ne segue il tracciato in direzione nord-est sino alla piazza Cesare Battisti.

Per strade e piazze sopracitate s'intenda come confine l'asse di mezzeria);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che si richiede attualmente di am-

pliare il territorio protetto, comprendendo e ribadendo il vincolo già imposto, in quanto sono in fase di redazioni, da parte del comune di Saluzzo, strumenti urbanistici esecutivi che verrebbero a compromettere in modo sostanziale un insieme paesistico di notevole importanza.

Risulta pertanto indispensabile provvedere alla redazione di piani paesistici specifici che tengano conto dell'importanza del sito costituito dal centro storico e dall'area collinare che ad esso si salda, che insieme rappresentano un unicum fra i più interessanti del territorio piemontese;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona collinare e del centro storico di Saluzzo che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona collinare e il centro storico di Saluzzo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona comprendente l'area collinare e il centro storico di Saluzzo, ricadente nei comuni di Saluzzo e Castellar (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla piazza Cesare Battisti il perimetro prosgeue ininterrotto per corso Piemonte, corso Italia, via Spielberg, risale a destra per corso IV Novembre fino a saldarsi, sulla via Michele Todino, al confine del vincolo 1497 già esistente; ricalca questo per via G.B. Goria e via Trieste proseguendo quindi in direzione sul lungo la via Inferiore di Manta, staccandosi dal confine del vincolo decreto ministeriale 8 marzo 1963, sino al punto in cui questa incrocia il confine comunale Saluzzo-Manta, ne segue il percorso in direzione ovest-sud-ovest fino all'incrocio fra le delimitazioni dei confini dei comuni Saluzzo, Manta e Pagno; qui piega a nord-ovest seguendo il confine comunale Saluzzo-Pagno fino all'incrocio delle delimitazioni dei comuni Saluzzo-Pagno-Castellar.

Poi piega a est-nord-est seguendo il confine comunale Castellar-Saluzzo sino al punto in qui questo giunge all'altezza della strada per le Cascinasse, qui piega su detta strada in direzione nord-ovest sino al torrente Bronda in direzione nord-est, ne segue il corso verso valle sino all'incrocio con la strada che congiunge le erazioni di S. Lorenzo con Borgo Po, qui seguendo detta strada in direzione est in località S. Lazzaro si congiunge con la strada Saluzzo-Pagno e ne segue il tracciato in direzione nord-est sino alla piazza Cesare Battisti. (Per strade e piazze sopracitate s'intenda come confine l'asse di mezzeria).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5648)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna sita nel comune di Garessio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazeztta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna sita nel comune di Garessio (provincia di Cuneo) è di notevole interesse perché l'area interessata, comprendente cime fino ai 2100 m è notevolissima sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico. E' caratterizzata inoltre dalla presenza del Castello di Casotto, antica Certosa fondata nel secolo XI-XII, distrutta da un incendio nel 1566 e ricostruita dal Vittone nel 1754 per i Savoia. L'indiscusso valore architettonico del complesso è sottolineato ulteriormente dall'ambiente naturale in cui è inserito, dando vita pertanto a un quadro d'insieme di notevole valore paesaggistico. La continuità di rocce calcaree e silicee, l'abbondanza dei ghiaioni e delle rupi, la presenza di microambienti diversissimi e le particolari condizioni climatiche (ma-

rino-continentali miste) hanno favorito un abbondante e molto vario sviluppo vegetativo comprendente circa 400 entità.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro delle linee di confine comunale fra i comuni di Garessio, Piola e Viola, prosegue quindi in direzione est-sud-est; seguendo il confine Saluzzo-Priola fino all'incontro della s.s. n. 28 (Fossano-Imperia), continua coincidendo col percorso di detta statale fino al km 46 dove, con angolo a 90° piega a ovest per 1 km. Prosegue, quindi in direzione sud sempre a distanza di 1 km dalla strada statale n. 28, fino al km 49, quando oltrepassata la frazione di Borgo Ponte si ricongiunge al percorso della statale che segue fino al km 54, dove piega a nord per seguire la linea di confine comunale fra Garessio e Ormea; linea che, con direzione est-nord-est, prosegue fino al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Ormea, Pamparato, quindi piegando in direzione ovest-nord-ovest, prosegue lungo il percorso del confine comunale Garessio-Pamparato, fino al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Pamparato, Viola, superato questo in direzione ovest, segue la linea di confine fra i comuni di Garessio e Viola fino a chiudersi al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Priola e Viola. (Per le strade citate la linea di confine s'intenda coincidente sulla mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è minacciata da una previsione di massicci insediamenti di edilizia turistica, previsione accolta in P.R.G., approvato nonostante pareri contrari. Per circa un decimo della volumetria in progetto gli edifici residenziali di località Colla sono già stati realizzati in modo o in parte abusivo, con effetti ambientali negativi. E' indispensabile pertanto l'adozione di specifici ed attenti piani paesaggistici a salvaguardia delle aree attualmente non ancora compromesse;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna sita nel comune di Garessio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Colla di Casotto e di Alpe di Perabruna nel comune di Garessio (provincia di Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

La perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro delle linee di confine comunale fra i comuni di Garessio, Priola e Viola, prosegue quindi in direzione est-sud-est; seguendo il confine Saluzzo-Priola, fino all'incontro della s.s. n. 28 (Fossano-Imperia), continua coincidendo col percorso di detta statale fino al km 46 dove, con angolo 90° piega a ovest per 1 km. Prosegue, quindi in direzione sud sempre a distanza di 1 km dalla strada statale n. 28, fino al km 49, quando oltrepassata la frazione di Borgo Ponte si ricongiunge al percorso della statale che segue fino al km 54, dove piega a nord per seguire la linea di confine comunale fra Garessio e Ormea; linea che, con direzione est-nord-est, prosegue fino al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Ormea, Pamparato, quindi piegando in direzione ovest-nord-ovest, prosegue lungo il percorso del confine comunale Garessio-Pamparato, fino al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Pamparato, Viola, superato questo in direzione ovest, segue la linea di confine fra i comuni di Garessio e Viola fino a chiudersi al punto d'incontro dei confini comunali di Garessio, Priola e Viola. (Per le strade citate la linea di confine s'intenda coincidente sulla mezzeria delle stesse);.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Garessio e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5649)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo, sita nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo (frazione di Bra), ricadente nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra (provincia di Cuneo) riveste notevole interesse per l'insieme dei rilevanti aspetti di tipo ambientale, paesaggistico, naturale, monumentale, storico e archeologico che vi coesistono.

L'area comprende il centro abitato di Pollenzo sorto sui resti di un importante centro romano Pollentia; caratteristico è l'andamento anulare degli uffici sorti sui resti dell'anfiteatro romano (di cui inglobano anche parte delle murature). Nella parte sud-est dell'abitato si apre la piazza Vittorio Emanuele II, a portici sui due lati, sulla quale prospetta la neogotica chiesa di San Vittore, edificata da Ernesto Melano per volontà di Carlo Alberto. Di fronte si apre l'ingresso della Tenuta Reale, già dei Savoia, dove all'interno dell'ampio parco sorge il Castello, che costruito sui resti di un precedente maniero trecentesco, si presenta oggi in forme neogotiche secondo il rifacimento voluto sempre da Carlo Alberto. La Tenuta è nata come sperimentale sistemazione ottocentesca dei terreni prospicienti il Tanaro.

Tale area godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata (da nord in senso orario):

dal punto di incontro della linea di confine comunale fra Bra e La Morra coincidente col ponte sul fiume Tanaro posto sulla strada provinciale di San Martino poi prosegue in direzione ovest e sud-ovest lungo il corso del fiume Tanaro oltrepassando la linea di confine comunale tra Cherasco e La Morra fino a raggiungere il secondo punto di incontro del confine comunale tra Cherasco e Bra sul fiume Tanaro coincidente con il vertice meridionale del mappale 14 foglio LXVI del catasto terreni di Bra. Prosegue in direzione ovest e sud-ovest lungo la riva del fiume Tanaro fino ai confini del mappale 6 foglio CXI del catasto terreni del comune di Cherasco; risale in direzione ovest e nord-ovest lungo i mappali 5, 14 e 7 del catasto terreni, foglio CXI del comune di Cherasco fino al punto di incontro con la linea di confine comunale fra Cherasco e Bra (per confine si intende il perimetro esterno dei mappali verso il comune di Cherasco), superato il confine risale in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Roreto-Pollenzo sul confine esterno del mappale n. 7, del foglio n. LXV e n. 9 del foglio LXIV del catasto terreni del comune di Bra. Di qui prosegue in direzione ovest-nord-ovest fino ad incontrare nell'abitato di Pollenzo, la via Dante Alighieri che segue in direzione nord fino all'incontro con la via Nazario Sauro; prosegue quindi sul tracciato di questa fino all'incrocio con la strada provinciale di San Martino, per curvare in direzione ovest, secondo il tracciato della provinciale fino a richiudersi sul ponte di Tanaro. (per le strade e vie citate si intenda come confine la linea di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è soggetta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'insieme dei rilevanti interessi di tipo ambientale paesaggisetico, naturale, monumentale, storico e archeologico richiede l'ndispensabile necessità di tutelare con un piano paesaggistico spicifico il territorio individuato;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del piano della Tenuta ex Reale, del centro storico di Pollenzo che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Tenuta ex Reale, del centro storico di Pollenzo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraespote sragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'aera della Tenuta ex Reale e del centro storico di Pollenzo (frazione di Bra) ricadente nei comuni di Bra, Cherasco e La Morra (provincia di Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

dal punto di incontro della linea di confine comunale fra Bra e La Morra coincidente col ponte sul fiume Tanaro posto sulla strada provinciale di San Martino poi prosegue in direzione ovest e sud-ovest lungo il

corso del fiume Tanaro oltrepassando la linea di confine comunale tra Cherasco e La Morra fino a raggiungere il secondo punto di incontro del confine comunale tra Cherasco e Bra sul fiume Tanaro coincidente con il vertice meridionale del mappale 14, foglio LXVI, del catasto terreni di Bra. Prosegue in direzione ovest e sud-ovest lungo la riva del fiume Tanaro fino ai confini del mappale 6 foglio CXI del catasto terreni del comune di Cherasco; risale in direzione ovest e nord-ovest lungo i mappali 5, 14 e 7 del catasto terreni, foglio CXI, del comune di Cherasco fino al punto di incontro con la linea di confine comunale fra Cherasco e Bra (per confine si intende il perimetro esterno dei mappali verso il comune di Cherasco), superato il confine risale in direzione nord-ovest fino ad incontrare la strada provinciale Roreto-Pollenzo sul confine esterno del mappale n. 7, del foglio n. LXV e n. 9 del foglio LXIV del catasto terreni del comune di Bra. Di qui prosegue in direzione ovest-nord-ovest fino ad incontrare nell'abitato di Pollenzo, la via Dante Alighieri che segue in direzione nord fino all'incontro con la via Nazario Sauro; prosegue quindi sul tracciato di questa fino all'incrocio con la strada provinciale di San Martino, per curvare in direzione ovest, secondo il tracciato della provinciale fino a richiudersi sul ponte del Tanaro. (Per le strade e vie citate si intenda come confine la linea di mezzeria delle stesse).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5650)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Altura del Castello di Gorzegno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'Altura del Castello di Gorzegno (provincia di Cuneo) riveste notevole interesse ambientale perché l'area in questione, modesto rilievo collinare, contornata dal fiume Bormida, è caratterizzata dai ruderi di un complesso castellano, di edificazione medioevale ma ampiamente rimaneggiato nel XVI secolo, che conferiscono al sito fascino e spiccato richiamo paesaggistico.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

La perimetrazione segue in direzione est il tracciato della linea di divisione fra mappali 193 e 205 foglio 18 del catasto terreni di Gorzegno dal punto d'incontro sulla strada vicinale Sorgenti all'incrocio con la strada del Molino seguendo quindi il tracciato di quest'ultima in direzione sud fino all'incontro con la strada Vicinale degli Orti; prosegue quindi sul tracciato di questa fino alla linea di confine fra i mappali 150 e 148 con i mappali 147, 297, 140 e 296, foglio 18; attraversata quindi la strada comunale prosegue in direzione ovest-nord-ovest sulla linea esterna (cioè verso il concentrico di Gorzegno) dei mappali 203 e 205 foglio 4 fino ad incontrare ed attraversare la strada vicinale Sorgenti per ricongiungersi alla linea di divisione fra i mappali 193 e 205 foglio 18 per le strade citate s'intende la linea di confine coincidente con l'asse di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che è opportuno garantire per tale territorio le migliori condizioni di tutela per impedire che possano essere effettuati lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta, in quanto, in particolare sul terreno immediatamente adiacente a quello su cui insistono i ruderi del Castello è stata iniziata l'edificazione di una villa su licenza edilizia rilasciato nel 1973. I lavori attualmente risultano sospesi a seguito dell'intervento della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte. L'area adiacente ai ruderi, solo se non intaccata da alcuna compromissione edilizia, può mantenere il notevolissimo interesse ambientale e paesaggistico che attualmente riveste;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio dell'Altura del Castello di Gorzegno che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuata;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue va-

ste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dell'Altura del Castello di Gorzegno, sita nel comune di Gorzegno (provincia di Cuneo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legg e29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione segue in direzione est il tracciato della linea di divisione fra mappali 193 e 205 foglio 18 del catasto terreni di Gorzegno dal punto d'incontro sulla strada vicinale Sorgenti all'incrocio con la strada del Molino seguendo quindi il tracciato di quest'ultima in direzione sud fino all'incontro con la strada vicinale degli Orti; prosegue quindi sul tracciato di questa fino alla linea di confine fra i mappali 150 e 148 con i mappali 147, 297, 140 e 296, foglio 18; attraversata quindi la strada comunale prosegue in direzione ovest-nord-ovest sulla linea esterna (cioè verso il concentrico di Gorzegno) dei mappali n. 203 e 205, foglio 4 fino ad incontrare ed attraversare la strada vicinale Sorgenti per ricongiungersi alla linea di divisione fra i mappali 193 e 205, foglio 18. (Per le strade citate s'intenda la linea di confine coincidente con l'asse di mezzeria delle stesse).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo del comune di Gorzegno e che altra copia della *Gazeztta Ufficiale* stesse, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5651)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Conca di Castelmagno sita nel comune di Castelmagno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Conca di Castelmagno, sita nel comune di Castelmagno (provincia di Cuneo) è di notevole interesse perché formata dalla parte terminale del bacino idrografico del torrente Grana, costituisce ambiente eccezionale che compendia tutte le caratteristiche più significative della morfologia dell'ambiente alpino occidentale costituente parte della provincia di Cuneo a sud del Monviso. Il comune di Castelmagno comprende diverse frazioni di cui Campomolino è la sede amministrativa; frazioni caratterizzate dalla loro particolare ubicazione ora arroccate in posizione strategica, ora armonicamente inserite tra i pascoli e i boschi che connotano l'intero territorio comunale. Le rustiche baite sono affacciate su stretti e tortuosi percorsi che si aprono d'improvviso in pittoresche piazzette o in squarci prospettici di eccezionale valore paesaggistico costituenti nel complesso un quadro naturale di eccezionale rilevanza. A monte della frazione Chiappi sorge il Santuario di S. Magno. L'edificio religioso visibile da ogni lato della conca, domina l'intero spazio costituendo continuo riferimento all'occhio del visitatore e inserendosi nel tempo stesso armonicamente nella corona montuosa;

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

partendo dalla strada di accesso a Campomolino, capoluogo del comune, proveniente da Pradleves, prosegue verso nord seguendo il tracciato di confine fra il comune di Castelmagno e quello di Pradleves fino alla punta di Mezzogiorno (m 2006), di qui, piegando verso ovest fino a toccare il monte Chialvo (m 2521) coincide con la linea di confine che separa il comune di Castelmagno dal comune di Cartignano; dal monte Chialvo proseguendo in direzione est fino alla Rocca della Cernauda (m 2284) segue i confini fra il comune di Castelmagno e quello di S. Damiano Macra; dalla Rocca della Cernauda, in direzione su-est fino al monte Tibert (m 2616) segue i confini territoriali fra Castelmagno e Celle di Magra; dal monte Tibert scende verso sud lungo la linea di confine fra Castelmagno e Marmora fino a raggiungere il punto di incontro dei confini di Castelmagno, Marmora e Demonte; di qui, proseguendo sulla linea di confine territoriale fra i comuni di Castelmagno e Demonte, prosegue in direzione est fino al monte Bram (m 2357) dove convergono i confini comunali di Castelmagno, Demonte e Pradleves; dal monte Bram, risale in direzione nord

seguendo la linea di confine fra Castelmagno e Pradleves fino a richiudersi al punto di incontro con la strada di accesso al capoluogo del comune;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per le straordinarie connotazioni morfologiche ed ambientali di questa regione montuosa occorre prevedere appositi strumenti che ne tutelino l'integrità, vista la già grave compromissione determinata dall'edificazione dell'albergo Edelwais, sottostante al Santuario, in un'area che era totalmente priva di costruzioni e dove emergeva unicamente la mole del Santuario stesso;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Conca di Castelmagno, nel comune di Castelmagno che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Conca di Castelmagno, sita nel comune di Castelmagno (provincia di Cuneo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada di accesso a Campomolino, capoluogo del comune, proveniente da Pradleves, prosegue verso nord seguendo il tracciato di confine fra il comune di Castelmagno e quello di Pradleves fino alla punta di Mezzogiorno (m 2006), di qui, piegando verso ovest fino a toccare il monte Chialvo (m 2521) coincide con la linea di confine che separa il comune di Castelmagno dal comune di Cartignano; dal monte Chialvo proseguendo in direzione est fino alla Rocca della Cernauda (m 2284) segue i confini fra il comune di Castelmagno e quello di S. Damiano Macra; dalla Rocca della Cernauda, in direzione sud-est fino al monte Tibert (m 2616) segue i confini territoriali fra Castelmagno e Celle di Magra; dal monte Tibert scende verso sud lungo la linea di confine fra Castelmagno e Marmora fino a raggiungere il punto di incontro dei confini di Castelmagno, Marmora e Demonte; di qui, proseguendo sulla linea di confine territoriale fra i comuni di Castelmagno e Demonte, prosegue in direzione est fino al monte Bram (m 2357) dove convergono i confini comunali di Castelmagno, Demonte e Pradleves; dal monte Bram, risale in direzione nord seguendo la linea di confine fra Castelmagno e Pradleves fino a richiudersi al punto di incontro con la strada di accesso al capoluogo del comune.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5652)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio denominato I Ciciu ricadente nel comune di Villar San Costanzo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che « I Ciciu » e l'area intorno al complesso di San Costanzo al Monte, ricadente nel comune di Villar San Costanzo (provincia di Cuneo) sono di notevole interesse perché sono caratterizzati nella porzione ad est in Regione Pragamonti, da piramidi di erosione, denominate localmente « Ciciu », grossi massi a forma di fungo che connotano in modo del tutto particolare l'ambiente circostante. L'area carat-

terizzata, inoltre, da notevolissimi scorci panoramici, include anche il complesso di San Costanzo al Monte, formato dalla chiesa, notevolissimo esempio di architettura romanica (sec. XII) di cui la porzione absidale costituisce l'elemento più eclatante, e dagli edifici abbaziali annessi, situato nelle pendici boschive del Monte San Bernardo che divide i comuni di Dronero e Villar S. Costanzo in un ambiente naturale ancora incontaminato di consistente valore paesaggistico;

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dalla cima del monte S. Bernardo che costituisce anche il punto di incontro dei confini comunali fra Villar S. Costanzo, Roccabruna e Valmala, prosegue quindi in direzione nord, per un piccolo tratto coincidente con la linea di confine tra i comuni di Villar S. Costanzo e Valmala fino al punto di incontro di questa con il confine di Busca, di qui segue la linea di confine comunale fra Villar S. Costanzo e Busca fino ad incontrare il punto di incrocio con la linea ideale di livello a quota 1018 m e con la mulattiera, che conduce, scendendo verso sud a Rivoira, di qui segue il percorso di detta mulattiera, che procedendo sempre in direzione sud, passa in adiacenza alle Cascine S. Bernardo Pellerina, Combale, superata quest'ultima piega in direzione ovest coincidendo col percorso della strada che porta a Pramalè, proveniente da Dronero; segue quindi il tracciato di questa fino al punto di incontro con la linea di confine territoriale fra Dronero e Villar S. Costanzo; segue, in direzione nord-ovest l'andamento del confine fino a raggiungere il monte S. Bernardo, punto di partenza. (per le strade citate la perimetrazione è da intendersi coincidente con l'asse di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendena per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 458 del 22gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopradescritto è di notevole pregio paesaggistico e naturale, ed è interessato da gravissime compromissioni costituite dall'apertura di nuove strade e costruzioni di case;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei « Ciciu » e l'area intorno al complesso di S. Costanzo siti nel comune di Villar S. Costanzo (Cuneo) che comporterebbero nello attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle individuate caratteristiche di pregio paesistico;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « I Ciciu » e l'area intorno al complesso di S. Costanzo siti nel comune di Villar S. Costanzo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

la perimetrazione ha inizio dalla cima del monte S. Bernardo che costituisce anche il punto di incontro dei confini comunali fra Villar S. Costanzo, Roccabruna e Valmala, prosegue quindi in direzione nord, per un piccolo tratto coincidente con la linea di confine tra i comuni di Villar S. Costanzo e Valmala fino al punto di incontro di questa con il confine di Busca, di qui segue la linea di confine comunale fra Villar S. Costanzo e Busca fino ad incontrare il punto di incrocio con la linea ideale di livello a quota 1018 m e con la mulattiera, che conduce, scendendo verso sud a Rivoira, di qui segue il percorso di detta mulattiera, che procedendo sempre in direzione sud, passa in adiacenza alle Cascine S. Bernardo Pellerina, Combale, superata quest'ultima piega in direzione ovest coincidendo col percorso della strada che porta a Pramalè, proveniente da Dronero; segue quindi il tracciato di questa fino al punto di incontro con la linea di confine territoriale fra Dronero e Villar S. Costanzo; segue, in direzione nord-ovest l'andamento del confine fino a raggiungere il monte S. Bernardo, punto di partenza. (per le strade citate la perimetrazione è da intendersi coincidente con l'asse di mezzeria delle stesse).

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquiès*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della

legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5653)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Piana della Roncaglia sita nel comune di Bene Vagienna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 giugno 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Piana della Roncaglia sita nel comune di Bene Vagienna (provincia di Cuneo), riveste notevole interesse naturalistico e paesistico perché tale area all'interno della quale è compresa l'area-archeologica della città romana Augusta Begiennorum, già vincolata *ex-lege* 1° giugno 1939, n. 1089, è interessante anche come punto panoramico sulla valle del Tanaro, nella parte che dalla piana di Roncaglia degrada verso il torrente Mondalavia.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, e così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro della strada che da S. Nazario porta alla frazione Roncaglia con il confine territoriale fra i comuni di Bene Vagienna e Narzole segue l'andamento di detto confine in direzione ovest-sud-ovest fino al punto di incontro col confine comunale di Lequio Berria, prosegue quindi seguendo tale confine lungo tutto il corso del torrente Mondalavia, fino al punto d'incontro con il rio Tiraculo; da tale punto abbandona il confine e segue il corso del torrente Mondalavia fino al punto d'incontro fra questo e la strada che da Bene Vagienna, oltrepassata la borgata Negri, conduce ad Airali; prosegue quindi in direzione est-nord-est sulla strada provinciale per Narzole fino al punto d'incontro con il confine territoriale fra Bene Vagienna e Narzole; segue quindi l'andamento di tale confine, in direzione est fino al punto d'incontro fra questo e la strada S. Nazario-Roncaglia. (Per strade e vie citate s'intende come confine l'asse di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica al fine di regolamentare eventuali espansioni edilizie in modo tale da garantire il mantenimento dei consistenti valori ambientali e paesaggistici dell'area in questione, minacciata da realizzazione di capannoni industriali che verrebbero chiaramente a incidere negativamente sulla distesa panoramica.

Per tale zona, inoltre, un progetto di parco naturale-archeologico fu avviato dalla regione Piemonte nel 1979 e proposto l'inserimento nel piano dei parchi e riserve naturali, ex art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43. L'approvazione della deliberazione fu sospesa dalla commissione consiliare della regione Piemonte e rinviata al successivo aggiornamento del piano che finora non ha avuto luogo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Piana della Roncaglia, sito nel comune di Bene Vagienna che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Piana della Roncaglia sita nel comune di Bene Vagienna (provincia di Cuneo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro della strada che da S. Nazario porta alla frazione Roncaglia con il confine territoriale fra i comuni di Bene Vagienna e Narzole segue l'andamento di detto confine in direzione ovest-sud-ovest fino al punto di incontro col confine comunale di Lequio Berria, prosegue quindi seguendo tale confine lungo tutto il corso del torrente Mondalavia, fino al punto d'incontro con il rio Tiraculo;

da tale punto abbandona il confine e segue il corso del torrente Mondalavia fino al punto d'incontro fra questo e la strada che da Bene Vagienna, oltrepassata la borgata Negri, conduce ad Airali; prosegue quindi in direzione est-nord-est sulla strada provinciale per Narzole fino al punto d'incontro con il confine territoriale fra Bene Vagienna e Narzole; segue quindi l'andamento di tale confine, in direzione est fino al punto d'incontro fra questo e la strada S. Nazario-Roncaglia. (Per strade e vie citate s'intende come confine l'asse di mezzeria delle stesse).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5654)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi sito nei comuni di Montà, Canale, S. Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle Rocche dei Roeri Cuneesi, sita nei comuni di Montà, Canale, S. Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia (provincia di Cuneo), ha notevole interesse perché l'area in questione, che si ricollega a quella Astigiana dei comuni di Cisterna e Ferrere, è caratterizzata da profondi burroni, chiamati « Rocche », dai fianchi ripidissimi e bruno-grigiastri con striature naturali variamente colorate, di rilievo paesaggistico decisamente notevole. Il paesaggio risulta fortemente contraddistinto, in quanto, in mezzo ai dirupi scoscesi si ergono piramidi e guglie di marna a punte frastagliate e contorte, che, nel contrasto con le estensioni boschive, danno a questo aspro paesaggio un aspetto davvero peculiare, come un orrido grandioso ed affascinante. Da molto tempo nell'attenzione dei ricercatori geologi, che vi rinvengono importante materiale di studio (soprattutto fossili marini), vi si può osservare sia la stratificazione del terreno, sia l'alternarsi dei vari terreni del Tortoniano, del Messiniano, del Piacenziano, dell'Astigiano. La flora presente in queste zone è molto varia: pino silvestre, castagno, roverella, rovere, farnia, carpino, olmo, acero campestre, pioppo bianco ,robinia ecc.; tra i cespugli del sottobosco: sambuvo, biancospino, pungitopo, ginepro, rosa canina, spirea ecc.; tra le erbacee: giglio crociato, mughetto, felce florida, capelvenere, mazza sorda ecc.

Inoltre torri (Montaldo, S. Stefano), castelli (Pocapaglia, Sommariva Perno, Monteu Roero) e complessi religiosi (il santuario dei Piloni a Montà) caratterizzano architettonicamente questo paesaggio davvero singolare ed accattivante.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro del confine provinciale fra Torino-Asti-Cuneo a sud del comune di Cellarengo, poi, con direzione est, segue il confine provinciale tra Cuneo e Asti fino a raggiungere la strada che da Cisterna porta a Madonna di Loreto; da questo punto segue l'andamento della strada, fino a congiungersi con la strada della Valle della Piola, proseguendo sul percorso di questa fino all'incontro con la strada che da Canale conduce a Montà; di qui segue il percorso della strada di Valle Aiello fino al punto d'incontro di questa con il confine comunale fra Canale e Monteu Roero. Segue l'andamento di questa in direzione prima nord e poi sud-est fino ad incrociare, in località borgata Ferreri, la linea di confine comunale fra Vezza d'Alba e Monteu Roero, prosegue quindi, seguendo tale confine, fino ad incontrare, nei pressi del Bric Cabrino, il punto d'incontro dei confini comunali fra Monteu Roero, Montaldo Roero, Vezza d'Alba; segue pertanto in direzione sud la linea di confine fra i comuni di Vezza e Montaldo Roero fino in località Battagli ove con direzione ovest, prosegue sulla linea di confine dei comuni di Corneliano d'Alba e Montaldo Roero, fino al punto d'incontro dei confini del comune di Baldissero d'Alba. Segue tutto il tratto di confine tra Baldissero d'Alba e Corneliano d'Alba fino al punto d'incontro con il confine comunale di Sommariva Perno; prosegue lungo il confine fra Sommariva Perno e Corneliano d'Alba; poi tra Sommariva Perno e Monticello, fino al punto d'incontro dei confini comunali di Sommariva Perno, Monticello d'Alba, Pocapaglia. Prosegue per un breve tratto sul confine comunale Pocapaglia e Monticello fino al punto d'incontro con la linea di confine comunale di S. Vittoria d'Alba. Di qui prosegue lungo il confine comunale fra S. Vittoria d'Alba e Pocapaglia fino ad incontrare la strada statale che da Bra conduce ad

Alba, ne segue quindi il percorso, in direzione ovest, fino ad incontrare, superato il borgo S. Martino, il confine comunale fra Bra e Pocapaglia; prosegue quindi sul percorso di detto confine comunale fino al punto d'incontro dei confini comunali di Bra, Sanfrè, Pocapaglia. Con andamento nord prosegue sulla linea di confine comunale di Sanfrè e Pocapaglia fino a incontrare la linea di confine comunale di Sommariva Perno, quindi in direzione nord, sulla linea di confine comunale Sommariva Perno e Sanfrè fino al punto d'incontro del confine di Sommariva Bosco. Di qui prosegue lungo il confine comunale fra Sommariva Bosco e Sommariva Perno fino al punto d'incontro del confine di Baldissero d'Alba, segue il confine di Sommariva Bosco e Baldissero d'Alba ad incontrare la linea di confine del comune di Ceresole d'Alba. Segue pertanto in direzione est tale confine fino ad incontrare il confine di Montaldo Roero. Quindi passa sul confine Ceresole d'Alba e Montaldo Roero fino ad incontrare il confine di Monteu Roero. Da questo punto segue in direzione est la linea di confine tra Monteu Roero e Montaldo Roero fino ad incontrare la strada di Val Serramiana che conduce da Moltaldo Roero (in direzione nord) a Borgate Capelli. Segue il percorso di questa fino ad oltrepassare la località S. Grato deviando quindi in direzione nord-est sulla strada che conduce alla cascina Recit, superata questa prosegue verso Valunga piegando in direzione est verso località Prazzo. Superata questa si unisce alla strada che da S. Stefano Roero porta alla località S. Lorenzo seguendone il percorso in direzione sud-est fino ad incontrare la strada che con direzione nord e nord-ovest raggiunge la località Madonna delle Grazie; prosegue quindi, sempre su questa strada, fino al punto d'incontro di questa con la statale del Colle di Cadibona ai limiti del centro abitato di Montà, proseguendo quindi in direzione nord-ovest sulla statale del Colle di Cadibona fino ad incontrare il confine provinciale fra Torino e Cuneo. Segue pertanto in direzione nord-est l'andamento di questo fino al punto d'incontro con il confine di Asti, punto di partenza della perimetrazione (per le strade e piazze citate s'intenda per confine la linea di mezzeria delle stesse);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Montà, Canale, S. Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi, sito nei comuni di Montà, Canale, S. Stefano Roero, Monteu Roero, Montaldo Roero, Baldissero d'Alba, Sommariva Perno e Pocapaglia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto d'incontro del confine provinciale fra Torino-Asti-Cuneo a sud del comune di Cellarengo, poi, con direzione est, segue il confine provinciale tra Cuneo e Asti fino a raggiungere la strada che da Cisterna porta a Madonna di Loreto; da questo punto segue l'andamento della strada, fino a congiungersi con la strada della Valle della Piola, proseguendo sul percorso di questa fino all'incontro con la strada che da Canale conduce a Montà; di qui segue il percorso della strada di Valle Aiello fino al punto d'incontro di questa con il confine comunale fra Canale e Monteu Roero. Segue l'andamento di questa in direzione prima nord e poi sud-est fino ad incrociare, in località borgata Ferreri, la linea di confine comunale fra Vezza d'Alba e Monteu Roero, prosegue quindi, seguendo tale confine, fino ad incontrare, nei pressi del Bric Cabrino, il punto d'incontro dei confini comunali fra Monteu Roero, Montaldo Roero, Vezza d'Alba; segue pertanto in direzione sud la linea di confine fra i comuni di Vezza e Moltaldo Roero fino in località Battagli ove con direzione ovest, prosegue sulla linea di confine dei comuni di Corneliano d'Alba e Montaldo Roero, fino al punto d'incontro dei confini del comune di Baldissero d'Alba. Segue tutto il tratto di confine tra Baldissero d'Alba e Corneliano d'Alba fino al punto d'incontro con il confine comunale di Sommariva Perno; prosegue lungo il confine fra Sommariva Perno e Corneliano d'Alba; poi tra Sommariva Perno, Monticello fino al punto d'incontro dei confini comunali di Sommariva Perno, Monticello d'Alba, Pocapaglia. Prosegue per un breve tratto sul confine comunale Pocapaglia e Monticello fino al punto d'incontro con la linea di confine comunale

di S. Vittoria d'Alba. Di qui prosegue lungo il confine comunale fra S. Vittoria d'Alba e Pocapaglia fino ad incontrare la strada statale che da Bra conduce ad Alba, ne segue quindi il percorso, in direzione ovest, fino ad incontrare, superato il borgo S. Martino, il confine comunale fra Bra e Pocapaglia; prosegue quindi sul percorso di detto confine comunale fino al punto d'incontro dei confini comunali di Bra, Sanfrè, Pocapaglia. Con andamento nord prosegue sulla linea di confine comunale di Sanfrè e Pocapaglia fino a incontrare la linea di confine comunale di Sommariva Perno, quindi in direzione nord, sulla linea di confine comunale Sommariva Perno e Sanfrè fino al punto d'incontro del confine di Sommariva Bosco. Di qui prosegue lungo il confine comunale fra Sommariva Bosco e Sommariva Perno fino al punto d'incontro del confine di Baldissero d'Alba, segue il confine di Sommariva Bosco e Baldissero d'Alba fino ad incontrare la linea di confine del comune di Ceresole d'Alba. Segue pertanto in direzione est tale confine fino ad incontrare il confine di Montaldo Roero. Quindi passa sul confine Ceresole d'Alba e Montaldo Roero fino ad incontrare il confine di Monteu Roero. Da questo punto segue in direzione est la linea di confine tra Monteu Roero e Montaldo Roero fino ad incontrare la strada di Val Serramiana che conduce da Montaldo Roero (in direzione nord) a Borgate Capelli. Segue il percorso di questa fino ad oltrepassare la località S. Grato deviando quindi in direzione nord-est sulla strada che conduce alla cascina Recit, superata questa prosegue verso Valunga piegando in direzione est verso località Prazzo. Superata questa si unisce alla strada che da S. Stefano Roero porta alla località S. Lorenzo seguendone il percorso in direzione sud-est fino ad incontrare la strada che con direzione nord e nord-ovest raggiunge la località Madonna delle Grazie; prosegue quindi, sempre su questa strada, fino al punto d'incontro di questa con la statale del Colle di Cadibona ai limiti del centro abitato di Montà, proseguendo quindi in direzione nord-ovest sulla statale del Colle di Cadibona fino ad incontrare il confine provinciale fra Torino e Cuneo. Segue pertanto in direzione nord-est l'andamento di questo fino al punto d'incontro con il confine di Asti, punto di partenza della perimetrazione (per le strade e piazze citate si intenda per confine la linea di mezzeria delle stesse).

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quiquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo, sito nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il parco fluviale di Cuneo, ricadente nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (provincia di Cuneo), riveste particolare interesse perché l'area interessa la confluenza del Gesso e della Stura di Demonte, in prossimità del notevole centro storico di Cuneo, l'area di grande interesse faunistico, trova un naturale complemento di elevato valore paesaggistico ed ambientale nella zona urbana corrispondente al viale degli Angeli. La zona risulta particolarmente interessante per le sue stesse caratteristiche geografiche: trattandosi di fondovalli prodotti dalla erosione dei due corsi d'acqua.

Tale zona godibile da numerosi tratti di pubbliche strade è così delimitata:

punto di incontro tra le delimitazioni dei comuni di Cuneo-Castelletto Stura e Centallo, segue con andamento sud-ovest il confine tra i comuni di Cuneo-Castelletto Stura sino al punto in cui questo, nei pressi del km 6,300 incrocia la strada Castelletto Stura-Torre d'Acceglio Superiore sino alla biforcazione di questa verso la località Conte, quindi segue la strada che conduce alle località Conte, Cambio, Buscaria con andamento sud, quindi segue la strada statale n. 22 con direzione ovest per un breve tratto per poi seguire l'andamento della strada che porta alla frazione Spinetta e quindi a Torre di Brixio e prosegue sino oltre il km 3 fino al confine territoriale fra Cuneo e Boves; qui piega ad ovest sul predetto confine per poi seguire il confine fra Cuneo-Borgo S. Dalmazzo fino al punto in cui questo incrocia la linea ferroviaria Cuneo-Limone e ne segue il tracciato in direzione nord-est (Cuneo) fino al punto in cui incrocia la strada che da località Castagnaretta, toccando la Cascina Castelmagno con-

duce alla località Madonna degli Angeli. La perimetrazione segue poi il tracciato di detta strada in direzione nord, nord-est, confluendo nel centro abitato di Cuneo, sull'asse di mezzeria del viale degli Angeli, prosegue quindi per corso Giovanni XXIII giungendo su piazza Torino ove percorrendo i limiti ad ovest si congiunge con corso Kennedy per poi scendere sul raccordo diagonale con direzione ovest-nord-ovest alla salita Bellavista ove con direzione est segue l'asse stradale della salita Bellavista sino alla Porta Torino e percorrendo con direzione nord-nord-est in rilevato di raccordo al ponte della Stura piega verso ovest-nord-ovest sul canale Grassa e ne segue l'andamento sino all'incrocio con la linea ferroviaria Torino-Cuneo in direzione sud-ovest per il suo tracciato a cielo libero ed in parte in galleria fino al punto in cui questa incorcia la strada che congiunge la Cascina Parola alla località Cavalleri, ne segue quindi il tracciato con andamento ovest-sud-ovest in direzione cascina delle Grazie per poi piegare con direzione sud sulla cascina Colombaro e quindi con direzione ovest verso la cascina Torretta, e poi ancora, verso sud, con direzione cascina Argentera fino alla cascina Lovera ove piega ad ovest, attraverso la medesima con direzione ovest, per poi, con direzione sud-ovest, giungere alla cascina Dongione superata questa, con direzione prima ovest e successivamente sud-sud-ovest sino oltre al tetto dell'Uccello ed ancora con direzione sud e poi ovest al tetto del Mantello e al tetto Chiappella dal quale in direzione nord-ovest si congiunge alla strada che porta al tetto Albaretti e seguendo il tracciato di detta strada in direzione nord, superato il ponte di Vignolo prosegue in direzione colle Bricca, cascina Riberi, cascina Moni, cascina Anfosso, S. Croce, S. Annetta, tetto Bonelli, cascina Fiera fino alla frazione Confreria. Di qui segue la strada che dalla frazione Confreria porta alla Madonna dell'Olmo (strada statale n. 22) ove piega sulla strada statale n. 20 sino al bivio, con direzione est, per i Ronchi. Segue il tracciato di detta strada toccando, le località Re, S. Anna, Ronchi, località tetto Stettino sino ad incrociare il confine tra i comuni di Cuneo-Centallo, qui piega a sud-est su detto confine, fino all'incrocio dei confini dei comuni Cuneo-Centallo e Castelletto Stura ricongiungendosi al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'area è stata storicamente poco appetita e perciò poco interessata alle trasformazioni abitative. E' quindi l'area che ha maggiormente conservato i suoi aspetti naturali originari essendo « periferica » rispetto ai centri abitati ma nello stesso tempo assai prossima e quindi facilmente accessibile. Come generalmente accade, su aree come questa tendono a trasferirsi ed ad insediarsi senza controllo attività economiche più o meno marginali ed usi collegati alla vicina concentrazione urbana: depositi, piccole attività artigianali, discariche abusive o pubbliche, impianti di estrazione e lavorazione di inerti, colture industriali del legno, orti, baracche ecc. Tale gamma di usi e attività « peri-urbane » compromettono le caratteristiche generalmente agricole ed innescano processi irreversibili di degrado di un ambiente naturale che dovrebbe assolvere una insostituibile funzione di difesa ecologica, di filtro verde di protezione della città, di primo ed immediato naturale quotidianamente fruibile;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del parco fluviale di Cuneo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il parco fluviale di Cuneo, ricadente nei comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura (provincia di Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio nel punto di incontro tra le delimitazioni dei comuni di Cuneo-Castelletto Stura e Centallo, segue con andamento sud-ovest il confine tra i comuni di Cuneo-Castelletto Stura sino al punto cui questo, nei pressi del km 6,300 incrocia la strada Castelletto Stura-Torre d'Acceglio superiore sino alla biforcazione di questa verso la località Conte, quindi segue la strada che conduce alle località Conte, Cambio, Buscaria con andamento sud, quindi segue la strada statale n. 22 con direzione ovest per un breve tratto per poi seguire l'andamento della strada che porta alla frazione Spinetta e quindi a Torre di Brixio e prosegue sino oltre il km 3 fino al confine territoriale fra Cuneo e Boves; qui piega ad ovest sul predetto confine per poi seguire il confine fra Cuneo-Borgo S. Dalmazzo fino al punto in cui questo incrocia la linea fer-

roviaria Cuneo-Limone e ne segue il tracciato in direzione nord-est (Cuneo) fino al punto in cui incrocia la strada che da località Castagnaretta, toccando la cascina Castelmagno conduce alla località Madonna degli Angeli. La perimetrazione segue poi il tracciato di detta strada in direzione nord-nord-est, confluendo nel centro abitato di Cuneo, sull'asse di mezzeria del viale degli Angeli, prosegue quindi per corso Giovanni XXIII giungendo su piazza Torino ove percorrendo i limiti ad ovest si congiunge con corso Kennedy per poi scendere sul raccordo diagonale con direzione ovest-nord-ovest alla salita Bellavista ove con direzione est segue l'asse stradale della salita Bellavista sino alla Porta Torino e percorrendo con direzione nord-nord-est in rilevato di raccordo al ponte della Stura piega verso ovest-nord-ovest sul canale Grassa e ne segue l'andamento sino all'incrocio con la linea ferroviaria Torino-Cuneo in direzione sud-ovest per il suo tracciato a cielo libero ed in parte in galleria fino al punto in cui questa incrocia la strada che congiunge la cascina Parola alla località Cavalleri, ne segue quindi il tracciato con andamento ovest-sud-ovest in direzione cascina delle Grazie per poi piegare con direzione sud sulla cascina Colombaro e quindi con direzione ovest verso la cascina Torretta, e poi ancora, verso sud, con direzione cascina Argentera fino alla cascina Lovera ove piega ad ovest, attraversando la medesima con direzione ovest, per poi, con direzione sud-ovest, giungere alla cascina Dongione superata questa, con direzione prima ovest e successivamente sud-sud-ovest sin oltre al tetto dell'Uccello ed ancora con direzione sud e poi ovest al tetto del Mantello e al tetto Chiappella dal quale in direzione nord-ovest si congiunge alla strada che porta al tetto Albaretti e seguendo il tracciato di detta strada in direzione nord, superato il ponte di Vignolo prosegue in direzione colle Bricca, cascina Riberi, cascina Moni, cascina Anfosso, S. Croce, S. Annetta, tetto Bonelli, cascina Fiera fino alla frazione Confreria. Di qui segue la strada che dalla frazione Confreria porta alla Madonna dell'Olmo (strada statale n. 22) ove piega sulla strada statale n. 20 sino al bivio, con direzione est, per i Ronchi. Segue il tracciato di detta strada toccando, le località Re, S. Anna, Ronchi, località tetto Stettino sino ad incrociare il confine tra i comuni di Cuneo-Centallo, qui piega a sud-est su detto confine, fino all'incrocio dei confini dei comuni Cuneo-Centallo e Castelletto Stura ricongiungendosi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982, n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5656)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Gruppo del Monviso e della Val Varaita sita nei comuni di Bobbio Pellice, Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldefino, Bellino ed Elva.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comuni di Bobbio Pellice (Torino), Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldefino, Bellino e Elva (Cuneo) è di notevole interesse perché alcune zone in particolare risultano episodi di eccezionale valore come il Pian del Re con la sorgente del Po, alcune borgate ancora del tutto integre nei Comuni di Ostana e Oncino; il bosco di pino cembro dell'Alevè nel comune di Casteldelfino, il territorio comunale di Bellino e la zona di Elva.

L'area per buona parte già segnalata come proposta di parco della regione è dominata del Gruppo del Monviso e comprende parte della Val Varaita. La valle, facente parte delle Alpi Cozie, situata a nord-ovest di Cuneo, è racchiusa fra i Massicci del Monviso a nord e del Pelvo d'Elva a sud: nella sua parte superiore si articola in due subvalli di cui Bellino rappresenta quella più a sud. L'intero territorio di Bellino racchiude elementi di straordinario interesse ambientale risultando isola ancora integra in un'area di grosse compromissioni di tipo edilizio (concentrici di Casteldelfino, Pontechianale, Sampeyre). A nord-est del Monviso l'area del Pian del Re è elemento certamente di elevato interesse: tutta la zona adiacente è caratterizzata da numerosi laghi di cui quello di Fiorenza è episodio di particolare bellezza. Di straordinario interesse è anche il Bosco dell'Alevè; estesa foresta di conifere ricca di endemismi; è la più importante oasi di cembri con maestosi alberi pluricentenari.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto geodetico di quota 2776, scende con andamento sud e sud-ovest sul punto geodetico La Bruna quota 2664, prosegue in direzione sud al Col Bancet (quota 2224) qui piega ad est

sul sentiero che scende a quota 2000 fino ad incontrare il rio Garanoudan, segue quindi il corso del rio con andamento sud toccando le quote 1515, 1391, 1263 fino al punto di confluenza nel torrente Pellice. Da questo punto con andamento est segue il corso del Pellice fino al punto d'incontro con la Comba di Lanion, segue il tracciato di questa, con andamento sud fino all'incrocio con il sentiero che porta da punta Garin a nord della Costa Sterbia; di qui segue il sentiero che con andamento sud-est giunge a quota 1823 e quindi 1995, poi con andamento sud-ovest segue la linea di quota 1900 fino al punto d'incontro con Comba Lansa: quindi con andamento est e sud-est fino ad incrociare il confine comunale tra Bobbio Pellice e Villar Pellice; segue detto confine in direzione sud e sud-ovest fino al punto d'incontro in località Rocce Fons del confine provinciale Torino-Cuneo. Con andamento est e nord-est segue la linea di confine tra le province di Torino e Cuneo toccando il Col della Gianna, la punta Sea Bianca, la punta Arpetto, il Bric Pianta Soglia, fino al monte Friolan, quindi piega a sud est sul confine comunale Ostana-Bagnolo Piemonte e quindi prosegue sul confine comunale Ostana-Barge poi Ostana-Paesana. Da questo punto segue con andamento sud il confine comunale Oncino-Paesana per tutto il suo sviluppo per seguire quindi, con direzione ovest, il confine comunale Oncino-Sampeyre proseguendo con direzione sud sul confine comunale Casteldelfino-Sampeyre. Scende quindi a sud est sul confine comunale Elva-Sampeyre per proseguire, con direzione sud e sud-ovest, sul confine comunale Elva-Stroppo. Di qui prosegue con andamento ovest e nord-ovest sul confine comunale Elva. Prazzo fino ad arrivare nei pressi del Monte Camosciere prosegue quindi sul confine comunale Bellino-Prazzo fino in località Rocca La Marchisa, da dove con andamento sud-ovest e quindi nord-ovest continua sul confine comunale Bellino-Acceglio fino al Confine di Stato. Di qui risale il confine di Stato che interessa i territori comunali di Bellino, Pontechianale, Crissolo, Bobbio Pellice fino a raggiungere il punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per la zona è indispensabile, al fine di garantire la corretta conservazione di elementi di altissimo interesse ambientale, la redazione di specifici piani paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del gruppo Monviso e della Val Varaita che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Gruppo del Monviso e della Val Varaita, sita nei comune di Bobbio Pellice (Torino), Crissolo, Ostana, Oncino, Pontechianale, Casteldelfino, Bellino e Elva (Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto geodetico di quota 2776, scende con andamento sud e sud-ovest sul punto geodetico La Bruna quota 2664, prosegue in direzione sud al Col Bancet (quota 2224) qui piega ad est sul sentiero che scende a quota 2000 fino ad incontrare il Rio Garanoudan, segue quindi il corso del rio con andamento sud toccando le quote 1515, 1391, 1263 fino al punto di confluenza nel torrente Pellice. Da questo punto con andamento est segue il corso del Pellice fino al punto d'incontro con la Comba di Lanion, segue il tracciato di questa, con andamento sud fino all'incrocio con il sentiero che porta da punta Garin a nord della Costa Sterbia; di qui segue il sentiero che con andamento sud-est giunge a quota 1823 e quindi 1995, poi con andamento sud-ovest segue la linea di quota 1900 fino al punto d'incontro con Comba Lansa: quindi con andamento est e sud-est fino ad incrociare il confine comunale tra Bobbio Pellice e Villar Pellice; segue detto confine in direzione sud e sud-ovest fino al punto d'incontro in località Rocce Fons del confine provinciale Torino-Cuneo. Con andamento est e nord-est segue la linea di confine tra le province di Torino e Cuneo toccando il Col della Gianna, la punta Sea Bianca, la punta Arpetto, il Bric Pianta Soglia, fino al monte Friolan, quindi piega a sud est sul confine comunale Ostana-Bagnolo Piemonte e quindi prosegue sul confine comunale Ostana-Barge poi Ostana-Paesana. Da questo punto segue con andamento sud il confine comunale Oncino-Paesana per tutto il suo sviluppo per seguire quindi, con direzione ovest, il confine comunale Oncino-Sampeyre proseguendo con direzione sud sul confine comunale Casteldelfino-Sampeyre. Scende quindi a sud est sul confine comunale Elva-Sampeyre per proseguire, con direzione sud e sud-ovest, sul confine comunale Elva-Stroppo. Di qui prosegue con andamento ovest e nord-ovest sul confine comunale Elva-Prazzo fino ad arrivare nei pressi del Monte Camosciere prosegue quindi sul confine comunale Bellino-Prazzo fino in località Rocca La Marchisa, da dove con andamento sud-ovest e quindi nord-ovest continua sul confine comunale Bellino-Acceglio fino al confine di Stato. Di qui risale il confine di Stato che interessa i territori comunali di Bellino, Pontechianale, Crissolo, Bobbio Pellice fino a raggiungere il punto di partenza.

In tale territorio con — eccezione dei centri delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelil che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5657)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 22 maggio 1975, pubblicato sulla *Gazetta Ufficiale* n. 151 dell'11 giugno 1975, una zona sita nel comune di Valdieri è riconosciuta d inotevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta un quadro paesistico avente cospicui caratteri di bellezza naturale e di eccezionale valore ambientale per la ricchezza della fitta e rigogliosa vegetazione e per la calma e pittoresca composizione determinata dall'inserimento degli antichi fabbricati.

Tale zona è così delimitata:

con inizio sulla strada Valdieri-Terme di Valdieri nel punto corrispondente alla località ove le acque del rio Balour si immettono nel torrente Gesso, la linea del perimetro prosegue in direzione nord-est lungo l'asse della strada Valdieri-Terme di Valdieri fino alla località Tetti Babau; qui, seguendo la linea di demarcazione fra i mappali 118 e 119 del foglio 27 del comune di Valdieri, raggiunge le acque del Torrente Gesso; continua seguendo il percorso del torrente verso valle fino all'incrocio con il rio della Valle del Croc; in direzione sud-est risale la valle del Croc lungo il rio; alla sinistra orografica di esso, sempre verso sud, risale il valloncello che culmina a quota m 1650; percorre poi la linea di coronamento del vallone dei Veschi fino a quota 1900 metri. Piega verso ovest in corrispondenza del Glas Balour e si immette nella valle del rio Balour che percorre, lungo il tracciato del rio stesso, fino alla confluenza delle acque nel torrente Gesso, chiudendo così il perimetro;

Considerato che l'intera zona delle Alpi Marittime e del monte Argentera, sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante (Cuneo), ha notevole interesse perché l'area comprende il territorio del parco dell'Argentera, istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 65, il territorio del bosco di faggio di Palanfrè di Vernante, istituito con legge regionale 3 dicembre 1979, n. 66, e il popolamento di Juniperus Phoenicea di Rocca S. Giovanni-Saben di Valdieri, istituito con legge regionale 3 settembre 1984, n. 52, e le aree ad essi contermini che seguono il territorio comunale di Aisone, Valdieri, Roaschia e Vernante che per il loro straordinario interesse paesaggistico e ambientale risultano naturale completamento delle citate zone protette con leggi regionali e già istituite a parchi.

Emergenze di eccezionale interesse sono riscontrabili nell'angolo nord-ovest della area individuata dove la falesia rocciosa situata sulla sinistra idrografica del torrente Stura, nel tratto compreso fra i comuni di Vinadio e Aisone, rappresenta un singolare interesse nel paesaggio montano delle Alpi Marittime: è infatti caratterizzata dalla presenza di numerose grotte e ripari sotto roccia, talvolta di dimensioni notevoli che conferiscono una fisionomia particolare legata sia alla struttura morfologica del complesso sia al significato culturale connesso alla frequentazione di tali grotte nell'antichità a partire dalla preistoria. Attualmente la zona è soggetta ad attività estrattive e a lavori di riadattamento delle cavità per usi agricolo-pastorali. L'ambiente inoltre si segnala per la presenza di forme di erosione a « pan di zucchero » e per l'esistenza di complessi floristici interessanti e rari. L'intera area in questione è situata nel cuore delle Alpi Marittime e confina col Parco francese del Mercantour. Il clima, risentendo l'influsso mediterraneo consente una vegetazione rigogliosa con specie particolarmente rare. Laghi e torrenti costellano il territorio con tipica configurazione a ventaglio. Presenze di tipo monumentale e storico di particolare interesse (palazzine ex Reali di caccia di Valdieri) qualificano ulteriormente il sito.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio sul confine di Stato all'altezza del monte Malinvern e segue il percorso dei confini tra i comuni di Vinadio e Valdieri con andamento nord-est; si sposta quindi in direzione nord nord-ovest sul confine Vinadio-Aisone, e ne percorre tutto l'andamento, piega quindi ad est sul confine Aisone-Demonte e ne segue lo sviluppo in direzione sud; prosegue sul confine Demonte-Valdieri con andamento

ad est e quindi sul confine Valdieri-Moiola, Valdieri-Borgo S. Dalmazzo. Piega quindi a sud sul confine Valdieri-Roccavione e a sud est sul confine Roccavione Roaschia. Prosegue sui confini Roaschia-Robillante e Robillante-Vernante con direzione est; segue quindi l'andamento sud-sud-est del confine Vernante-Boves per poi piegare a sud-ovest sul confine Vernante-Limone. Segue quindi con andamento sud sul confine Limone-Entracque sino al confine di Stato con la Francia. Percorre quindi questo confine in direzione ovest fino al punto di inizio interessando tutti i territori comunali di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che nella zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera l'insieme di paesaggi di bellezza veramente straordinaria e la necessità di intervenire con una corretta pianificazione del territorio rende indispensabile la redazione di piani paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Alpi Marittime e del Monte Argentera che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera, sita nei comuni di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante (Cuneo), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio sul confine di Stato all'altezza del monte Malinvern e segue il percorso dei confini tra i comuni di Vinadio e Valdieri con andamento nord-est; si sposta quindi in direzione nord nord-ovest sul confine Vinadio-Aisone, e ne percorre tutto l'andamento, piega quindi ad est sul confine Aisone-Demonte e ne segue lo sviluppo in direzione sud; prosegue sul confine Demonte-Valdieri con andamento ad est e quindi sul confine Valdieri-Moiola, Valdieri-Borgo S. Dalmazzo. Piega quindi a sud sul confine Valdieri-Roccavione e a sud est sul confine Roccavione-Roaschia. Prosegue sui confini Roaschia-Robillante e Robillante-Vernante con direzione est; segue quindi l'andamento sud-sud-est del confine Vernante-Boves per poi piegare a sud-ovest sul confine Vernante- Limone. Segue quindi con andamento sud sul confine Limone-Entracque sino al confine di Stato con la Francia. Percorre quindi questo confine in direzione ovest fino al punto di inizio interessando tutti i territori comunali di Aisone, Valdieri, Entracque, Roaschia e Vernante.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2). La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 gignuo 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5658)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Cascine ex-Savoia del parco del castello di Racconigi nei comuni di Racconigi e Casalgrasso.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Republica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area delle Cascine ex Savoia, del Parco e del Castello di Racconigi, sita nei comuni di Racconigi e Casalgrasso (provincia di Cuneo), è di notevole interesse perché costituisce uno straordinario contesto di interesse ambientale e storico-monumentale classificabile certamente quale « bellezza d'insieme ». Il complesso costituito dal castello e parco trova il naturale completamento verso settentrione, con l'area di pertinenza delle cascine ex-Savoia, costruite in stile neogotico in periodo Carloalbertino (prima metà secolo XIX). La sistemazione delle Cascine e delle aree agricole pertinenti rispecchia l'organizzazione agricola di tipo sperimentale (particolari modalità di irrigazioni, canali di distribuzione delle acque, localizzazione dei cascinali rispetto ai terreni di pertinenza) voluta da Carlo Alberto e che ha interessato in modo particolare le Tenute Reali di Pollenza e Racconigi.

Tale area, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto in cui confluiscono i confini comunali di Racconigi-Casalgrasso-Carmagnola segue con direzione est il confine comunale Carmagnola-Racconigi (che coincide con un tratto del confine fra le province di Torino e Cuneo) sino al punto in cui questo superata la s.s. n. 20 incrocia il Canale di Cornaia, qui ne segue il corso con andamento sud-sud-ovest sino oltre alla località S. Lazzaro, ove all'altezza del Km 29 della s.s. n. 20 si sposta sull'asse della medesima e ne percorre il tracciato sino alla piazza antistante il Castello di Racconigi; di qui segue l'asse della strada per Murello sino a località Fabbrica di Plastica ove segue la strada per Casalgrasso fino al km 6 per poi spostarsi sul confine comunale tra Casalgrasso e Racconigi in località Cascina S. Pietro, segue quindi il predetto confine fino al punto di partenza della perimetrazione;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che: l'integrità dell'area è minacciata da arbitrarie trasformazioni consistenti in realizzazioni di capannoni agricoli che risultano elementi di gravissimo disturbo nel paesaggio circostante e che la redazione di specifici piani paesaggistici è indispensabile per correttamente tutelare l'area in questione salvaguardando sia gli aspetti paesaggistici ed ambientali che le testimonianze storiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Racconigi e Casalgrasso che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparaible compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle Cascine ex-Savoia, del parco e del Castello di Racconigi, sita nei comuni di Racconigi e Casalgrasso (provincia di Cuneo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio dal punto in cui confluiscono i confini comunali di Rocconigi-Casalgrasso-Carmagnola segue con direzione est il confine comunale Carmagnola-Racconigi (che coincide con un tratto del confine fra le province di Torino e Cuneo) sino al punto in cui questo superata la ss. n. 20 incrocia il Canale di Cornaia, qui ne segue il corso con andamento sud-sud-ovest sino oltre alla località S. Lazzaro, ove all'altezza del km 29 della s.s. n. 20 si sposta sull'asse della medesima e ne percorre il tracciato sino alla piazza antistante il Castello di Racconigi; di qui segue l'asse della strada per Murello sino a località Fabbrica di Plastica ove segue la strada per Casalgrasso fino al km 6 per poi spostarsi sul confine comunale tra Casalgrasso e Racconigi in località Casina S. Pietro, segue quindi il predetto confine fino al punto di partenza della perimetrazione.

In tal territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro:* GALASSO

(5659)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Gruppo del Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene sita nei comuni di Briga Alta e Ormea.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 9 gennaio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1953), il complesso boschivo denominato « Bandita Navette » sito nel territorio del comune di Briga Alta (Cuneo) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché il complesso boschivo predetto costituisce, con la sua massa imponente di vegetazione composta di piante di essenze rare, un esempio particolarmente importante sia agli effetti paesistici e ambientali che agli effetti scientifici.

Tale complesso comprende gli immobili segnati in catasto:

foglio XCIII, particelle numeri 15 e 14; foglio XCIV, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 28, 30, 32, 31 e 29; foglio XCV particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 10, 11, 12 e 13; foglio XCVI, particelle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; foglio XCVII, particelle numeri 23 e 24;

Considerato che il complesso paesaggistico del gruppo del Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene, ricadente nei comuni di Briga Alta e Ormea, (provincia di Cuneo) riveste notevole interesse pubblico; la zona in questione, infatti, per buona parte situata oltre i 1800 metri, riveste un interesse ambientale e paesaggistico estremamente rilevante.

Essa comprende l'area del Bosco delle Navette, nel comune di Briga Alta, già tutelata con decreto ministeriale 9 gennaio 1953 ai sensi della legge n. 1497 e si congiunge a nord al Parco Regionale della alta Valle Pesio. All'eccezionalità del paesaggio si aggiunge un altissimo interesse di tipo naturalistico e scientifico: fenomeni carsici di straordinaria bellezza, presenza di oltre 20 ghiacciai fossili, estrema varietà di specie botaniche. La notevole ricchezza, dal punto di vista entomologico e botanico, è data dall'amplissima varietà di microambienti presenti: il solo Marguareris racchiude, in 5 m² circa 1300 specie vegetali.

Tale complesso, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

la perimetrazione parte dalla Punta Marguareis, segue verso est il confine comunale tra Briga Alta-Chiusa Pesio, quindi prosegue con la stessa direzione sul confine comunale tra Briga Alta-Roccaforte di Mondovì, fino a raggiungere Pian Comune, di qui prosegue sul confine comunale tra Roccaforte di Mondovì e Ormea, continua sul confine comunale tra Fabrosa Sottana-Ormea fino alla cima Revelli, da questo punto segue il crinale fino al Monte Rotondo da dove, seguendo una linea immaginaria in direzione est-sud-est, raggiunge la cima delle Roccate; qui, con una linea immaginaria in direzione sud scende alle sorgenti del rio Re Bianco, seguendo il corso del rio in direzione sud fino ad incontrare il torrente Negrone, sulla linea di confine Regionale fra Piemonte e Liguria, segue quindi in direzione ovest e sud tutto il confine regionale fino al monte Saccarella punto di incontro con il confine di Stato, segue quindi la linea di tale confine in direzione nord e nord-ovest fino a raggiungere la punta Marguareis, punto di partenza, della perimetrazione;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto, non tanto di previsioni edilizie, quanto di una corretta gestione ed utilizzazione del suolo.

La discreta presenza faunistica è, costantemente, minacciata per l'assoluta mancanza di qualsiasi forma di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesaggistico del Gruppo Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazone di bellezza naturale interessante il territoiro del complesso paesaggistico sopra citato possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'deguata e definitiva disciplina di uso del territoiro da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesaggistico del Gruppo Marguareis, Saline, Mongioie, Revelli, Upega, Briga Alta e Viozene ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

la perimetrazione parte dalla Punta Marguareis, segue verso est il confine comunale tra Briga Alta-Chiusa Pesio, quindi prosegue con la stessa direzione sul confine comunale tra Briga Alta-Roccaforte di Mondovì, fino a raggiungere Pian Comune, di qui prosegue sul confine comunale tra Roccaforte di Mondovì e Ormea, continua sul confine comunale tra Frabosa Sottana-Ormea fino alla cima Revelli, da questo punto segue il crinale fino al Monte Rotondo da dove, seguendo una linea immaginaria in direzione est-sud-est, raggiunge la cima delle Roccate; qui, con una linea immaginaria in direzione sud scende alle sorgenti del rio Re Bianco, seguendo il corso del rio in direzione sud fino ad incontrare il torrente Negrone, sulla linea di confine Regionale fra Piemonte e Liguria, segue quindi in direzione ovest e sud tutto il confine regionale fino al monte Saccarella punto di incontro con il confine di Stato, segue quindi la linea di tale confine in direzione nord e nord-ovest fino a raggiungere la punta Marguareis, punto di partenza, della perimetrazione.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5660)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio degli Orridi di Baceno e Premia sito nei comuni di Baceno e Premia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona degli Orridi di Baceno e Premia ha notevole interesse perché costituisce un unicum europeo di micro e macro fenomeni di erosione glaciale e fluviale, il letto del torrente Devero forma « l'Orrido di Baceno » e il fiume Toce « l'Orrido di Uriezzo », noto a tutta l'Italia per la sua profondità ed estensione, per la sua integrazione e unicità, (gli Orridi sono visitabili tramite sentieri attrezzati). E' allo studio a cura dell'I.S.A.I. (Istituto studi alpini internazionali) un tracciato di sentieri che percorra tutta la zona segnalata.

La Conca di Verampio costituisce la zona più antica delle Alpi di particolare interesse sotto l'aspetto geologico.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a Premia, punto all'estremo nord, e scende a sud-est lungo il sentiero che conduce a Crego sino a raggiungere la linea spartiacque, che si segue sino ad incontrare il confine comunale tra Premia e Baceno, a sud di Verampio; si risale lungo detto confine sino ad incontrare il torrente Devero, risalendo sino al ponte Silogno; si prosegue quindi lungo la strada comunale di Baceno-Premia toccando Pioda e Rozzaro, congiungendosi al punto di partenza di Premia;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Baceno e Premia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio degli Orridi di Baceno e Premia, sito nei comuni di Baceno e Premia (provincia di Novara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a Premia, punto all'estremo nord, e scende a sud-est lungo il sentiero che conduce a Crego sino a raggiungere la linea spartiacque, che si segue sino ad incontrare il confine comunale tra Premia e Baceno, a sud di Verampio; si risale lungo detto confine sino a incontrare il torrente Devero, risalendo sino al ponte Silogno; si prosegue quindi lungo la strada comunale Baceno-Premia toccando Pioda e Rozzaro, congiungendosi al punto di partenza di Premia.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Baceno e Premia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5661)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Valle Loana, ricadente nel comune di Malesco (provincia di Novara), riveste notevole interesse di bellezza naturale e panoramica perché è una tipica vallata alpina, percorsa dal torrente omonimo, che resta, nonostante la strada asfaltata che congiunge Malesco con l'alpeggio Li Gabbi, un ambiente ridente, ricco di boschi di faggio ben tenuti, di pascoli « caricati » da maggio a settembre, di alpeggi ben organizzati ed inseriti in un paesaggio sublime. La valle culmina in alto con la panoramica alpe Scaredi (m. 1841), bocchetta d'accesso alla Val Grande, dominata dall'ardita vetta della Laurasca (m. 2183)

Sono presenti il gallo forcello, il fagiano, l'aquila, il falco e la pernice. Tra i mammiferi il camoscio, la volpe, la lepre bianca, oltre a mammiferi minori tra cui moltissimi scoiattoli. Sono particolarmente interessanti i resti della calce, esempio di archeologia « industriale » da tutelare.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la linea di perimetrazione ha origine a Malesco, strada comunale Malesco e si sviluppa verso est in senso orario sino ad incontrare il rio Secco, seguendone il letto in direzione sud e proseguendo poi lungo il rio della Lisa, che inizia nel monte La Cima (m. 1810), di qui si segue il sentiero che collega la Cima a Tesca del Monte (m. 1846), la Forcola, Cima Fornaletti sino al Lago del Marco proseguendo in direzione nord-ovest toccando Alpe Scaredi (m. 1841), Cimone di Straolgio, Pizzo Stagno.

Da questo punto si prosegue lungo la linea di confine tra Malesco e Santa Maria Maggiore sino ad incontrare il torrente Loana: se ne segue un breve tratto sino al Rio Croso, poi si scede sulla strada comunale che unisce Malesco alla località Cappella del Sasso di Broglio (m. 1101) sino a ritornare a nord in Malesco chiudendo in tal modo la perimetrazione;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Loana che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Valle Loana, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Valle Loana, ricadente nel comune di Malesco (provincia di Novara), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la linea di perimetrazione ha origine a Malesco, strada comunale Malesco e si sviluppa verso est in senso orario sino ad incontrare il rio Secco, seguendone il letto in direzione sud e proseguendo poi lungo il rio della Lisa, che inizia nel monte La Cima (m. 1810), di cui si segue il sentiero che collega la Cima a Testa del Monte (m. 1846), la Forcola, Cima Fornaletti sino al lago del Marmo proseguendo in direzione nord-ovest toccando Alpe Scaredi (m. 1841), Cimone di Straolgio, Pizzo Stagno.

Da questo punto si prosegue lungo la linea di confine tra Malesco e Santa Maria Maggiore sino ad incontrare il torrente Loana: se ne segue un breve tratto sino al rio Croso, poi si scende sulla strada comunale che unisce Malesco alla località Cappella del Sacco di Broglio (m. 1101) sino a ritornare a nord in Malesco chiudendo in tal modo la perimetrazione.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alla circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Malesco e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5662)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e S. Bernardino Verbano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Val Grande e Val Pogallo, ricadente nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e S. Bernardino Verbano (provincia di Novara), riveste notevole interesse panoramico in quanto tali valli, comprese tra la Val d'Ossola, la Val Cannobina e la Val Vigezzo, sono delimitate da catene montuose, che rendono difficoltoso l'accesso e pertanto conferiscono, a questi luoghi, una particolare compatezza soprattutto per quanto riguarda la Val Grande. Discorso leggermente diverso è quello relativo alla Val Pogallo, senza dubbio molto più frequentata e quindi, priva di quello stato di isolamento proprio della Val Grande. Esse, storicamente contese dai comuni limitrofi per lo sfruttamento degli alpeggi a scopo pastorizio e agricolo, sono state negli ultimi decenni abbandonate in seguito al mutamento dell'economia indirizzatasi sempre più verso l'industria. Cioè ha determinato uno sviluppo faunistico e floreale non controllato rendendo così le zone selvagge. Perciò questa particolare zona prealpina è stata proposta, in un recente convegno tenutosi in Scozia, « zona Wildernes », cioè tra le zone segnalate dalla relativa associazione internazionale che auspica vengano mantenute in uno stato di totale integrità ecologica.

Gli animali che popolano le due valli sono tipici animali da montagna: camosci, pernici, falchi, fagiani, aquile e specie di rapaci minori, ed alcuni esemplari di lontre.

La flora presente è ricca di latifogli, castagni, faggi, frassini, pioppi, tremuli, betulle, noccioli e salici; c'è da segnalare un interessante fenomeno di inversione termica il quale permette al rododendro ferrugineum di crescere al di sotto della quota normale (800 m. s.l.m.) di spingersi fino ai 400 m e di presentare altresì esemplari bianchi rarissimi.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

Da Pizzo Nona (quota 2271 s.l.m.) confine comunale tra Trontano e S. Maria Maggiore fino a Pizzo Stagno; nel comune di Malesco in direzione sud verso Bocchetta di Scaredi Passando per Cimone di Straolgio. A. Scaredi, Cima della Laurasca. Si riprende il confine comunale (quota 2181 s.l.m.) tra Malesco e Cossogno, poi tra Cursolo e Cossogno e ancora tra Cursolo e Miazzina fino a Cima Crocetta, si segue il confine comunale tra Gurro e Miazzina, tra Falmenta e Miazzina, tra Intragna e Miazzina, tra Capresso e Miazzina ,fino a Curgei (quota 1389 s.l.m.). Di qui verso sud a congiungersi con il confine comunale tra Cossogno e Miazzina e seguendo poi il corso del rio D'Aureglia fino alla confluenza del torrente S. Bernardino. Si risale verso nord-ovest il torrente S. Bernardino sino ad incontrare un rio Affluente che va dalla località Cappella Rappezzo a Cappella di Erfo. Da questa lungo la mulattiera in direzione nord-ovest che passa per Cappella Roccolo e località Ruspesso fino a ricongiungersi al confine comunale tra Mergozzo e S. Bernardino Verbano, fino a Pizzo Proman (quota 2099 s.l.m.). Ancora il confine comunale tra S. Bernardino e Premosello Chiovenda.

Breve tratto tra Cossogno e Premosello, Trontano e Premosello. E infine tra Trontano e Beura Cardezza, giunti a quota 1894 si segue in direzione nord-est il crinale che passa per Punta Pozzolo, Pizzo Desen, Passo della Rola, Testa di Menta, Pizzo Tignolino, Passo di Basagrana, monte Togano a ricongiungersi col punto di partenza al Pizzo Nona;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Val Grande e della Val Pogallo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Val Grande e della Val Pogallo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e achitettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Val Grande e Val Pogallo ricadente nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e S. Bernardino Verbano (provinica di Novara), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

Da Pizzo Nona (quota 2271 s.l.m.) confine comunale e tra Trontano e S. Maria Maggiore fino a Pizzzo Stagno; nel comune di Malesco in direzione sud verso Bocchetta di Scaredi passando per Cimone di Straolgio. A Scaredi, Cima della Laurasca, si riprende il confine comunale (quota 2181 s.l.m.) tra Malesco e Cossogno, poi tra Cursolo e Cossogno e ancora tra Cursolo e Miazzina fino a Cima Crocetta, si segue il confine comunale tra Gurro e Miazzina, tra Falmenta e Miazzina, tra Intragna e Miazzina, tra Capresso e Miazzina. fino Curgei (quota 1389 s.l.m.). Di qui verso sud, a congiungersi con il confine comunale tra Cossogno e Miazzina e seguendo poi li corso del rio D'Aureglia fino alla confluenza del torrente S. Bernadino. Si risale verso nord-ovest il torrente S. Bernardino sino ad incontrare un rio Affluente che va dalla località Cappella Rappezzo a Cappella di Erfo. Da questa lungo la mulattiera in direzione nord-ovest che passa per Cappella Roccolo e località Ruspesso fino a ricongiungersi al confine comunale tra Mergozzo e S. Bernardino Verbano, fino a Pizzo Proman (quota 2099 s.l.m.). Ancora il confine comunale tra S. Bernardino e Premosello Chiovenda, breve tratto tra Cossogno e Premosello, Trontano e Premosello. E infine tra Trontano e Beura Cardezza. Giunti a quota 1894 si segue in direzione nord-est il Crinale che passa per Punta Pozzolo, Pizza Desen, Passo della Rola, Testa di Menta, Pizzo Tignolino, Passo di Basagrana, Monte Togano a ricongiungersi col punto di partenza al Pizzo Nona.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5663)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Valle Antrona sita nel comune di Antrona Schieranco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Valle Antrona, ricadente nel comune di Antrona Schieranco (provincia di Novara), ha notevole interesse perché è costellata da bellissimi laghi alpini naturali e da laghi artificiali non meno interessanti, boschi di larici ed abeti, medi ed alti pascoli, vi sono numerose baite in pietra locale e tetto in piode, isolate o in nuclei. L'unico tipo di antropizzazione è costituito dalle opere idroelettriche ed in minore misura dallo sfruttamento silvo pastorale; sporadica è la presenza di seconda case. Nella zona vi si trova una fauna alpina particolarmente pregiata: gallo forcello, coturnice, pernice bianca, francolino, aquila reale, camoscio, capriolo, marmotta, lepre bianca.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario): la perimetrazione ha inizio a nord dalla cima del Rosso e si sviluppa in senso orario seguendo il confine comunale tra Antrona Schieranco e Domodossola in direzione sud-est toccando Pizzo Montaldo, Pizzo del Fornalino, Passo del Fornetto, Punta Ciape sino a incontrare la linea di confine tra Antrona Schieranco e Viganella, si segue detta linea in direzione sud lungo la costa del Cavallo giungendo al torrente Ovesca in prossimità frazione S. Pietro, località Torza Fuori. Da tale località si riprende a seguire la linea di confine tra i comuni di Antrona Schieranco e Viganella verso sud-ovest sino a Punta della Cinquegna ove la linea medesima divide i comuni di Antrona Schieranco e Calasca Castiglione passando per Pizzo del Ton e piegando in direzione sud-ovest per Pizzo S. Martino, che segna il limite — lungo la solita linea di confine — tra i comuni di Antrona Schieranco e Vanzone con San Carlo. La perimetrazione segue sempre detta linea di confine toccando la cresta di Lareccio e la cresta delle Lonze, Punta Laggera, Punta Giapin sino a Pizzo di Antigine (m. 3058); da questo punto si segue il confine di stato verso nord toccando Pizzo Cingino sud, Pizzo Cingino nord, Punta di Saas, Monte Cimone, Pizzo Bottarello, Punta di Loranco, Punta di Andolla, da dove si piega verso est seguendo il confine di stato e ricongiungendosi al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Antrona che compoterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seuito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona della Valle Antrona, ricadente nel comune di Antrona Schieranco, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

la perimetrazione ha inizio a nord dalla cima del Rosso e si sviluppa in senso orario seguendo il confine comunale tra Antrona Schieranco e Domodossola in direzione sud-est toccando Pizzo Mondaldo, Pizzo del Fornalino, Passo del Fornetto, Punta Ciape sino a incontrare la linea di confine tra Antrona Schieranco e Viganella, si segue detta linea in direzione sud lungo la costa del Cavallo giungendo al torrente Ovesca in prossimità frazione S. Pietro, località Terzo Fuori. Da tale località si riprende a seguire la linea di confine tra i comuni di Antrona Schieranco e Viganella verso sud-ovest sino a punta della Cinquegna ove la linea medesima divide i comuni di Antrona Schieranco e Calasca Castiglione passando per Pizzo del Ton e piegando in direzione sud-ovest per Pizzo San Martino, che segna il limite — lungo la solita linea di confine — tra i comuni di Antrona Schieranco e Vanzone con San Carlo. La perimetrazione segue sempre detta linea di confine toccando la cresta di Lareccio e la cresta della Lonze, punta Laugera, punta Giapin sino a Pizzo di Antigene (m. 3058), da questo punto si segue il confine di stato verso nord toccando Pizzo Cingino sud, Pizzo Cingino nord, punta di Saas, Monte Cimone, Pizzo Bottarello, punta di Loranco, punta di Andolla, da dove si piega verso est seguendo il confine di stato e ricongiungendosi al punto di partenza.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta ecezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Antrona Schieranco e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5664)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta Valstrona sito nei comuni di Valstrona e Massiola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio dell'Alta Valstrona, sito nei comuni di Valstrona e Massiola, (provincia di Novara), è di notevole interesse perché il bacino imbrifero del torrente Strona, si dirama da Omegna, Cittadina sul lago d'Orta, fino allo spartiacque costituito da M. Capezzone (2421 m) l'Altmberg (2394 m) e la punta di Cima Lago (2232 m). La valle, tuttora abitata dai paesani di piccoli borghi disseminati alle pendici dei monti, mantiene, tuttora un habitat ancora integro costituito dal tipico ecosistema alpino delle Alpi Nord Occidentali.

La flora è ricca e caratterizzata da specie arboree che mantengono le attività di pascolo degli ovini e caprini. La fauna che popola questa valle è ben mantenuta, nonostante il bracconaggio tra le specie ancora presenti si notano il cinghiale, il camoscio, l'aquila, tutti i rapaci minori, la volpe, la marmotta e la martora.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a nord-ovest a Cima Capezzone seguendo il confine comunale tra la Valstrona e Pieve Vergonte toccando la montagna Ronda, punta dell'Usciolo (m 2187) monte Ventolaro (m 1892) e monte Crolla (m 1965) intersecando il confine comunale con Anzola d'Ossola; segue quindi la linea di confine tra Anzola e Vallestrona toccando Cima Scaravini ed Eyehorn (m 2131) sino alla località « La Bocchetta ». Di qui si piega sulla sinistra seguendo il sentiero che attraversa prima il monte Massone, poi il monte Cucco: detto sentiero scende quindi in direzione sud a quota 1494 toccando l'Alpe Garibaldi (m 1587), l'Alpe Fieno Secco (m 1326). Da tale punto segue il letto del rio Crosa verso il fondo valle sino alla località Massiola e ancora sino alla confluenza con il torrente Strona in località Piana di Fornero, per collegarsi col sentiero al confine comunale tra Quarna a Valstrona sino al limite con la provincia di Torino, che segue in direzione N-O ricongiungendosi al punto di partenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il vincolo è urgente onde evitare il ripetersi di abusi edilizi quali quelli verificatisi a Forno e a Campello Monti;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Alta Valstrona sito nei comuni di Valstrona e Massiola, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolamente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'Alta Valstrona sito nei comuni di Valstrona e Massiola, (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di perimetrazione ha inizio a nord-ovest a Cima Capezzone seguendo il confine comunale tra là Valstrona e Pieve Vergonte toccando la montagna Ronda, punta dell'Usciolo (m 2187) monte Ventolaro (m 1892) e monte Crolla (m 1965) intersecando il confine comunale con Anzola d'Ossola, segue quindi linea di confine tra Anzola e Vallestrona toccando Cima Scaravini ed Eyehorn (monte 2131) sino alla località « La Bocchetta ». Di qui si piega sulla sinistra seguendo il sentiero che attraversa prima il monte Massone, poi il monte Cucco: detto sentiero scende quindi in direzione sud a quota 1494 toccando l'Alpe Garibaldi (m 1587), l'Alpe Fieno Secco (m 1326). Da tale punto segue il letto del rio Crossa verso il fondo valle sino alla località Massiola e ancora sino alla

confluenza con il torrente Strona in località Piana di Fornero, per collegarsi col sentiero al confine comunale tra Quarna e Valstrona sino al limite con la provincia di Torino, che segue in direzione N-O ricongiungendosi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5665)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della valle Anzasca ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con S. Carlo e Bannio Anzino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 23 giugno 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 17 ottobre 1951, alcune zone site nel territorio del comune di Macugnaga, sono riconosciute di notevole interesse pubblico perché presentano cospicui caratteri di bellezza naturale.

Tali zone comprendono le seguenti particelle catastali estratte dalla mappa Rappini del comune di Macugnaga:

Zona I: 1802, 1803, dal 1811 al 1818, 1822, dal 1830 al 1860, dal 1862 al 1882, dal 1884 al 1886, 1888, dal 1809 al 1918, dal 1920 al 1952, 2002, dal 2004 al 2010, dal 2014 al 2058.

Zona II: dal 1253 al 1269, dal 1271 al 1275, 1277, 1278, dal 1280 al 1304;

Zona III: 1276, dal 1306 al 1344, 1346, dal 1348 al 1350, dal 1352 al 1355, 1358, dal 1360 al 1362, 1366, 1367, 1369, 1506, 1509, 5342, 5345;

Zona IV: dal 1690 al 1692, dal 1695 al 1710, dal 1712 al 1715, 1716, dal 1718 al 1724, dal 1726 al 1754, 5343, dal 1756 al 1789, dal 1797 al 1801, dal 1804 al 1806, dal 1808 al 1810, dal 1819 al 1821, dal 1823 al 1829, 1860, 1861, dal 1887 al 1908, dal 1953 al 1978, 1981, 1989, dal 1992 al 2001, 2003, 2011, 2012, 2013, 5343, 5344, 5345;

Zona V: 1568, dal 1577 al 1582, dal 1611 al 1651, 1654, 1656;

Zona VI: 263, dal 280 al 290, 302, dal 304 al 383, dal 385 al 392, dal 394 al 467, dal 469 al 543, dal 545 al 600, 628, 629, dal 649 al 682, dal 703 al 713, 762.

Con il decreto ministeriale 30 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 agosto 1954, la zona tra Pecetto e Staffa, sita nel territorio del comune di Macugnaga, e comprendente gli immobili segnati in catasto ai numeri di mappa 468 dal 601 al 627, dal 630 al 648, dal 683 al 701, dal 714 al 990, foglio II e numeri: dal 1361 al 1504, 1507, 1508, dal 1510 al 1542, dal 1542 bis al 1610, 1652, 1653, dal 1655 al 1689, 1693, 1694, dal 1790 al 1796 e parte del 5329, foglio III, è riconosciuto di notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro naturale di mirabile effetto che, per la spontanea fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, ha valore estetico e tradizionale;

Considerato che una più ampia zona comprendente la Valle Anzasca, ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con S. Carlo e Bannio Anzino (provincia di Novara), riveste notevole interesse ambientale sia per la grandiosa bellezza orografica che per la ricchezza faunistica (stambecchi, camosci, volpi, aquile) che per quella floristica (boschi di larici, faggeti, pineti, sottobosco in senso lato).

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

alla confluenza tra il torrente Anza e il Rio el Ri sul confine tra i comuni di Bannio Anzino e Calasca Castiglione, in direzione est sul confine comunale fino al M. Mora. Da qui si segue il confine provinciale con la provincia di Vercelli piegando verso sud-ovest sino a saldarsi — all'estremo ovest con la punta Gnifetti — al confine di stato. Si prosegue verso nord lungo tale linea di frontiera passando per il massiccio del monte Rosa e piegando verso est sino al monte Moro e lo Juderhorn.

Di qui, lasciando la linea di confine di stato, si scende verso il fondo valle seguendo il confine comunale tra Macugnaga e Ceppo Morelli fino ad incontrare il torrente Anza.

Si riprende a seguire il corso del torrente fino al punto di partenza poco a nord degli abitati di Bannio Anzino e ad est della frazione Pontegrande;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo in quanto ri-

sultano in corso di redazione numerosi progetti per la realizzazione di impianti di risalita e stazioni turistiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Anzasca che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Valle Anzasca, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Valle Anzasca, ricadente nei comuni di Macugnaga, Ceppo Morelli, Vanzone con S. Carlo e Bannio Anzino (provincia di Novara), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

alla confluenza tra il torrente Anza e il Rio el Ri sul confine tra i comuni di Bannio Anzino e Calasca Castiglione, in direzione est sul confine comunale fino al monte Mora. Da qui si segue il confine provinciale con la provincia di Vercelli piegando verso sud-ovest sino a saldarsi — all'estremo ovest con la punta Gnifetti — al confine di stato. Si prosegue verso nord lungo tale linea di frontiera passando per il massiccio del monte Rosa e piegando verso est sino al monte Moro e lo Juderhorn.

Di qui, lasciando la linea di confine di stato, si scende verso il fondo valle seguendo il confine comunale tra Macugnaga e Ceppo Morelli fino ad incontrare il torrente Anza.

Si riprende a seguire il corso del torrente fino al punto di partenza poco a nord degli abitati di Bannio Anzino e ad est della frazione Pontegrande.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5666)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Alpe Devero sita nel Comune di Baceno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'Alpe di Devero nel comune di Baceno (provincia di Novara) è di notevole interesse perché costituisce con le sue vallette laterali una zona unica nelle Alpi Lepontine per integrità e bellezza; il grande lago di Devero e i minori lago Nero e di Pianboglio sono alcune tra le perle della Vallata, le stupende e ardite cime che la circondano la fanno fra le più interessanti per alpinisti ed escursionisti, ancora abbondantemente « caricata » da mandrie durante la stagione estiva e frequentata in ogni stagione da escursionisti, agevolati nel raggiungerla dalla funivia ENEL, ha saputo finora difendersi dagli attacchi di turismo di massa anche grazie alla assenza di strade rotabili.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da sud in senso orario):

verso sud, nel comune di Baceno, in località al Passo: qui si trovano i resti di un fortilizio con Torre segnaletica fatta ricostruire e rafforzare da Ludovico il Moro per difendersi dalle incursioni Vallesane; lungo la strada provinciale, salendo da Baceno e superate le frazioni di Croveo e Osso, da dove la valle si restringe fino a diventare gola, dopo la cascata dell'Agaro nel Devero, si supera un ponte che raggiunge la già citata località al Passo, il confine del vincolo comprende appunto il ponte con i resti delle fortificazioni proseguendo verso nord-est per breve tratto sino al limite del territorio comunale verso Premia e in direzione sud-est, coincidente con il corso del rio Brumei, dal torrente Devero sino al confine con il comune di Crodo; da

questo punto il perimetro coincide con i confini amministrativi comunali, seguendo verso nord-ovest e passando per il p.zo Brumei, p.zo Oreggio nel gruppo del monte Cazzola, passi di Buscagna, punta Orogna, risalendo ancora fino a confinare per breve tratto con l'Alpe Veglia — già sotto tutela *ex lege* n. 1497 — e giungendo al confine di stato con la Svizzera presso la vetta dell'Helsenhorn (m 3272), da qui in direzione nord-est, il limite dell'area coincide con i confini nazionali verso la Svizzera, passando per p.zo Cornera, monte Cervandone, porta Marani, porta della Rossa, passo di Crampiolo, porta di Valdeserta, passo di Valdeserta, Bocchetta d'Arbola fino alla punta d'Arbola, dall'estremo limite nord si riprende a seguire, in direzione sud la linea di confine con il comune di Formazza, passando per il monte Minoia, Bocchetta della Valle, porta di Tanzonia; poi verso sud-ovest, attraversando p.zo della Valle, M. Cobernas, M. del Sangiatto, Corona Troggi; piegando infine in direzione sud sud-est, passando presso la località Ausone, per ricongiungersi alla località al Passo e saldandosi così al punto iniziale;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopradescritto costituisce una zona unica per integrità e bellezza che peraltro in questi ultimi anni ha visto un ampliamento della costruzione di sciovie e, cosa questa più grave, è attualmente minacciata dalla costruzione in corso di una strada;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Alpe di Devero nel comune di Baceno (provincia di Novara) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta del precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato « Alpe Devero » nel comune di Baceno (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato (da sud in senso orario):

verso sud, nel comune di Baceno, in località al Passo: qui si trovano i resti di un fortilizio con Torre segnaletica fatta ricostruire e rafforzare da Ludovico il Moro per difendersi dalle incursioni Vallesane, lungo la strada provinciale, salendo da Baceno e superate le frazioni di Croveo e Osso, da dove la valle si restringe fino a diventare gola, dopo la cascata dell'Agaro nel Devero, si supera un ponte che raggiunge la già citata località al Passo, il confine del vincolo comprende appunto il ponte con i resti delle fortificazioni proseguendo verso nord-est per breve tratto sino al limite del territorio comunale verso Premia e in direzione sud-est, coincidente con il corso del rio Brumei, dal torrente Devero sino al confine con il comune di Crodo; da questo punto il perimetro coincide con i confini amministrativi comunali, seguendo verso nord-ovest e passando per il p.zo Brumei, p.zo Oreggio nel gruppo del monte Cazzola, p.si di Buscagna, punta Orogna, risalendo ancora fino a confinare per breve tratto con l'Alpe Veglia — già sotto tutela *ex-lege* n. 1497 — e giungendo al confine di stato con la Svizzera presso la vetta dell'Helsenhorn (m 3272), da qui in direzione nord-est, il limite dell'area coincide con i confini nazionali verso la Svizzera, passando per p.zo Cornera, m.te Cervandone, p.ta Marani, p.ta della Rossa, p.so di Crampiolo, p.ta di Valdeserta, p.so di Valdeserta, Bocchetta d'Arbola fino alla punta d'Arbola, dall'estremo limite nord si riprende a seguire, in direzione sud la linea di confine con il comune di Formazza, passando per il monte Minoia, Bocchetta della Valle, p.ta di Tanzonia; poi verso sud-ovest, attraversando p.zo della Valle, M. Cobernas, M. del Sangiatto, Corona Troggi; piegando infine in direzione sud sud-est, passando presso la località Ausone, per ricongiungersi alla località al Passo e saldandosi così al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5667)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola e Domodossola (provincia di Novara) riveste particolare interesse in quantto valle completamente selvaggia e quasi disabitata, salvo piccole stazioni di monticazione estiva.

Tale complesso, godibile da numerosi tratti di sentieri e strade pubbliche, è così delimitato (da nord in senso orario):

partendo da nord con punto di riferimento il Corno Sole (m 2793 slm) si procede in senso orario verso sud-est lungo il confine di Stato raggiungendo passo Del Pino, Bocchetta Cime Larghe, Pizzo Forcareccio e Pizzo Medaro (m 2551). Di qui seguendo lo spartiacque si procede per Pizzo del Fornale (m 2490), Bocchetta del Ragozzo (m 2219), Punta di Pezza Comune (m 2413); si piega verso sud-ovest seguendo la curva di livello a quota 2332 e sempre verso ovest ci si immette lungo il sentiero che porta al Pizzo di Campolatte e Pizzo della Fontalba incrociando la linea di confine comunale tra Druogno e Montecrestese. Si segue quindi detta linea di confine in direzione sud est passando per Pioda di Grana (m 2430), Cima dei Casaletti (m 2417), Pizzo La Scheggia (m 2466) e Pizzo Locciabella (m 2340); si procede ancora verso sud seguendo il sentiero che conduce a Pizzo Cazzola (m 2074); si scende poi a valle in direzione ovest lungo il torrente Isorno a Naviledo: di qui si raggiunge in linea d'aria la strada comunale Masera-Altoggio, che dalla frazione Naviledo risale verso Altoggio, si segue in direzione nord la mulattiera per Cappella dei Genovesi, Madonna S. Luca, Cascina Toma, Giaverra di Sotto, Giaverra di Sopra, Corte di Fuori, Corte di Dentro (m 1831); si innesta a nord di Passo Larone col confine comunale tra Montecrestese e Crodo. Si segue ancora detta linea di confine passando per Pizzo Cortefreddo, Pizzo di Bronzo, Pizzo del Forno, Pizzo di Pioda, Pizzo di Croselli, Passo del Groppo e Corona del Groppo sino a raggiungere il confine di Stato ricongiungendosi al punto di partenza di Corno di Sole;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo. Recentemente è stata aperta una strada sino all'Alpe Piedelpiaggio abbattendo parte di un bosco di faggi. (E' previsto il prolungamento di tale strada sino a raggiungere il lago di Matogno);

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina ricadente nei comuni di Trontano, Crodo, Villadossola, Domodossola (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

partendo da nord con punto di riferimento il Corno Sole (m 2793 s.l.m.) in senso orario verso sud-est lungo il confine di Stato raggiungendo passo Del Pino, Bocchetta Cime Larghe, Pizzo Forcareccio e Pizzo Medaro (m 2551). Di qui seguendo lo spartiacque per Pizzo del Fornale (m 2490), Bocchetta del Ragozzo (m 2219), Punta di Pezza Comune (m 2413), si piega verso sud-ovest seguendo la curva di livello a quota 2332 e sempre verso ovest ci si immette lungo il sentiero che porta al Pizzo di Campolatte e Pizzo della Fontalba incrociando la linea di confine comunale tra Druogno e Montecrestese. Si segue quindi detta linea di confine in direzione sud est passando per Pioda di Grana (m 2430), Cima dei Casaletti (m 2417), Pizzo La Scheggia (m 2466) e Pizzo Locciabella (m 2340); si procede ancora verso sud seguendo il sentiero che conduce a Pizzo Cazzola (m 2074); si scende poi a valle in direzione ovest lungo il torrente Isorno a Naviledo: di qui si raggiunge in linea d'aria la strada comunale Masera-Altoggio, che dalla frazione Naviledo risale verso Altoggio, si segue in direzione nord la mulattiera per Cappella dei Genovesi, Madonna S. Luca, Cascina Toma, Giaverra di Sotto, Giaverra di Sopra, Corte di

Fuori, Corte di Dentro (m 1831); si innesta a nord di Passo Larone col confine comunale tra Montecrestese e Crodo. Si segue ancora detta linea di confine passando per Pizzo Cortefreddo, Pizzo di Bronzo, Pizzo del Forno, Pizzo di Pioda, Pizzo di Croselli, Passo del Groppo e Corona del Groppo sino a raggiungere il confine di Stato ricongiungendosi al punto di partenza di Corno di Sole.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5668)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone sito nei comuni di Premia e Formazza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone, sito nei comuni di Premia e Formazza, ha notevole interesse perché tutta la zona a ridosso del monte Giove, coincidente con l'Alta Val Antigorio e la bassa Val Formazza, rappresenta forse uno degli esempi più tipici di quello che è stato un rapporto armonioso fra uomo e ambiente. I villaggi Walser di Salecchio Inferiore e Superiore, gli Alpeggi di Vova, l'Altillone (piccola frazione di Formazza con vicino un bellissimo laghetto di Circo), le mulattiere che collegano questi luoghi al fondovalle, nella loro integrità e nella loro semplicità sono una testimonianza viva di quella che era la dura vita dell'Alpigiano, non esistono nella zona segni della civiltà contemporanea.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

la perimetrazione ha inizio a nord dal monte Giove, (m 3009) e prosegue lungo la linea spartiacque sino a quota 2415 sino a incontrare il rio Pasper; si segue il corso di detto rio sino alla sua confluenza col fiume Toce e si prosegue poi lungo il letto di quest'ultimo sino a incontrare la strada che collega Foppiano a San Michele; si scende poi lungo il Toce in direzione sud toccando Foppiano, Rivasco, Passo, S. Rocco di Premia sino alla confluenza col rio Incino, si risale per tale rio in direzione nord-ovest sino alla località Casarola, di qui si prosegue lungo il sentiero che conduce al passo Muretto e al passo dei Cavalli e si procede lungo la linea spartiacque che unisce il pizzo Pogala, punta Tanzonia sino a incontrare il confine comunale tra Premia e Formazza; si segue detta linea di confine sino a saldarsi al punto di partenza di monte Giove;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone sito nei comuni di Premia e Formazza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altillone, sito nei comuni di Premia e Formazza (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato (da nord in senso orario):

la perimetrazione ha inizio a nord dal monte Giove, (m 3009) e prosegue lungo la linea spartiacque sino a quota 2415 sino a incontrare il rio Pasper; si segue il corso di detto rio sino alla sua confluenza col fiume Toce e si prosegue poi lungo il letto di quest'ultimo sino a incontrare la strada che collega Foppiano a San Michele; si scende poi lungo il Toce in direzione sud toccando Foppiano, Rivasco, Passo, S. Rocco di Premia sino alla confluenza col rio Incino, si risale per tale rio in direzione nord-ovest sino alla località Casarola, di qui si prosegue lungo il sentiero che conduce al passo Muretto e al passo dei Cavalli e si procede lungo la linea spartiacque che unisce il pizzo Pogala, punta Tanzonia sino a incontrare il confine comunale tra Premia e Formazza; si segue detta linea di confine sino a saldarsi al punto di partenza di monte Giove.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5669)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 16 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 9 maggio 1969, alcune zone site nel territorio del comune di Omegna sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, perché la prima zona riveste notevole importanza per le visuali sommamente pittoresche aperte sia verso il vecchio nucleo cittadino che lungo la costa del lago, e costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

La seconda zona, invece, riveste particolare interesse oltreché per scorci e visuali sul sottostante lago, anche per le qualità di quadro naturale e paesistico di eccezionale importanza per le sue singolari caratteristiche ambientali, per la distesa bellezza della sua sponda e pe rla composizione e conformazione del terreno degradante verso il lago.

Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

la prima, dallo sbocco al lago del torrente Nigoglia segue verso sud la riva del lago lungo il viale Garibaldi e la piazza Martiri della Libertà; comprende tale piazza e prosegue verso nord attraverso la piazza Mameli secondo la linea indicata in planimetria lungo la via Alberganti fino all'innesto della via alle Quarne; segue tale via verso ovest fino all'innesto della via Carrobio che segue verso nord raccordandosi, con la linea segnata sulla planimetria, alla piazza Beltrami, che comprende, per proseguire attraversando il torrente Nigoglia lungo la via De Amicis fino all'imbocco del vicolo Mergozzolo; di qui segue tale vicolo sino allo sbocco sulla via Mazzini, attraversa tale via e segue il vicolo Crocetta fino alla piazza Salera, che comprende, per raggiungere, seguendo la riva del lago lo sbocco del torrente Nigoglia;

la seconda, dall'innesto sulla strada statale n. 229 della comunale da Omegna ad Agrano segue tale strada fino alla linea ferroviaria; di qui prosegue verso sud lungo la linea ferroviaria fino al confine con il comune di Pettenasco; di qui segue tale confine verso il lago poi tutta la sponda del lago stesso verso Omegna fino allo sbocco del rivo Onara, risale tale rivo fino alla strada statale saldandosi all'innesto della strada per Agrano.

Con i sottoelencati decreti ministeriali:

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 5 aprile 1974) (Pella);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1974) (Gozzano);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 aprile 1974, pag. 2565) (S. Maurizio d'Opaglio);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 aprile 1974, pag. 2566) (Nonio);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 aprile 1974, pag. 2567) (Miasino);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1974, pag. 2707) (Pettenasco);

25 febbraio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 18 aprile 1974, pag. 2708) (Orta S. Giulio),

la zona della fascia intorno al Lago d'Orta, ricadente nei comuni di Pella, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio Nonio, Miasino, Pettenasco, Orta S. Giulio, tutti in pro

vincia di Novara, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per la varietà e disposizione della vegetazione, per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano, per la bellezza della sua conformazione orografica che compone una cornice naturale interesse per l'intero Lago d'Orta.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

comune di Pella:

dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine tra il comune di Pella e il comune di S. Maurizio d'Opaglio il perimetro di vincolo segue tale linea di confine fino ad incontrare il tracciato della strada provinciale della sponda occidentale del Lago d'Orta; da qui segue il percorso di tale strada attraverso il territorio di Pella fino al confine con Pella e Cesara. Dallo incrocio della provinciale tra il confine tra Pella e Cesara il perimetro segue, in direzione Omegna, tale linea di confine fino a incontrare la linea di delimitazione tra i comuni di Pella e di Nonio. Da qui segue tale linea di confine in direzione del lago che raggiunge e da questo punto percorrendo tutta la linea costiera ritorna a congiungersi al punto di partenza in corrispondenza del confine tra Pella e S. Maurizio;

comune di Gozzano:

dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Gozzano ed il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue tale linea fino a raggiungere il tracciato della ferrovia Novara-Domodossola. In corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale Gozzano-Ameno segue il percorso di tale strada verso Gozzano finó all'innesto sulla strada statale n. 229 che attraversa imboccando la strada che porta alla Villa Luzzara; segue tale strada passando dietro alla Villa Luzzara fino ad incontrare la strada provinciale da Gozzano ad Alzo che percorre fino al confine tra Gozzano e San Maurizio d'Opaglio. Da qui, lungo tale linea di confine, il perimetro di vincolo prosegue in direzione del lago e, percorrendo tutta la linea litoranea, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Orta S. Giulio ed il comune di Gozzano;

comune di S. Maurizio d'Opaglio:

dalla riva del lago in corrispondenza del punto di incontro con la linea di confine tra il comune di Gozzano e il comune di S. Maurizio d'Opaglio il perimetro di vincolo segue verso sud-ovest tale linea di confine fino all'incontro con la strada provinciale Gozzano-Alzo; percorre tale strada in territorio di S. Maurizio fino al bivio con Sazza; proseguendo tale bivio attraverso la frazione di Sazza fino alla chiesa di S. Carlo seguendo la strada comunale di Alpiolo fino all'innesto, in prossimità di Alpiolo, con la via per S. Maurizio. Da questo punto percorre tale via verso ovest e, per breve tratto la strada comunale verso Bonetto fino alla linea di confine tra il foglio n. 6 e il foglio n. 2; segue verso est tale linea di confine tra il foglio n. 6 e il foglio n. 2; segue verso est tale linea di confine comprendendo l'abitato di Alpiolo fino ad incontrare la strada vicinale del Iornione, percorre verso nord tale strada piegando quindi verso ovest fino all'incontro con la strada vicinale Pescia. Da questo punto prosegue in direzione est lungo tale strada seguendo il percorso successivamente in direzione nord e ovest fino ad incontrare la strada vicinale Prarolo; da qui segue tale strada in direzione di Lagna fino all'incontro con la strada comunale di S. Maurizio a Lagna. Da questo punto proseguendo a sud, segue il percorso di tale strada attraversando il torrente Lagna fino all'innesto della strada vicinale del Toppione. Percorre tale strada fino alla vicinale Concresi che segue per brevissimo tratto verso sud innestandosi poi sulla vicinale Campea che segue in direzione nord-ovest fino ad incontrare la linea di confine tra i mappali n. 652 e n. 86 del foglio n. 1. Da qui percorre la linea continua di confine tra i mappali numeri 652, 85 e 22 (a sinistra), numeri 86, 593, 592, 29, 28, 15, 14, 13, 36, 12, 11 e 10 (a destra), raggiungendo la linea di confine tra i comuni di S. Maurizio d'Opaglio e Pella. Da questo punto percorre tale linea di confine fino a raggiungere il lago e da qui percorrendo tutta la fascia litoranea si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra i comuni di S. Maurizio e Gozzano;

comune di Nonio:

dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine con il comune di Pella il perimetro di vincolo segue tale linea fino all'incontro della strada provinciale della sponda occidentale del lago d'Orta; da questo punto percorre in direzione di Omegna il tracciato di detta provinciale fino all'incontro con la linea in direzione del lago fino a raggiungere la riva e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra Nonio e Pella;

comune di Miasino:

dalla riva del lago in corrispondenza della linea di confine tra il comune di Miasino e il comune di Pettenasco il perimetro di vincolo segue tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola. Da qui percorre detto tracciato attraverso il territorio di Miasino fino a raggiungere il confine tra Miasino e Orta S. Giulio. Da questo punto segue tale confine fino a raggiungere il lago e, percorrendo tutta la linea costiera, si salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra i comuni di Miasino e Pettenasco;

comune di Pettenasco:

dalla riva del lago, in corrispondenza con la linea di confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna, il perimetro di vincolo segue verso est tale linea di confine fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue tale tracciato per tutto il suo sviluppo nel territorio del comune di Pettenasco fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Miasino, che percorre fino alla riva del lago. Da questo punto percorrendo tutta la linea costiera, il perimetro di vincolo di salda al punto di partenza in corrispondenza del confine tra il comune di Pettenasco e il comune di Omegna;

comune di Orta S. Giulio:

dalla riva del lago in corrispondenza con il confine tra il comune di Miasino e il comune di Orta S. Giulio, il perimetro di vincolo segue verso est e poi verso sud tale linea fino ad incontrare il tracciato della linea ferroviaria Novara-Domodossola; segue lo svilup-

lo di tale tracciato lungo tutto il territorio di Orta fino ad incontrare la linea di confine tra il comune di Orta S. Giulio e il comune di Gozzano. Da questo punto percorre tale linea di confine verso ovest fino alla riva del lago; di qui percorrendo tutta la linea costiera e includendo quindi il colle del Buccione, la frazione Corconio, la frazione Imolo e tutta la penisola di Orta, il tracciato del perimetro di vincolo si salda al punto di partenza in corrispondenza della linea di confine tra Orta S. Giulio e Miasino;

Considerato che una più ampia zona ricadente nei territori dei comuni suddetti e dei comuni di Armeno, Ameno, Bolzano Novarese, Madonna del Sasso, Arola e Césara riveste notevole interesse paesaggistico perché costituisce una fascia di territorio culturalmente e paesaggisticamente affine a quello strettamente costiero già vincolato.

Sul lato ovest la Roccia di Madonna del Sasso unisce alla spettacolarità ambientale un forte interesse monumentale (santuario), mentre sulla sponda est i piccoli centri di Ameno, Armeno e Miasino rappresentano un insieme paesistico e monumentale inscindibile.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: la linea di perimetrazione procede in senso antiorario con inizio all'estremo nord del lago d'Orta in comune di Omegna, nel punto ove il fiume Strona sfocia nel lago. La linea prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada comunale che passando per frazione Boggi porta al bivio per Cireggio e Nonio proseguendo poi verso Nonio e Cesara. Segue detta strada in direzione sud sino alla linea di confine tra Cesara e Arola. Di qui in direzione ovest segue la linea di confine comunale che passa per Monte Piogera e prosegue sino ad incontrare la linea di confine con la provincia di Vercelli. Segue tale linea sino al Rio del Galletto e piegando verso est prosegue lungo la stessa linea di confine provinciale fino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Madonna del Sasso e Pagno in prossimità Prapiano. Prosegue sempre verso est lungo il confine tra il comune di Madonna del Sasso e S. Maurizio d'Opaglio sino ad incontrare la strada comunale che da Alzo porta a Niverate in località Roccolo. Si procede quindi lungo la citata strada comunale verso sud-est toccando Niverate, Madonna di Luzzara sino al bivio di Gozzano. Da questo punto seguendo la strada comunale che passa per Bolzano Novarese in direzione nord si incontra il confine comunale Ameno Bolzano, che si segue fino alla località Monta Pestalozzo. Da questo punto si risale il letto del torrente Agogna sito alla confluenza con il Rio Segna. Si risale questo Rio sino a incontrare la strada che a sud del comune di Armeno prosegue verso nord-ovest toccando Rondello Bassola Agrano. Si procede sempre in direzione nord lungo la linea ferroviaria che porta al comune di Omegna e incrocia la strada che verso ovest riconduce al punto di partenza. La suddetta perimetrazione comprende l'intera Isola di S. Giulio;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 e con nota n. 7301 del 15 giugno 1985 ha riferito che la suddetta perimetrazione costituisce lo ampliamento delle zone già vincolate e ha lo scopo di rendere attuabile una più vasta tutela del lago e dei territori circostanti, suscettibili di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostante il lago d'Orta, ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Césara, Nonio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Lago d'Orta e territori circostanti, ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta S. Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, S. Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Césara e Nonio (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la linea di perimetrazione procede in senso antiorario con inizio all'estremo nord del lago d'Orta in comune di Omegna, nel punto ove il fiume Strona sfocia nel lago. La linea prosegue in direzione sud-ovest lungo la strada comunale che passando per frazione Boggi porta al bivio per Cireggio e Nonio proseguendo poi verso Nonio e Cesara. Segue detta strada in direzione sud sino alla linea di confine tra Cesara e Arola. Di qui in direzione ovest segue la linea di confine comunale che passa per Monte Piogera e prosegue sino ad incontrare la linea di confine con la provincia di Vercelli. Segue tale linea sino al Rio del Galletto e piegando verso est prosegue lungo la stessa linea di confine provinciale fino ad incontrare la linea di confine tra i comuni di Madonna del Sasso e Pagno in prossimità Prapiano. Prosegue sempre verso est lungo il confine tra il comune di Madonna del Sasso e S. Mau-

rizio d'Opaglio sino ad incontrare la strada comunale che da Alzo porta a Niverate in località Roccolo. Si procede quindi lungo la citata strada comunale verso sud-est toccando Niverate, Madonna di Luzzara sino al bivio di Gozzano. Da questo punto seguendo la strada comunale che passa per Bolzano Novarese in direzione nord si incontra il confine comunale Ameno Bolzano, che si segue fino alla località Monta Pestalozzo. Da questo punto si risale il letto del torrente Agogna sino alla confluenza con il Rio Segna. Si risale questo Rio sino a incontrare la strada che a sud del comune di Armeno prosegue verso nord-ovest toccando Rondello Bassola Agrano. Si procede sempre in direzione nord lungo la linea ferroviaria che porta al comune di Omegna e incrocia la strada che verso ovest riconduce al punto di partenza. La suddetta perimetrazione comprende l'intera Isola di S. Giulio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5670)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Garzaia di S. Bernardino sita nel comune di Briona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Garzaia di S. Bernardino, sita nel comune di Briona (provincia di Novara), riveste notevole interesse paesaggistico perché è una interessante area a bosco misto situata in un territorio ormai prevalentemente coltivato a risaia. Nello stesso bosco sopravvive la principale Garzaia della provincia di Novara. All'interno della perimetrazione è altresì inclusa la cella di Proli, trasformazione ad uso agricolo di una piccola ma significativa comunità monastica sviluppatasi tra i secoli XI e XII.

Tale zona, godibile da strade vicinali e campestri, è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio al bivio a T tra la strada vicinale che unisce cascina Bonella con cascina Solarolo e la strada campestre al nord di cascina Cella: tale ultima strada si sviluppa verso est attraversando Fontana Cavella e Fontana Pierina. Piega poi in direzione sud-est in direzione Morghengo sino ad incontrare il Cavo Morghengo presso la località S. Antonio, di qui si dirige verso ovest seguendo sempre il Cavo anzidetto sino ad incontrare la strada vicinale Bonella-Cascina Solarolo: prosegue lungo quest'ultima verso nord sino a congiungersi con il punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazione dell'aspetto esteriore del territorio della zona della Garzaia di S. Bernardino nel comune di Briona che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della Garzaia di S. Bernardino nel comune di Briona possa già appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Garzaia di S. Bernardino, sita nel comune di Briona (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la perimetrazione ha inizio al bivio a T tra la strada vicinale che unisce cascina Bonella con cascina Solarolo e la strada campestre al nord di cascina Cella: tale ultima strada si sviluppa verso est attraversando Fontana Cavella e Fontana Pierina. Piega poi in direzione sud-est in direzione Morghengo sino ad incontrare il Cavo Morghengo presso la località S. Antonio, di qui si dirige verso ovest seguendo sempre il Cavo anzidetto sino ad incontrare la strada vicinale Bonella-Cascina Solarolo: prosegue lungo quest'ultima verso nord sino a congiungersi con il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Briona e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5671)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente il Mottarone e Alpe Vidabbia sita nel comune di Stresa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 15 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 1952, una zona sita nel comune di Stresa (Novara) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un punto di vista di particolare importanza dal quale si abbraccia tutto il Lago Maggiore, i Laghi Varesini e parte di quello di Lugano.

Tale zona è così delimitata:

dal sentiero della Villa Torricelli all'Alpe Curti a circa 100 metri a nord della Villa, dall'incrocio della linea tramviaria col sentiero per Alpe Mottarone: bivio stradale a sud del Mottarone, dalla strada a sud-est del Mottarone sino alli'ncrocio col sentiero per Selva Spessa, sentiero di villa Torricelli, ecc.;

Considerato che una più ampia zona immediatamente circostante il « Mottatore » ricadente nel comune di Stresa (Novara) riveste estremo interesse dal punto di vista panoramico e ambientale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

partendo da nord in senso orario e precisamente dal punto d'incrocio del confine comunale fra Gravellona, Baveno e Stresa si procede verso sud-est seguendo il confine fra Stresa e Baveno sino a incontrare il torrente Selva Spessa; risalendo tutto il suo percorso si incontra la funivia che da Stresa porta al Mottarone, la si segue per un tratto in direzione sud-est sino a incontrare il confine fra il comune di Stresa e di Gignese. Da qui sempre in direzione ovest e poi ancora a nord si segue la linea di confine tra il comune di Stresa con Omegna, Stresa con Gravellona sino a chiudere la perimetrazione col punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del Mottarone ricadente nel comune di Stresa che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Mottarone ricadente nel comune di Stresa, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneament siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientail e architettonici conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente il « Mottarone » e Alpe Vidabbia, ricadente nel comune di Stresa (Novara) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partendo da nord in senso orario e precisamente dal punto d'incrocio del confine comunale fra Gravellona, Baveno e Stresa, sip rocede verso sud-est seguendo il confine fra Stresa e Baveno fino ad incontrare il torrente Selva Spessa; risalendo tutto il suo percorso si incontra la funivia che da Stresa porta al Mottarone, la si segue per un tratto in direzione sud-est fino ad incontrare il confine tra il comune di Stresa e Gignese, da qui sempre in direzione ovest poi ancora nord si segue la linea di confine tra il comune di Stresa con Omegna, Stresa con Gravellona sino a chiudere la perimetrazione con il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5672)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario sita nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidenet della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il complesso Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario ricadente nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno e Bognanco (provincia di Novara) riveste particolare interesse perché costituisce un ambiente alpino di particolare bellezza, compreso tra i centri abitati di Villadossola e Domodossola.

Molto ricca è la vegetazione e la presenza di interessanti specie faunistiche.

L'area facilmente raggiungibile con strada rotabile è proprio a ridosso della periferia a sud di Domodossola; vi è poi il Monte Calvario, sulla collina della Motta, in cui si somma al grande pregio ambientale, anche il valore storico di primo nucleo antropizzato della città, dove sorse il castello medioevale distrutto dagli Svizzeri, poi sostituito da insediamenti religiosi — architettonicamente rilevanti — dei frati cappuccini e dal 1824 dei padri rosminiani.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato (da nord in senso orario):

dalla località Gabbio nel comune di Bognanco, torrente Bogna; nel comune di Domodossola torrente Bogna verso sud-est strada comunale per Maggianigo, Asparedo, Baceno; rio che circoscrive i lati nord ed est del monte Calvario; strada comunale per Quartero e Regoledo; nel comune di Villadossola: mulattiera a monte di Gabi della Valle e Valpiana; da Murata riprendendo la strada comunale per Gaggio e Daronzo; strada comunale per Seppiana. Nel comune di Montescheno: torrente Brenettola; verso nord passando per Alpi Sogno e giungendo sulla dorsale di Colle del Pianino di nuovo nel comune di Bognanco: rio Molezzano fino a ricongiungersi al torrente Bogna;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto del territorio del complesso Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso Alpe Lusentino, Moncucco e Monte Calvario ricadenti nei comuni di Domodossola, Villadossola, Montescheno, Bognanco (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

dalla località Gabbio nel comune di Bognanco, torrente Bogna; nel comune di Domodossola torrente Bogna verso sud-est strada comunale per Maggianigo, Asparedo, Baceno; rio che circoscrive i lati nord ed est del monte Calvario; strada comunale per Quartero e Regoledo; nel comune di Villadossola: mulattiera a monte di Gabi della Valle e Valpiana; da Murata riprendendo la strada comunale per Gaggio e Daronzo; strada comunale per Seppiana. Nel comune di Montescheno: torrente Brenettola; verso nord passando per Alpi Sogno e giungendo sulla dorsale di Colle del Pianino di nuovo nel comune di Bognanco: rio Molezzano fino a ricongiungersi al torrente Bogna.

In tale territorio — con eccezione dei centri delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5673)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona carsica del Kastel sita nel comune di Formazza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona carsica del Kastel, sita nel comune di Formazza (provincia di Novara) ha notevole interesse perché la zona è unica nelle alpi Lepontine per l'estrema varietà delle presenze geologiche. Sono presenti tutti i terreni geologici, dai gessi affioranti ai calcescisti agli gneiss. Ugualmente unico è l'aspetto geomorfologico, di eccezionale varietà. Si nota il passaggio dal Predeserto Nivale al Deserto Nivale con un'ampia circolazione ipogea legata al fenomeno carsico e numerose sorgenti che caratterizzano il comprensorio come, zona umida, di interesse rilevantissimo anche il chimismo del lago Kastel, tuttora allo studio a cura dell'I.S.A.I. La flora è ampia e correlata alla varietà geologica e allo sfruttamento pastorale del territorio nelle sue parti pianeggianti.

Le attività pastorali con la loro presenza perfettamente inserita nel territorio di mandrie di vacche e stalloni pregiati da centinaia di anni contribuiscono a un equilibrio ecologico difficilmente riscontrabile altrove.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

partendo dal passo di S. Giacomo, estrema propaggine a nord del territorio da perimetrare, si percorre la linea di confine di stato verso sud sino a monte Basodino (m 3270) e punta di Antabbe. Lasciando il confine statale ci si dirige a ovest seguendo lo spartiacque che unisce le quote 2905, 2672, 2611 sino a Corno Talli (m 2689) di qui mantenendo sempre la dorsale si risale a nord-ovest toccando monte Castello e alpe Ghighel sino ad incontrare il torrente Ghighel. Si segue il letto di tale torrente sino ad incontrare la strada comunale Premia-Passo S. Giacomo nel tornante tra il km 4 e il km 5. Si procede quindi lungo tale strada in direzione nord portandosi al punto di partenza al passo S. Giacomo;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della zona carsica del Kastel, nel comune di Formazza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare

la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona carsica del Kastel, sita nel comune di Formazza (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

partendo dal passo di S. Giacomo, estrema propaggine a nord del territorio da perimetrare, si percorre la linea di confine di stato verso sud sino a monte Basodino (m 3270) e punta di Antabbe. Lasciando il confine statale ci si dirige a ovest seguendo lo spartiacque che unisce le quote 2905, 2672, 2611 sino a Corno Talli (m 2689) di qui mantenendo sempre la dorsale si risale a nord-ovest toccando monte Castello e alpe Ghighel sino ad incontrare il torrente Ghighel. Si segue il letto di tale torrente sino ad incontrare la strada comunale Premia-Passo S. Giacomo nel tornante tra il km 4 e il km 5. Si procede quindi lungo tale strada in direzione nord portandosi al punto di partenza al passo S. Giacomo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Formazza e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5674)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che una zona sita nei comuni di Pombia e Varallo Pombia ha notevole interesse perché, oltre ad ampliare il Parco Naturale del Ticino è costituita da ambienti di notevole interesse sia sotto l'aspetto panoramico (le splendide visuali sul fiume) che per la compresenza in essi di centri storici di grande interesse, la cui connotazione è in diretta dipendenza dell'assetto morfologico.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di pubbliche strade, è così delimitato (da nord in senso orario):

a nord la linea ha origine in località Cicognola sul Ticino verso sud lungo l'unica strada vicinale sino ad incontrare la s.s. n. 33 al km 209, si sviluppa poi in direzione ovest sino al km 206, dove piega in direzione sud divenendo strada comunale passando per Castelletto Sopra Ticino lungo la circonvallazione ovest di quest'ultimo, continua ancora a sud parallelamente al corso del Ticino sino a località Cascinetta.

Di qui piega verso est seguendo la strada vicinale Cascinetta-Cascina di S. Stefano; in quest'ultima località incrocia la ferrovia. La linea di perimetrazione segue il tracciato della ferrovia in direzione sud sino a incrociare la s.s. 32.

Prosegue per breve tratto ancora a sud sulla ferrovia sino ad incrociare il confine comunale tra Pombia e Marano T.

La perimetrazione procede quindi lungo tale confine comunale sino a incontrare il corso del Ticino; risalendone il corso lungo la linea di confine con la Regione Lombardia, si ritorna al punto di partenza in località Cicognola;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Pombia e Varallo Pombia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Parte del territorio sito nei comuni di Pombia e Varallo Pombia (provincia di Novara) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a nord la linea ha origine in località Cicognola sul Ticino verso sud lungo l'unica strada vicinale sino ad incontrare la s.s. n. 33 al km 209, si sviluppa poi in direzione ovest sino al km 206, dove piega in direzione sud divenendo strada comunale e passando per Castelletto sopra Ticino lungo la circonvallazione ovest di quest'ultimo.

Continua ancora a sud parallelamente al corso del Ticino sino a località Cascinetta, di qui piega verso est seguendo la strada vicinale Cascinetta-Cascina di S. Stefano; in quest'ultima località incrocia la ferrovia. La linea di perimetrazione segue il tracciato della ferrovia in direzione sud sino ad incrociare la s.s. n. 32.

Prosegue per breve tratto ancora a sud sulla ferrovia sino ad incrociare il confine comunale tra Pombia e Marano T.

La perimetrazione procede quindi lungo tale confine comunale sino a incontrare il corso del Ticino; risalendone il corso lungo la linea di confine con la Regione Lombardia, si ritorna al punto di partenza in località Cicognola.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5675)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina torinese ricadente nei comuni di S. Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Mondaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri e Gassino Torinese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 23 agosto 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 ottobre 1966) la zona della strada panoramica collinare Superga-Colle della Maddalena sita nel territorio dei comuni di Baldissero Torinese, Pino Torinese, Pecetto e Moncalieri (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la strada che va da Superga al Colle della Maddalena per lo stupendo ambiente circostante che si domina percorrendo la suddetta strada e per i numerosi belvederi che sono già stati ricavati laddove la sosta può permettere un tranquillo godimento del paesaggio, costituisce una delle più belle strade panoramiche frequentemente godibili, data la sua vicinanza ad una grande città quale Torino. Inoltre la strada di vetta, oltre a permettere una lunga serie di ampi quadri panoramici di incomparabile bellezza, offre un percorso godibilissimo in ogni suo punto anche per la presenza di una copiosa vegetazione di pini, quercie e castagni, ricca di un sottobosco di eriche e ginepri con fioriture stagionali di grande effetto.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'inizio della strada panoramica Superga-Pino-Colle della Maddalena nei pressi di Superga, tutta la zona a destra della panoramica compresa tra l'intero percorso della stessa e la linea di confine tra il comune di Torino e i comuni di Baldissero, Pino Torinese, Pecetto e Moncalieri fino all'intersezione con la curva di livello 560 (in prossimità dell'innesto della strada consortile della Viola sulla strada comunale della Maddalena). Da questo punto il perimetro di vincolo segue la curva di livello 560 in territorio di Moncalieri (frazione Revigliasco) fino ad intersecare la linea di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto; segue tale linea di confine in direzione del Colle della Maddalena fino ad un punto distante 300 metri dal punto più vicino della strada di vetta (tratto Eremo-Colle della Maddalena). Da qui il perimetro di vincolo segue una linea ideale che, definita come luogo dei punti distanti m 300 dal punto più vicino della strada di vetta, prosegue lungo l'intero percorso della strada stessa intersecando le linee di confine tra il comune di Moncalieri e il comune di Pecetto, tra il comune di Pecetto e il comune di Pino Torinese, tra il comune di Pino Torinese e il comune di Baldissero. In territorio di Baldissero il perimetro di vincolo si mantiene ancora

a 300 metri dalla strada di vetta fino all'inizio della stessa, dopo di che prosegue come linea ideale definita quale luogo dei punti distanti m 300 dal punto più vicino della linea di confine tra il comune di Torino e il comune di Baldissero fino ad intersecare la linea di confine tra i comuni di Baldissero e di San Mauro. Di qui segue tale linea fino alle immediate vicinanze della Basilica di Superga chiudendosi poi, lungo la linea di confine tra Torino e Baldissero, all'inizio della strada di vetta;

Considerato che una più ampia zona della Collina Torinese (escluso il Comune di Torino) ricadente nei comuni di San Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri, Gassino (provincia di Torino) riveste notevole interesse per i suoi valori ambientali e paesaggistici caratterizzati da ville del XVII-XVIII secolo e dalle « vigne » che ancor oggi sono richiamate nei vari toponimi. La zona è connotata, inoltre, dai tipici agglomerati urbani e relativi castelli.

La zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dalla linea di confine tra i comuni di Torino e San Mauro Torinese nel punto che dista in linea d'aria 600 ml dall'asse stradale della strada Torino-Gassino-San Raffaele Cimena sulla collina a sud-est della stessa strada (località Luzzatti) si percorre in direzione nord-est una linea ideale che segue l'andamento della precitata strada (n. 590) ad una distanza costante di 600 metri a monte della stessa (sud-est) sino ad incontrare il confine comunale San Mauro-Castiglione Torinese, qui ne segue il confine stesso con direzione sud fino all'incrocio tra le linee di demarcazione dei confini tra i comuni di San Mauro, Castiglione e Baldissero (località Rivodora) quindi piega ad est sul confine Castiglione-Baldissero fino alla confluenza delle delimitazioni tra i comuni di Castiglione, Baldissero e Pavarolo, qui con andamento a nord-est segue il confine Castiglione-Pavarolo sino alla confluenza delle delimitazioni tra i comuni di Gassino, Castiglione e Pavarolo quindi prosegue con stessa direzione sul confine tra Pavarolo e Gassino fino al punto in cui questo incrocia la strada che porta da San Defendente (comune di Pavarolo) alla Cascina Controllore frazione di Bardassano comune di Gassino e ne segue quindi il tracciato con direzione nord toccando le località Controllore, Brocca, Masino, Osteria Roberta, Carpao e Curtando, ove supera il confine tra i comuni di Gassino e Sciolze per entrare nel comune di Sciolze ove prosegue con andamento verso est, verso le località Palazzo e Santa Lucia (strada comunale Sciolze-Montaldo) per arrivare a Sciolze ove inglobando la perimetrazione del Centro Storico, prosegue ove questa si incrocia con la strada Sciolze-Marentino e ne segue il percorso in direzione sud fino all'incrocio con il confine comunale Sciolze-Marentino stesso, da qui ne segue l'andamento ad ovest sino al punto di confluenza delle linee di delimitazione dei comuni di Sciolze-Montaldo e Marentino (località Bianco). Segue quindi con direzione sud il confine tra i comuni Montaldo e Marentino sino alla confluenza delle linee di demarcazione dei comuni di Montaldo, Marentino ed Andezeno; qui con andamento ad ovest segue i confini fra i comuni di Andezeno e Montaldo fino al punto in cui questo lambisce la strada Pavarolo-Sant'Anna in località Dana, segue quindi la strada che con direzione ovest tocca la località Veni (Airali) e con andamento sud-ovest, con direzione località Tetti Berruto, incrocia il confine comunale tra Baldissero-Chieri, qui con andamento a sud-ovest segue il predetto confine comunale toccando la località San Giorgio e quindi con andamento ovest si congiunge alla delimitazione fra i comuni di Pino Torinese, Chieri e Baldissero; segue quindi il confine Chieri-Pino Torinese con direzione sud, sud-ovest fino al punto in cui incrocia la strada Pino Torinese-Chieri; qui ne risale a nord-ovest un tratto per poi piegare sulla strada Galliera; viale Miglioretti, via Valle Gola, via Nielli, via Maria Cristina, strada Camandona, strada dei Colli, strada Pino-Torino, strada Pietra del Gallo, via Verdina, strada San Felice con direzione sud, sud-est e quindi la strada del Podio, sino alla Cappella del Podio ove piega a sud-est in direzione Villa Moglia, quindi ove incrocia il confine comunale Pino Torinese-Chieri ne segue l'andamento con direzione ovest e quindi sud toccando la località San Felice, fino al punto d'incrocio fra i confini comunali di Pino Torinese-Chieri-Cambiano e Pecetto; risale quindi in direzione nord-ovest lungo il confine Pino Torinese-Pecetto fino all'incrocio di questo con la strada del Mongino ove ne segue l'asse stradale (località Tetti Rosero), qui segue la strada Mongino sino all'incrocio con la mulattiera e con andamento ovest si congiunge con la strada Eremo-Pecetto a sud della cascina Margheria. Da questo punto segue la linea teorica che sale a quota 624 sul Bricco San Vito, quindi congiunge il predetto punto con il punto in cui il confine Pecetto-Moncalieri incrocia la strada dei Gavoni a quota 535 con andamento ovest, qui con andamento sud segue la strada dei Gavoni. Con direzione sud sino all'incontro della strada Revigliasco-Pian del Redentore (strada della Maddalena); qui ne segue il tracciato sino a confluire nell'abitato di Revigliasco (esclusa l'eventuale area perimetrata come centro abitato) seguendo la vecchia strada Revigliasco-Testona (per via d'Azeglio); scende verso sud ove si congiunge con la nuova strada Revigliasco-Testona e toccando la località Razzetto-Brun e San Bartolomeo si congiunge alla vecchia strada comunale Revigliasco e si collega alla via Petrarca con direzione nord-ovest, segue detta via fino a costeggiare il muro di cinta del Castello di Moncalieri (viale Rimembranza); e giunge alla piazza Baden Baden per proseguire sugli assi stradali di via Monfalcone e viale del Castello fino all'incrocio con viale Torino e corso Moncalieri, segue il tracciato dell'asse stradale di questo con direzione nord-ovest sino all'incrocio con il confine tra i comuni di Moncalieri e Torino; segue quindi il predetto confine con direzione nord-est sino al colle della Maddalena, ove qui prosegue sul confine Pecetto-Torino e quindi sul confine Pino-Torino e quindi Baldissero-Torino sino alla Basilica di Superga ove, con andamento ad ovest, seguendo il confine tra i comuni di Torino-San Mauro si ricongiunge al punto di partenza in località Luzzatti;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del

22 gennaio 1985 ha riferito che l'area è oggetto di interventi edilizi disorganici che ne compromettono gli eccezionali squarci paesistici per cui necessita di un organico piano paesistico che ne garantisca la conservazione e la gestione nel tempo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della Collina Torinese (escluso il comune di Torino) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Collina Torinese (escluso il comune di Torino), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Collina Torinese (escluso il comune di Torino) ricadente nei comuni di San Mauro Torinese, Baldissero Torinese, Pavarolo, Sciolze, Montaldo Torinese, Chieri, Pino Torinese, Pecetto Torinese, Moncalieri, Gassino Torinese (provincia di Torino) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dalla linea di confine tra i comuni di Torino e San Mauro Torinese nel punto che dista in linea d'aria 600 ml dall'asse stradale della strada Torino-Gassino-San Raffaele Cimena sulla collina a sud-est della stessa strada (località Luzzatti) si percorre in direzione nord-est una linea ideale che segue l'andamento della precitata strada (n. 590) ad una distanza costante di 600 metri a monte della stessa (sud-est) sino ad incontrare il confine comunale San Mauro-Castiglione Torinese, qui ne segue il confine stesso con direzione sud fino all'incrocio fra le linee di demarcazione dei confini tra i comuni di San Mauro, Castiglione e Baldissero (località Rivodora) quindi piega ad est sul confine Castiglione Baldissero fino alla confluenza delle delimitazioni tra i comuni di Castiglione, Baldissero e Pavarolo, qui con andamento a nord-est segue il confine Castiglione-Pavarolo sino alla confluenza delle delimitazioni tra i comuni di Gassino, Castiglione e Pavarolo quindi prosegue con stessa direzione sul confine tra Pavarolo e Gassino fino al punto in cui questo incrocia la strada che porta da San Defendente (comune di Pavarolo) alla cascina Controllore (frazione di Bardassano, comune di Gassino) e ne segue quindi il tracciato con direzione nord toccando le località Controllore, Brocca, Masino, Osteria Roberta, Carpao e Curtando, ove supera il confine tra i comuni di Gassino e Sciolze per entrare nel comune di Sciolze ove prosegue con andamento verso est, verso le località Palazzo e Santa Lucia (strada comunale Sciolze-Montaldo) per arrivare a Sciolze ove inglobando la perimetrazione del Centro Storico, prosegue ove questa si incrocia con la strada Sciolze-Marentino e ne segue il percorso in direzione sud fino all'incrocio con il confine comunale Sciolze-Marentino stesso, da qui ne segue l'andamento ad ovest sino al punto di confluenza delle linee di delimitazione dei comuni di Sciolze, Montaldo e Marentino (località Bianco). Segue quindi in direzione sud il confine tra i comuni di Montaldo e Marentino sino alla confluenza delle linee di demarcazione dei comuni di Montaldo, Marentino ed Andezeno; qui con andamento ad ovest segue i confini tra i comuni di Andezeno e Montaldo fino al punto in cui questo lambisce la strada Pavarolo-Sant'Anna in località Dana, segue quindi la strada con direzione ovest tocca la località Veni (Airali) e con andamento sud-ovest, con direzione località Tetti Berruto, incrocia il confine comunale tra Baldissero-Chieri; qui con andamento a sud-ovest segue il predetto confine comunale toccando la località San Giorgio e quindi con andamento ovest si congiunge alla delimitazione tra i comuni di Pino Torinese, Chieri e Baldissero; segue quindi il confine Chieri-Pino Torinese con direzione sud, sud-ovest fino al punto in cui incrocia la strada Pino-Chieri; qui ne risale a nord-ovest un tratto per poi piegare sulla strada Galliera; viale Miglioretti, via Valle Gola, via Nielli, via Maria Cristina, strada Camandona, strada dei Colli, strada Pino-Torino, strada Pietra del Gallo, via Verdina, strada S Felice con direzione sud, sud-est e quindi la strada del Podio, sino alla Cappella del Podio ove piega a sud-est in direzione Villa Moglia, quindi ove incrocia il confine comunale Pino Torinese-Chieri, ne segue l'andamento con direzione ovest e quindi sud toccando la località S. Felice, fino al punto d'incrocio fra i confini comunali di Pino, Chieri e Cambiano e Pecetto; risale quindi in direzione nord-ovest lungo il confine Pino-Pecetto fino all'incrocio di questo con la strada del Mongino ove ne segue l'asse stradale (località Tetti Rosero), qui segue la strada Mongino sino all'incrocio con la Mulattiera e con andamento ovest si congiunge con la strada Eremo-Pecetto a sud della cascina Margheria. Da questo punto segue la linea teorica che sale a quota 624 sul Bricco San Vito, quindi congiunge il predetto punto con il punto in cui il confine Pecetto-Moncalieri incrocia la strada dei Gavoni a quota 535 con andamento ovest, qui con andamento sud segue la strada dei Gavoni. Con direzione sud sino all'incrocio della strada Revigliasco-Pian del Redentore (strada della Maddalena); qui ne segue il tracciato sino a confluire nell'abitato di Revigliasco (esclusa l'eventuale area perimetrata come centro abitato) seguendo la vecchia strada Revigliasco-Testona (per via d'Azeglio); scende verso sud ove si congiunge con la nuova strada Revigliasco Testona e toccando la località Razzetto-Brun e San Bartolomeo si congiunge alla vecchia strada comunale Revigliasco e si collega alla via Petrarca con direzione nord-ovest, segue detta via fino a costeggiare il muro di cinta del Castello di Moncalieri (viale Rimembranze); e giunge alla piazza Baden Baden per

proseguire sugli assi stradali di via Monfalcone e viale del Castello fino all'incrocio con viale Torino e corso Moncalieri; segue il tracciato dell'asse stradale di questo con direzione nord-ovest sino all'incrocio con il confine tra i comuni di Moncalieri e Torino; segue quindi il predetto confine con direzione nord-est sino al Colle della Maddalena, ove qui prosegue sul confine Pecetto-Torino e quindi sul confine Pino-Torino e quindi Baldissero-Torino sino alla Basilica di Superga ove, con andamento ad ovest, seguendo il confine tra i comuni di Torino-San Mauro si ricongiunge al punto di partenza in località Luzzatti.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5676)

DECRETO MINISTERIALE 1° *agosto 1985.*

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Castello e delle aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Castelle e delle aree dei Giardini Reali, sita nei comuni di Venaria e Druento è di notevole interesse perché costituisce l'eccezionale area dei giardini del Castello della Venaria Reale che collegavano quest'ultimo con la zona di caccia ora Parco Regionale della Mandria e costituisce una residua area non ancora compromessa che riflette lo ambiente originale in cui fu edificata la presidenza reale, oltre il viale che conduce al Parco della Mandria, dallo stabilimento Cramadora.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

partendo dalla piazza della Repubblica il percorso segue con direzione est, sud-est l'asse della via Mensa sino all'incrocio con l'asse della via XX Settembre, qui piega a sud, sud-ovest su detta via XX Settembre, quindi piega sulla via Mascia con direzione ovest quindi si allinea a sud-ovest sull'asse della strada Savonera, ne percorre l'asse sino in località Savonera ove all'incrocio con la strada Venaria-Druento ne segue l'asse con direzione ovest, nord-ovest, fino all'incrocio con la strada Canale del Parco che porta alla Cascina Merlo, ne segue la mezzeria fino a confluire nella Ceronda dopo aver coinciso per un tratto con il confine comunale Venaria-Druento, segue quindi verso nord-est e poi sud-est il corso della Ceronda stessa fino a ponte sulla via Amedeo di Savoia, segue il tracciato di detta via fino a ricongiungersi sulla piazza della Repubblica al punto di partenza (incrocio tra via Mensa e via Principe Amedeo);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota numero 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per la zona suddetta occorre in particolare impedire la compromissione dell'area dei Giardini Bassi e della Peschiera e che occorre quindi una decisa azione che garantisca uno studio organico e più approfondito di tutta l'area nel rispetto delle originali sistemazioni ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio sito nei comuni di Venaria e Druento che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Castello e delle aree dei Giardini Reali, sita nei comuni di Venaria e Druento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giu-

gno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

partento dalla piazza della Repubblica il percorso segue con direzione est, sud-est l'asse della via Mensa sino allincrocio con l'asse della via XX settembre, qui piega a sud, sud-ovest su detta via XX settembre, quindi piega sulla via Mascia con direzione ovest quindi si allinea a sud-ovest sull'asse della strada Savonera, ne percorre l'asse sino in località Savonera ove all'incrocio con la strada Venaria-Druento ne segue l'asse con direzione ovest, nord-ovest, fino all'incrocio con la strada Canale del Parco che porta alla cascina Merlo, ne segue la mezzeria fino a confluire nella Ceronda dopo aver coinciso per un tratto con il confine comunale Venaria-Druento, segue quindi verso nord-est e poi sud-est il corso della Ceronda stessa fino al ponte sulla via Amedeo di Savoia, segue il tracciato di detta via fino a ricongiungersi sulla piazza della Repubblica al punto di partenza (incrocio tra via Mensa e via Principe Amedeo).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5677)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1952 riguardante i comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 31 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1952, la tenuta « La Mandria » sita nell'ambito dei comuni di Venaria, Druento, Fiano, Robassomero e La Cassa (in provincia di Torino), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché nel suo insieme costituisce uno dei rari esempi che compongono un caratteristico aspetto di valore artistico tradizionale, avente come perimetrazione la cinta muraria di protezione;

Considerato che la tenuta « La Mandria » è inclusa nell'area del parco regionale La Mandria istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 e considerato che per tale parco, con deliberazione della giunta regionale in data 1° giugno 1983, è stato approvato il « Piano dell'area del parco regionale La Mandria », e che tale delimitazione è stata ratificata con emendamenti dal consiglio regionale nella adunanza del 28 luglio 1983;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per una parte della tenuta « La Mandria » è necessario assicurare le migliori condizioni di tutela per il rischio di compromissione ambientale e paesistica che potrebbe subire a causa dell'ampliamento della pista FIAT e della lottizzazione EFIM;

Ritenuta l'opportunità - per la zona così delimitata:

a partire dal punto di contatto tra il muro di recinzione della tenuta « La Mandria » e la linea di confine amministrativo tra il territorio del comune di La Cassa e quello di Druento, in prossimità del lago della Verna, il perimetro segue in direzione nord tale muro di recinzione, piega ad est ed attraversa i comuni di La Cassa, Fiano, Robassomero, segue la linea di confine della perimetrazione del parco regionale « La Mandria » (istituito con legge regionale del 21 agosto 1978, n. 54) fino all'incrocio con la strada direttissima per le Valli di Lanzo. Da questo incrocio il perimetro segue in direzione sud il sopracitato muro di recinzione fino ad incontrare la linea di confine tra il comune di Druento e quelli di Robassomero, Fiano, La Cassa ed attraversando la Rotta Boschi, il rio Colleria, il rio Combattinasso, si congiunge con il punto di partenza — di garantire migliori condizioni di tutela che valganó ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di parte della tenuta « La Mandria » ricadente nei comuni di La Cassa, Fiano e Robassomero, che comporterebbero nella attupale situazione descritta dal precedente « considerato », là irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante l'integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da

dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando Piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 31 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1952, è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

In tale territorio limitatamente alla zona così perimetrata:

a partire dal punto di contatto tra il muro di recinzione della tenuta « La Mandria » e la linea di confine amministrativo tra il territorio del comune di La Cassa e quello di Druento, in prossimità del lago della Verna, il perimetro segue in direzione nord tale muro di recinzione, piega ad est ed attraversando i comuni di La Cassa, Fiano, Robassomero, segue la linea di confine della perimetrazione del parco regionale « La Mandria » (istituito con legge regionale 21 agosto 1978, n. 54) fino all'incrocio con la strada direttissima per le Valli di Lanzo. Da questo incrocio il perimetro segue in direzione sud il sopracitato muro di recinzione fino ad incontrare la linea di confine con il comune di Druento e quelli di Robassomero, Fiano, La Cassa ed attraversando la Rotta Boschi, il rio Colleria, il rio Combattinasso, si congiunge con il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5678)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Rivoli sita nel comune di Rivoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1986);

Considerato che con decreto ministeriale 12 novembre 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 1952), la zona adiacente al Castello, sita nell'ambito del comune di Rivoli, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la zona predetta costituisce un belvedere dal quale si gode il meraviglioso panorama alpino che abbraccia tutto l'arco che partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte del nord orientale col Monte Rosa.

Tale zona è così delimitata:

il territorio del comune di Rivoli comprendente gli immobili segnati al catasto del comune di Rivoli al foglio XXXVIII, numeri di mappa 119, 118, 65, 213, 63, 53, 52, 54, 193, foglio XLII, numeri di mappa 54, 56, 122, 80, 95, 118, 96, 116, 117, 97, 121 in parte e foglio XLIX, numeri di mappa 13, 3, 4, 5, 6, 8, 146, 135;

Considerato che una più ampia zona della collina di Rivoli, sita nel comune di Rivoli, ha notevole interesse pubblico e s'impone per la sua bellezza panoramica e per la sua grande importanza storica, dovuta al Castello ed al nucleo abitato. Il colle su cui sorge il Castello, per l'ampiezza della sua visuale panoramica, che comprende l'anfiteatro morenico (che prende il nome dalla cittadina), delimitato all'orizzonte dall'arco alpino che, partendo dal Monviso, si chiude all'estrema parte nord-orientale del Monte Rosa.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

il perimetro ha origine nell'incrocio tra l'asse della linea ferroviaria Torino-Modane con il confine Rivoli-Rosta. Con direzione est, nord-est segue la linea ferroviaria fino all'incrocio di questa con il ramo sud della strada statale n. 25 Torino-Susa; qui ne segue il tracciato con direzione est sino alla confluenza con il ramo nord (ove la strada si sdoppia per oltrepassare la linea ferroviaria Torino-Modane nei pressi del km 15,800 ove la strada Torino-Modane incrocia l'elettrodotto che si dirige verso Borgo Nuovo di Rivoli-cascina Raimodi Rivalta: ne segue il tracciato con direzione sud sino all'incrocio con la strada Rivoli-Rosta, piega quindi a est, sud-est seguendo la via Roma e quindi via F.lli Pral, segue quindi la via Arnaud e via Balzetti con andamento sud e piega a sud-est sulla via Mazzini e quindi con andamento sud, sud-ovest percorre la via Villarbasse fino a congiungersi con il confine comunale Villarbasse-

Rivoli, ne segue l'andamento a nord-ovest e prosegue sul confine Rivoli-Rosta fino a congiungersi al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la vicinanza del sito con la città di Torino, congiunta ai precitati pregi panoramici rendono l'area — già peraltro vistosamente aggredita dall'edificazione — particolarmente esposta ai pericoli di una nuova e continua edificazione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della collina di Rivoli, nel comune di Rivoli che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della collina di Rivoli, sita nel comune di Rivoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il perimetro ha origine nell'incrocio tra l'asse della linea ferroviaria Torino-Modane con il confine comunale Rivoli-Rosta. Con direzione est, nord-est segue la linea ferroviaria fino all'incrocio di questa con il ramo sud della strada statale n. 25 Torino-Susa; qui ne segue il tracciato con direzione est sino alla confluenza con il ramo nord (ove la strada si sdoppia per oltrepassare la linea ferroviaria Torino-Modane nei pressi del km 15,800 ove la strada Torino-Modane incrocia l'elettrodotto che si dirige verso Borgo Nuovo di Rivoli-cascina Raimodi Rivalta: ne segue il tracciato con direzione sud sino all'incrocio con la strada Rivoli-Rosta, piega quindi a est, sud-est seguendo la via Roma e quindi via F.lli Pral, segue quindi la via Arnaud e via Balzetti con andamento sud e piega a sud-est sulla via Mazzini e quindi con andamento sud, sud-ovest percorre la via Villarbasse fino a congiungersi con il confine comunale Villarbasse-Rivoli, ne segue l'andamento a nord-ovest e prosegue sul confine Rivoli-Rosta fino a congiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5679)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Alte Valli di Lanzo sito nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1986);

Considerato che la zona delle Alte Valli del Lanzo, ricadenti nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme (provincia di Torino), ha notevole interesse perché, comprendendo la testata delle tre valli di Lanzo e la parte alta degli spartiacque interni, include interessanti fenomeni glaciali, la presenza di una fauna numerosa ed interessante integrata da quella che vi giunge dai vicini parchi nazionali del Gran Paradiso e della Vanoise, una flora che comprende praticamente tutte le varietà tipiche delle alte quote e i numerosi laghi e laghetti, tutti di grande interesse paesistico ed ecologico.

La zona indicata rappresenta inoltre tradizionalmente un luogo per passeggiate, escursioni, ascensioni e gite sci-alpinistiche, grazie alla vicinanza alla pianura ed alla conseguente comodità di accesso.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

A ovest dalla linea del confine di Stato; detta linea è compresa a nord dal suo punto di incrocio con la liena di demarcazione comunale di Groscavallo-Ceresole e a sud dal punto di incrocio con la linea di demarcazione comunale Usseglio-Novalesa. Di qui la linea di perimetrazione segue, piegando ad est, il confine comunale di Usseglio fino ad arrivare al colle delle Coupe, risalendo indi a nord-ovest lungo una mulattiera fino al punto in cui questa incrocia il rio del Lago, seguendo il percorso di questo rio fino alla sua confluenza con la Stura di Viù. La linea segue indi il corso di questo torrente fino alla confluenza con rio Bellacomba, proseguendo il corso di quest'ultimo con andamento nord-ovest, fino ad incrociare la linea di quota 1900, della quale segue il tracciato in direzione est fino a raggiungere il rio Pala. Sempre con direzione est segue il percorso di questo rio fino ad incrociare la curva di livello 1800, coincidendo con essa con andamento nord, nord-est fino al monte Bassa, ove fa caposaldo con il punto geodetico (quota 1838). Indi segue il tracciato delle condotte forzate in direzione est, sino alla centrale; da questa segue la mulattiera, che passa a nord-ovest della località Grot fino a raggiungere la località Castello; di qui prosegue lungo il rio Servin, fino a incrociare la quota di livello 1600 sino al rio di Venaus. Sempre proseguendo la quota di livello 1610 fino al rio la Comba percorrendone un breve tratto a sud, fino ad incrociarne la curva di livello 1582 (che passa sul versante sud della Rocca Candelera), fino al punto d'intersezione con il confine dei comuni Lemie-Usseglio, del quale confine risale il tracciato verso nord-est fino alla quota di livello 1800 del versante sud del monte Tumolera. Di qui prosegue verso nord percorrendo la linea di quota 1800 fino all'Alpe di Ovarda (quota 1890). Indi, sempre proseguendo la curva di livello 1800, la linea raggiunge l'Alpe Parai (quota 1714) costeggiando poi il sentiero che congiunge l'Alpe Parai al Passo Veilet. Di qui il confine ricalca quello comunale tra Viù e Lemie, risalendo a nord fino al punto d'incrocio del confine comunale Lemie-Mezzenile, del quale, piegando a nord-est, ricalca il tracciato fino all'Alpe Pian Rachet (quota 1820). Da questo punto la linea piega a nord, nord-ovest seguendo la linea di quota 1800 sino all'Alpe Vallone, proseguendo indi per il sentiero che arriva all'Alpe Colau (quota 1815) ed ancora, con andamento sud, sud-ovest, fino all'Alpe Radice (quota 2155); sempre seguendo il sentiero verso sud raggiunge la quota 2200 e ne segue la curva di livello risalendo verso nord passando lungo crinale che dal monte Rosso d'Ala arriva al monte Morosetto; qui s'incrocia col rio Monterosso e ne prosegue il corso fino alla confluenza col torrente Stura di Ala; percorre quindi l'alveo di questo piegando a ovest, fino alla confluenza del rio del Pis. Di qui prosegue a nord seguendo il sentiero fino all'Alpe i Cagn, fino a i Crot. Segue indi a est il sentiero che arriva all'Alpe Pian Comune, e segue il dorsale montuoso che, a nord, arriva alla punta Croset. Di qui la linea coincide con la linea di confine comunale Groscavallo-Ala di Stura piegando a est fino al monte Doubia; di qui, risalendo a nord, segue il percorso del confine comunale Chialamberto-Groscavallo. Infine la linea di confine, seguendo il perimetro comunale nord di Groscavallo si congiunge con l'iniziale punto di partenza, nell'incrocio del confine di Stato;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che innumerevoli sono le ragioni che indicano questo territorio come bisognoso di particolare tutela; il fatto che gli insediamenti siano pochi e tutti a carattere stagionale e che non esistano finora gravi compromissioni ambientali, rende ancor più importante e necessaria una valida tutela della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dellaspetto esteriore dtl territorio delle Alti Valli del Lanzo ricadente nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle Alte Valli del Lanzo, ricadente nei comuni di Groscavallo, Ala di Stura, Lemie, Usseglio e Balme, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

A ovest dalla linea del confine di Stato; detta linea è compresa a nord dal suo punto di incrocio con la liena di demarcazione comunale di Groscavallo-Ceresole e a sud dal punto di incrocio con la linea di demarcazione comunale Usseglio-Novalesa. Di qui la linea di perimetrazione segue, piegando ad est, il

confine comunale di Usseglio fino ad arrivare al colle delle Coupe, risalendo indi a nord-ovest lungo una mulattiera fino al punto in cui questa incrocia il rio del Lago, seguendo il percorso di questo rio fino alla sua confluenza con la Stura di Viù. La linea segue indi il corso di questo torrente fino alla confluenza con rio Bellacomba, proseguendo il corso di quest'ultimo con andamento nord-ovest, fino ad incrociare la linea di quota 1900, della quale segue il tracciato in direzione est fino a raggiungere il rio Pala. Sempre con direzione est segue il percorso di questo rio fino ad incrociare la curva di livello 1800, coincidendo con essa con andamento nord, nord-est fino al monte Bassa, ove fa caposaldo con il punto geodetico (quota 1838). Indi segue il tracciato delle condotte forzate in direzione est, sino alla centrale; da questa segue la mulattiera, che passa a nord-ovest della località Grot fino a raggiungere la località Castello; di qui prosegue lungo il rio Servin, fino a incrociare la quota di livello 1600 sino al rio di Venaus. Sempre proseguendo la quota di livello 1610 fino al rio la Comba percorrendone un breve tratto a sud, fino ad incrociare la curva di livello 1582 (che passa sul versante sud della Rocca Candelera), fino al punto d'intersezione con il confine dei comuni Lemie-Usseglio, del quale confine risale il tracciato verso nord-est fino alla quota di livello 1800 del versante sud del monte Turnolera. Di qui prosegue verso nord percorrendo la linea di quota 1800 fino all'Alpe di Ovarda (quota 1890). Indi, sempre proseguendo la curva di livello 1800, la linea raggiunge l'Alpe Parai (quota 1714) costeggiando poi il sentiero che congiunge l'Alpe Parai al Passo Veilet. Di qui il confine ricalca quello comunale tra Viù e Lemie, risalendo a nord fino al punto d'incrocio del confine comunale Lemie-Mezzenile, del quale, piegando a nord-est, ricalca il tracciato fino all'Alpe Pian Rachet (quota 1820). Da questo punto la linea piega a nord, nord-ovest seguendo la linea di quota 1800 sino all'Alpe Vallone, proseguendo indi per il sentiero che arriva all'Alpe Colau (quota 1815) ed ancora, con andamento sud, sud-ovest, fino all'Alpe Radice (quota 2155); sempre seguendo il sentiero verso sud raggiunge la quota 2200 e ne segue la curva di livello risalendo verso nord passando lungo crinale che dal monte Rosso d'Ala arriva al monte Morosetto; qui s'incrocia col rio Monterosso e ne prosegue il corso fino alla confluenza col torrente Stura di Ala; percorre quindi l'alveo di questo piegando a ovest, fino alla confluenza del rio del Pis. Di qui prosegue a nord seguendo il sentiero fino all'Alpe i Cagn, fino a i Crot. Segue indi a est il sentiero che arriva all'Alpe Pian Comune, e segue il dorsale montuoso che, a nord, arriva alla punta Croset. Di qui la linea coincide con la linea di confine comunale Groscavallo-Ala di Stura piegando a est fino al monte Doubia; di qui, risalendo a nord, segue il percorso del confine comunale Chialamberto-Groscavallo. Infine la linea di confine, seguendo il perimetro comunale nord di Groscavallo si congiunge con l'iniziale punto di partenza, nell'incrocio del confine di Stato.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sud-

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5680)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1950 relativo al comune di Sestriere.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1986);

Considerato che con il decreto ministeriale 9 agosto 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1950) lintero territorio del comune di Sestriere è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta cospicui caratteri di bellezza naturale, costituendo la sella del Sestriere unitamente alle montagne che ne formano la conca una vera bellezza panoramica considerata come quadro naturale;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che, all'interno di tale territorio una zona —, così delimitata:

a partire dal km 94 della strada Cesana-Cestriere (a monte della frazione Champlas du Col) il confine segue l'asse stradale della precitata strada statale sino al Colle del Sestriere: con andamento in salita e direzione nord-est; segue quindi la medesima statale in discesa verso Torino (strada statale del Colle del Sestriere) sino al km 90,300 circa, ove detta strada statale incrocia il rio Croax; qui piega verso sud-est seguendo il corso di detto rio sino alla sua confluenza con il torrente Chisonetto qui piega ad est, nord-est seguendo il corso del torrente Chisonetto sino all'altezza dello skilift Nube d'Argento, ne segue

il tracciato sino al suo termine a quota 2232 (con andamento a sud-est); con analogo andamento per linea retta giunge a quota 2407 ove ingloba la stazione di arrivo della funivia Banchetta, poi piega a sud, sud-ovest verso la vetta del monte Sises a quota 2658, inglobando la omonima stazione di arrivo della funivia; quindi con andamento ovest- nord-ovest segue il confine comunale Sestriere-Cesana sino al punto in cui questo incrocia, nei pressi del km 5,400 la strada Sestriere-Grange Sises-Cesana, da questo punto in linea retta si congiunge al km 94 della strada statale Colle del Sestriere —, è suscettibile di rischi di compromissione.

Infatti il Colle del Sestriere e le aree inglobate comprendenti le pendici dei monti Banchetta e Sises costituiscono uno straordinario scenario ambientale che pur essendo stato modificato dalla opera dell'uomo è testimonianza felice dell'inserimento di impianti tipologicamente molto qualificati, che ne hanno reso l'immagine famosa, felice connubio tra la natura e l'inserimento di strutture sportive.

L'area in argomento ha mantenuto anche negli anni dello sviluppo edilizio la sua caratteristica giacch: gli insediamenti più recenti si sono tutti sviluppati a nord-ovest della strada statale del Colle del Sestriere.

Risulta ora che la programmazione urbanistica elaborata recentemente viene meno al predetto principio, compromettendo vaste aree a sud-est di detta strada statale creando compromissioni inammissibili all'ambiente ed alle connotazioni tipiche della famosa località sciistica che deve invece mantenere nel tempo la sua area più qualificata immutata;

Ritenuta l'opportunità, per il territorio sopra delimitato, di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del centro sciistico del Colle del Sestriere che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta lopportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva di uso del territorio da dettarsi ai sensi dellart. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando Piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 9 agosto 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1950) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio, — per la zona così delimitata:

a partire dal km 94 della strada Cesana-Cestriere (a monte della frazione Champlas du Col) il confine segue l'asse stradale della precitata strada statale sino al Colle del Sestriere: con andamento in salita e direzione nord-est; segue quindi la medesima statale in discesa verso Torino (strada statale del Colle del Sestriere) sino al km 90,300 circa, ove detta strada statale incrocia il rio Croax; qui piega verso sud-est seguendo il corso di detto rio sino alla sua confluenza con il torrente Chisonetto qui piega ad est, nord-est seguendo il corso del torrente Chisonetto sino all'altezza dello skilift Nube d'Argento, ne segue il tracciato sino al suo termine a quota 2232 (con andamento a sud-est); con analogo andamento per linea retta giunge a quota 2407 ove ingloba la stazione di arrivo della funivia Banchetta, poi piega a sud, sud-ovest verso la vetta del monte Sises a quota 2658, inglobando la omonima stazione di arrivo della funivia; quindi con andamento ovest- nord-ovest segue il confine comunale Sestriere-Cesana sino al punto in cui questo incrocia, nei pressi del km 5,400 la strada Sestriere-Grange Sises-Cesana, da questo punto in linea retta si congiunge al km 94 della strada statale Colle del Sestriere —, sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5681)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Pian Cervetto sita nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattié.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Pian Cervetto, sita nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattiè, (provincia di Torino) ha notevole interesse perché il suddetto pianoro — escluso dalla perimetrazione del parco naturale Orsiera-Rocciavrè, istituito con legge regionale 30 maggio 1980, n. 66 — con i suoi dintorni, costituisce un raro esempio essendo una località alpina: esso, oltre a fornire una zona di indiscusso notevolissimo valore paesistico, rappresenta il più basso pianoro di montagna della provincia di Torino non ancora raggiunto da strade e costituisce un sicuro fifugio per la fauna del confinante parco.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

il confine meridionale della zona proposta coincide con il limite nord di definizione del parco naturale e Orsiera Rocciavrè: i punti estremi di questa linea comune sono determinati a ovest dalla chiesa Madonna delle Salette, ad est dalla località Cortavetto, nel comune di S. Giorgio Canavese.

Da questa località la linea prosegue a nord lungo una strada mulattiera fino ad incontrare il rio delle Boine, coincidendo quindi col confine comunale S. Giorgio-Bussoleno; in prossimità della grangia delle Alpi la linea si distacca dal confine comunale per seguitare — piegando leggermente ad ovest — lungo l'asse della strada fino a località Baroni (esclusa). Di qui piegando decisamente ad ovest, la linea — che coincide con un sentiero — costituisce il confine settentrionale della zona in questione, lambendo a sud le località Meitre e Tignai, oltrepassata quest'ultima località il sentiero incrocia il confine comunale Bussoleno-Mattiè; da qui, proseguendo nel territorio comunale di Mattiè, la linea coincide con l'asse della strada che unisce gli abitati di Giordani, Gillo, Menolzio, escludendo però questo ultimo.

La linea di demarcazione continua infine a sud coincidendo con il sentiero cosiddetto dei Franchi fino a combaciare con il punto dianzi citato di incrocio col perimetro del parco Orsiera-Rocciavrè, Madonna delle Salette;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona per la sua conformazione fisica, è particolarmente minacciata dalla speculazione edilizia, e deve essere salvaguardata per motivazioni di ordine paesistico, botanico e faunistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di Pian Cervetto, sito nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio e Mattiè che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Pian Cervetto, sita nei comuni di Bussoleno, S. Giorgio Canavese e Mattiè (provincia di Torino), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il confine meridionale della zona proposta coincide con il limite nord di definizione del parco naturale e Orsiera Rocciavrè; i punti estremi di questa linea comune sono determinati a ovest dalla chiesa Madonna delle Salette, ad est dalla località Cortavetto, nel comune di S. Giorgio Canavese.

Da questa località la linea prosegue a nord lungo una strada mulattiera fino ad incontrare il rio delle Boine, coincidendo quindi col confine comunale S. Giorgio-Bussoleno; in prossimità della grangia delle Alpi la linea si distacca dal confine comunale per seguitare — piegando leggermente ad ovest — lungo l'asse della strada fino a località Baroni (esclusa). Di qui piegando decisamente ad ovest, la linea — che coincide con un sentiero — costituisce il confine settentrionale della zona in questione, lambendo a sud le località Meitre e Tignai, oltrepassata quest'ultima località il sentiero incrocia il confine comunale Bussoleno-Mattiè; da qui, proseguendo nel territorio comunale di Mattiè, la linea coincide con l'asse della strada che unisce gli abitati di Giordani, Gillo, Menolzio, escludendo però quest'ultimo.

La linea di demarcazione continua infine a sud coincidendo con il sentiero cosiddetto dei Franchi fino a combaciare con il punto dianzi citato di incrocio col perimetro del parco Orsiera-Rocciavrè, Madonna delle Salette.

In tale territorio — con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*) della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5682)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali di Novalesa e Moncenisio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

VVisto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 10 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1969, una zona sita nei comuni di Novalesa e Moncenisio è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché caratterizzata dalla conformazione del terreno in leggero declivio tutto a prati con sparse rocce e privo di costruzioni, compone, nel quadro più ampio del circostante paesaggio montano un episodio di squisito valore pittorico e paesistico, ricco di suggestione con lo sfondo dei ruderi dei fabbricati dell'antico convento della Novalesa.

Tale zona è così delimitata:

a oriente il torrente Cenischia fino all'incrocio con la strada comunale del convento, da qui proseguendo verso occidente secondo una linea parallela all'asse della strada comunale del convento e distante dall'asse stesso m 60 fino all'incrocio con il confine della particella 24; proseguendo quindi verso sud lungo i confini delle particelle 24, 23, 22, 21, 19, 16, 68 e 69 fino a raggiungere nuovamente la sponda del torrente Cenischia;

Considerato che l'intero territorio dei comuni di Novalesa e Moncenisio, è di notevole interesse perché le scoscese pendici del Moncenisio e del versante ovest del Rocciamelone, percorse da innumerevoli vene d'acqua, di scenografico e mutevole effetto nelle varie stagioni, delimitano la ridente valle della Novalesa. Allo splendido contesto paesistico fa riscontro il monumentale complesso dell'Abbazia e il nucleo abitato, singolare esempio di architettura spontanea (tali bellezze sono godibili da numerosi tratti di strade pubbliche);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che in tale territorio vi è stata in passato, un'aggressione urbanistica che, pur se parziale, ha stravolto in alcune zone il primitivo assetto del villaggio immettendo tipologie e materiali costruttivi in contrasto con quelli esistenti.

Tale territorio presenta caratteristiche di elevato interesse paesistico, e in particolare necessita applicare le norme di tutela all'ampia piana attraversata dal torrente Cenischia e al centro abitato di Novalesa per gli ovvi motivi di grande appetibilità offerta da questi territori facilmente raggiungibili e in prossimità di zone turistiche;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei comuni di Novalesa e Moncenisio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Gli interi territori comunali di Novalesa e Moncenisio (provincia di Torino) rivestono notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), e sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della

Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5683)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Ramat sita nel comune Chiomonte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area circostante la frazione Ramat, sita nel comune di Chiomonte (Torino), ha notevole interesse perché costituisce un'importantissima testimonianza di paesaggio « umano » caratterizzato da lunghi ed arditi terrazzamenti ricavati nelle pendici scoscese della montagna e coltivati a vigneti, tra i più antichi del Piemonte. Il territorio di alto valore etnologico e paesistico, si riallaccia a quello circostante, il Forte di Exilles, di comprovata bellezza naturale.

Tale area, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tutto il territorio del versante nord della Dora Riparia, delimitato a nord e nord-est dai confini comunali Giaglione-Chiomonte (dalla cima Quattro Denti) fino ad incontrare il fiume Dora; da questo punto la linea di perimetrazione coincide con la sponda meridionale del fiume, fino al punto d'incrocio con il limite comunale Chiomonte-Exilles; da qui essa si riallaccia alla perimetrazione individuata dal vincolo paesistico *ex-lege* 1497 (decreto ministeriale 30 dicembre 1977), interessante i comuni di Exilles e Salbertrand, ed avente come limite il confine comunale Exilles-Chiomonte;

Considerato che la zona sopradescritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione e utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostante la frazione Ramat, nel comune di Chiomonte che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area circostante la frazione Ramat sita nel comune di Chiomonte (Torino) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tutto il territorio del versante nord della Dora Riparia, delimitato a nord e nord-est dai confini comunali Giaglione-Chiomonte (dalla cima Quattro Denti) fino ad incontrare il fiume Dora; da questo punto la linea di perimetrazione coincide con la sponda meridionale del fiume, fino al punto d'incrocio con il limite comunale Chiomonte-Exilles; da qui essa si riallaccia alla perimetrazione individuata dal vincolo paesistico *ex-lege* 1497 (decreto ministeriale 30 dicembre 1977), interessante i comuni di Exilles e Salbertrand, ed avente come limite il confine comunale Exilles-Chiomonte.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Chiomonte (Torino) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5684)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Collina di Pinerolo sita nel comune di Torino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 15 gennaio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1943, una zona sita nel comune di Pinerolo è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in relazione al libero godimento della magnifica veduta panoramica.

Tale zona comprende i terreni e i fabbricati siti in località Collina S. Brigida e presso il viale S. Maurizio.

Considerato che con decreto ministeriale 12 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 dell'11 giugno 1966, una zona della Collina pinerolese sita nel comune di Pinerolo (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché rappresenta un quadro naturale di notevole bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, ricca di caratteristiche naturali costituite dalla vegetazione e dal tipo di edilizia che in essa sorge, mentre d'altra parte costituisec per l'abitato di Pinerolo una cornice di valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

via della Cittadella (dall'incrocio con viale della Rimembranza all'incrocio con la strada comunale di Costagrande);

strada comunale di Costagrande (da incrocio con via della Cittadella a strada privata collegante la strada comunle di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia);

Strada privata collegante la strada comunale di Costagrande alla strada comunale di Santa Lucia;

strada comunale di Santa Lucia (da strada privata suddetta a strada allacciante la strada di Santa Lucia alla via Paolo Boselli);

strada allacciante la strada comunale di S. Lucia alla via Paolo Boselli;

via Paolo Boselli;

viale della Rimembranza (dalla via Paolo Boselli all'incrocio con la via della Cittadella);

Considerato che una più ampia zona della Collina di Pinerolo (ricadente nel comune di Pinerolo - Torino) ha notevole interesse perché costituisce un significativo quadro ambientale per il nucleo antico della città, da un punto di vista paesistico e storico.

L'area è caratterizzata da dolci declivi coperti di vegetazione, tra cui sorgono cascine, ville padronali, piccoli borghi.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

la linea di delimitazione dell'area parte, in località Sarvag, dall'incrocio tra la strada che collega Pinerolo al Gerbiolo e quella che conduce alla Cascina Raviola, prosegue lungo la strada che conduce alla cascina Raviola in direzione nord-est fino al torrente; di qui segue il corso del torrente fino a che questo interseca il confine tra i comuni di Pinerolo e Roletto; quindi devia seguendo tale confine in direzione sud-est fino alla località Colletto Losani; di qui segue in direzione est la strada che costeggiando la località « La Bruciata » e « Airale » collega il Colletto alla strada per Orbassano (via Frossasco-Roletto); raggiunta tale strada per Orbassano devia a sud seguendola sino all'incrocio con la via Martiri del XXI, quindi devia in direzione nord-ovest seguendo la via Martiri del XXI fino all'incrocio con la strada che la collega alla via « al Colletto », all'incrocio devia in direzione nord-ovest seguendo detta strada di collegamento fino alla strada « al Colletto »; qui devia in direzione nord seguendo per breve tratto la strada « al Colletto » fino all'incrocio con la via Boselli; di qui devia seguendo la via Boselli in direzione ovest e quindi, in direzione ovest e sud, il viale della Rimembranza; quindi la via della Cittadella in direzione ovest e via Mattei in direzione sud; quindi devia a sud-ovest seguendo la via Convento di San Francesco quindi devia a sud seguendo la via Castello fino all'incrocio con la via San Francesco; segue la la via San Francesco in direzione ovest fino alla via Ortensia di Piossasco; segue la via Ortensia di Piossasco in direzione ovest e nord-ovest fino al viale Tosel, devia seguendo detto viale ad ovest, nord e nord-ovest fino all'incrocio con la strada che corre dietro al cimitero, all'incrocio devia in direzione nord seguendo la strada che corre dietro il cimitero fino all'incrocio con la strada di San Pietro al Ponte, all'incrocio devia in direzione est e sud-est seguendo la strada di San Pietro al Ponte fino all'incrocio con la via G. Costagrande, all'incrocio devia in direzione nord seguendo detta strada che conduce al Gerbido, fino all'incrocio in località Sarvag;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta rischia, per la vicinanza alla città, un progressivo degradamento in mancanza di un piano che miri alla conservazione del paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della collina di Pinerolo che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e defini-

tiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemenet al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Collina di Pinerolo, sita nel comune di Pinerolo (Torino), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione dell'area parte, in località Sarvag, dall'incrocio tra la strada che collega Pinerolo al Gerbiolo e quella che conduce alla Cascina Raviola, prosegue lungo la strada che conduce alla cascina Raviola in direzione nord-est fino al torrente; di qui segue il corso del torrente fino a che questo interseca il confine tra i comuni di Pinerolo e Roletto; quindi devia seguendo tale confine in direzione sud-est fino alla località Colletto Losani; di qui segue in direzione est la strada che costeggiando la località « La Bruciata » e « Airale » collega il Colletto alla strada per Orbassano (via Frossasco-Roletto); raggiunta tale strada per Orbassano devia a sud seguendola sino all'incrocio con la via Martiri del XXI, quindi devia in direzione nord-ovest seguendo la via Martiri del XXI fino all'incrocio con la strada che la collega alla via « al Colletto », allo incrocio devia in direzione nord-ovest seguendo detta strada di collegamento fino alla strada « al Colletto »; qui devia in direzione nord seguendo per breve tratto la strada « al Colletto » fino all'incrocio con la via Boselli; di qui devia seguendo la via Boselli in direzione ovest e quindi, in direzione ovest e sud, in viale della Rimembranza; quindi la via della Cittadella in direzione ovest e via Mattei in direzione sud; quindi devia a sud-ovest seguendo la via Convento di San Francesco; quindi devia a sud seguendo la via Castello sino all'incrocio con la via San Francesco; segue la via San Francesco in direzione ovest fino alla via Ortensia di Piossasco; segue la via Ortensia di Piossasco in direzione ovest e nord-ovets fino al viale Tosel, devia seguendo detto viale ad ovest, nord e nord-ovest fino all'incrocio con la strada che corre dietro al cimitero, all'incrocio devia in direzione seguendo la strada che corre dietro il cimitero fino all'incrocio con la strada di San Pietro al Ponte, all'incrocio devia in direzione est e sud-este seguendo la strada di San Pietro al Ponte fino all'incrocio con la via G. Costagrande, all'incrocio devia in direzione nord seguendo detta strada che conduce al Gerbido, fino all'incrocio in località Sarvag.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pinerolo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5685)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del Po Morto e Borgo Cornalese sita nei comuni di Carignano e Villastellone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area del Po morto e Borgo Cornalese, sita nei comuni di Carignano e Villa Stellone, in provinica di Torino, riveste notevole interesse ambientale e naturalistico perché è una landa abbandonata di grande interesse paesaggistico, caratterizzata dalla presenza di specie arboree e vegetazione tipica delle zone umide e semiumide e popolata da fauna acquatica; la retrostante pianura è caratterizzata da insediamenti agricoli, colture, modi di irrigazione e trasformazione dei prodotti per gran parte ancora di tipo tradizionale e che determinano un insieme di grande valore ambientale che merita di essere conservato quale testimonianza dell'assetto originario della pianura intorno al Po.

Tra gli insediamenti spicca il Borgo Cornalese (vasto complesso che comprende la villa padronale con parco, la chiesa, la cascina, il cimitero in stile neoclassico, il molino ad acqua ed un viale di suggestiva bellezza lungo più di 800 metri ed affiancato da pioppi cipressini), testimonianza del tradizionale modo di conduzione agricola della pianura piemontese, legato per lo più alla grande proprietà fondiaria.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dal ponte sul Po della strada provinciale Carignano-Villastellone segue la mezzeria di tale strada provinciale in direzione est fino all'innesto con la strada statale n. 393, di qui devia a sud seguendo in mezzeria

il percorso di detta statale fino al punto in cui la strada è attraversata dal confine tra i comuni di Villastellone e Carmagnola; di qui devia a sud-ovest seguendo il confine tra detti comuni fino alla località Pochettino; dalla località Pochettino devia ad ovest e quindi a nord seguendo i confini tra gli stessi comuni fino al punto in cui convergono i confini tra i comuni di Villastellone, Carmagnola e Carignano; di qui devia in direzione ovest seguendo il confine tra i comuni di Carignano e Carmagnola sino alla sponda destra del fiume Po saldandosi alla fascia dei 150 metri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, segue la strada destra del fiume sino al ponte sul Po della strada provinciale Carignano-Villastellone;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che è opportuno garantire per tale territorio le migliori condizioni di tutela per impedire che possano essere effettuati lavori pregiudizevoli alla bellezza suddetta in quanto l'area è seriamente minacciata, specie in prossimità delle strade, dalla costruzione di capannoni industriali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'area del Po Morto e Borgo Cornalese, sita nei comuni di Carignano e Villastellone che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante in territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area del Po morto e Borgo Cornalese, sita nei comuni di Carignano e Villastellone (provincia di Torino), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario): a partire dal ponte sul Po della strada provinciale Carignano-Villastellone segue la mezzeria di tale strada provinciale in direzione est fino all'innesto con la strada statale n. 393, di qui devia a sud seguendo in mezzeria il percorso di detta statale fino al punto in cui la strada è attraversata dal confine tra i comuni di Villastellone e Carmagnola; di qui devia a sud-ovest seguendo il confine tra detti comuni fino alla località Pochettino; dalla località Pochettino devia ad ovest e quindi a nord seguendo i confini tra gli stessi comuni fino al punto in cui convergono i confini tra i comuni di Villastellone, Carmagnola e Carignano; di qui devia in direzione ovest seguendo il confine tra i comuni di Carignano e Carmagnola sino alla sponda destra del fiume Po saldandosi alla fascia dei 150 metri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, segue la sponda destra del fiume sino al ponte sul Po nella strada provinciale Carignano-Villastellone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui all circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Carignano e Villastellone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5686)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Val Troncea ricadente in comune di Pragelato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 3157;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio della Val Troncea ricadente nel comune di Pragelato (Torino) riveste particolare interesse paesaggistico perché costituisce un ambiente di grande valore naturale. L'intero bacino è dominato dai monti Bric Ghinivert, Punta Rognosa, Monte Banchetta e Pitre de l'Aigle che lo incorniciano, caratterizzato da larghe estensioni di boschi —

soprattutto resinose — dalla presenza di borgate con numerosi esempi di architettura rustica ancora intatti e da una ricca fauna.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

la linea di delimitazione dell'area sottoposta a vincolo segue in senso antiorario il confine tra i territori dei comuni di Pragelato e Sestriere a partire dalla Cima del Pitre de l'Aigle in direzione sud-est, est, sud e di nuovo sud-est fino alla cima del monte Banchetta (m 2822 s.l.m.), di qui devia in direzione nord-est seguendo i confini del Parco naturale della Valle Tronchea (istituito con legge regionale 16 maggio 1980, n. 45) fino alla confluenza tra il torrente Chisone ed il rio Arcana, di qui risale in corrispondenza delle sponde del rio Arcana fino a quota m 1800, di qui segue in direzione nord la curva di livello corrispondente fino a che questa incontra la mulattiera che da Traverses sale a Grange Gemignan, di qui il confine prosegue in direzione nord-ovest lungo la strada che si svolge a sud dell'abitato di Traverses fino all'innesto di questa sulla s.s. n. 23 del Colle del Sestriere, di qui costeggia in direzione sud la strada statale fino al ponte sul rio Combiran (km 85 circa), risale in corrispondenza delle sponde di tale rio fino a quota m 1852, di qui devia a sud-ovest e segue la « Costa Zalet » fino alla cima del Pitre de l'Aigle;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'area individuata non è inclusa nel perimetro del parco regionale istituito con legge 16 maggio 1980 n. 45, che ha tutelato la parte alta della Valle;

In assenza di vincolo si rischia che si concentri in quest'area un'intensa ed irrazionale attività edificatoria (come quella che già ha stravolto l'aspetto delle vicine località di Pragelato, Borgata Sestriere e Sestriere) che muterebbe drasticamente l'aspetto del paesaggio in uno dei tratti più caratteristici delle Alpi Cozie;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Val Troncea nel comune di Pragelato (Torino) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Val Troncea nel comune di Pragelato (Torino), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Val Troncea ricadente nel comune di Pragelato (Torino) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

la linea di delimitazione dell'area sottoposta a vincolo segue in senso antiorario il confine tra i territori dei comuni di Pragelato e Sestriere a partire dalla Cima del Pitre de l'Aigle in direzione sud-est, est, sud e di nuovo sud-est fino alla cima del monte Banchetta (m 2822 s.l.m.), di qui devia in direzione nord-est seguendo i confini del Parco naturale della Valle Tronchea (istituito con legge regionale 16 maggio 1980, n. 45) fino alla confluenza tra il torrente Chisone ed il rio Arcana, di qui risale in corrispondenza delle sponde del rio Arcana fino a quota m 1800, di qui segue in direzione nord la curva di livello corrispondente fino a che questa incontra la mulattiera che da Traverses sale a Grange Gemignan, di qui il confine prosegue in direzione nord-ovest lungo la strada che si svolge a sud dell'abitato di Traverses fino all'innesto di questa sulla s.s. n. 23 del Colle del Sestriere, di qui costeggia in direzione sud la strada statale fino al ponte sul rio Combiran (km 85 circa), risale in corrispondenza delle sponde di tale rio fino a quota m 1852, di qui devia a sud-ovest e segue la « Costa Zalet » fino alla cima del Pitre de l'Aigle.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Pragelato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5687)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Argentera ricadente nel comune di Sauze di Cesana. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 24 gennaio 1953 relativo al comune di Cesana Torinese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 24 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1953, l'intero territorio del comune di Cesana Torinese (Torino) è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché oltre a costituire un tipico esempio di quadro naturale nel quale l'opera della natura si fonde con quella dell'uomo, offre, con le sue praterie pianeggianti ai bordi delle quali si elevano suggestive montagne coperte di boschi di abeti, degli aspetti panoramici di singolare bellezza;

Considerato che il complesso di Valle Argentera, ricadente nel comune di Sauze di Cesana (provincia di Torino) riveste particolare interesse ambientale e paesaggistico perché è circondato da montagne che in qualche caso superano i 3000 metri di altezza, costellate di grange a tutt'oggi utilizzate. Vi sono torrenti e splenditi laghi; è popolato dalla fauna tipica delle zone alpine ed è caratterizzato da un fondovalle costellato da frazioni che conservano intatto il tessuto urbanistico originario con numerosi esemplari di complesse costruzioni in legno tra le più interessanti della zona alpina.

Il complesso godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così individuato:

il confine parte da Ponte Blaize (confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana) sulla strada Cesana Torinese-Bousson-Sauze di Cesana e segue in mezzeria detta strada in direzione est, sud-est fino al punto in cui essa incontra la mulattiera che conduce a Bessé Haut, segue tale mulattiera in direzione est, sud-est fino a che essa interseca il rio Colombeira, segue corso del rio Colombeira in direzione est, sud-est fino alla Rocca Platesse (quota m 2782 s.l.m.), di qui attraversa in direzione est il valico che scendendo, a quota m 2751 s.l.m., collega la Rocca Platesse al Colle Faur, di qui segue il confine tra i comuni di Sauze di Cesana e Prali in direzione sud-est, sud, sud-ovest fino al Gran Quejron, ove detto confine comunale interseca il confine di Stato, segue tale confine in direzione nord-ovest, fino a raggiungere in prossimità della punta Raniere (quota m 3303) e di qui in direzione nord segue il confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana, fino a congiungersi con il punto di partenza;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota 22 gennaio 1985, n. 485, ha riferito che per la zona della Val di Thures e della Valle Argentera è necessario inibire ogni attività edificatoria fino a quando non sarà stato elaborato un piano paesistico che assicuri la conservazione di tutti i suoi caratteri peculiari, che rischiano di essere aggrediti e distrutti a causa della vicinanza di stazioni turistiche di grande importanza come Cesana e Sestriere ed in quanto le valli stesse sono meta di grande afflusso turistico anche nella stagione estiva;

Ritenuta l'opportunità — per il territorio così delimitato:

Valle Thures, comune di Cesana Torinese (da nord in senso orario):

la linea di confine parte dal bivio tra la strada Cesana-Bousson-Sauze di Cesana-Sestriere e la strada che porta a Thures, segue in mezzeria detta strada in direzione est, sud-est fino al ponte Blaize dove incrocia il confine tra i comuni di Cesana Torinese e Sauze di Cesana, di qui segue tale confine in direzione sud, sud-est, fino alla punta Raniere (quota m 3303), ove detto confine comunale interseca il confine di Stato, segue tale confine in direzione nord-ovest, fino a raggiungere in prossimità della cima Saurel (quota m 2400 s.l.m.) la mulattiera che scende verso la cima Le Vert, prosegue su tale sentiero in direzione nord sino a raggiungere la strada che dalla Serra Granet conduce a Sagna Longa, segue tale strada in direzione nord, nord-est, est sino alla località Rocca Remolon, dalla località Rocca Remolon segue il sentiero che in direzione sud-est conduce alla Madonna del Lago Nero fino al punto in cui detto sentiero interseca il torrente Segnera, segue il corso di tale torrente in direzione est, nord-est fino a che il torrente interseca la strada che va da Bousson alla cava di marmo, segue il percorso di tale strada in direzione sud-est fino alla località Grangia Dolmà ove la strada interseca in torrente Servierettes, segue il corso di tale torrente in direzione nord-est fino alla confluenza con il torrente Thuras, segue il corso del torrente Thuras fino a che esso raggiunge la strada Cesana-Bousson-Sauze di Cesana-Sestriere, segue in mezzeria tale strada fino all'incrocio con la strada che conduce a Thures, ricollegandosi al punto di partenza;

Valle Argentera (comune di Sauze di Cesana):

il confine parte da Ponte Blaize (confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana) sulla strada Cesana Torinese-Bousson-Sauze di Cesana e segue in mezzeria detta strada in direzione est, sud-est fino al punto in cui essa incontra la mulattiera che conduce a Bassé Haut, segue tale mulattiera in direzione est, sud-est fino a che essa interseca il rio Colombeira, segue corso del rio Colombeira in direzione est, sud-est fino alla Rocca Platesse (quota m 2782 s.l.m.), di qui attraversa in direzione est il valico che scendendo, a quota m 2751 s.l.m., collega la Rocca Platesse al Colle Faur, di qui segue il confine tra i comuni di Sauze di Cesana e Prali in direzione sud-est, sud, sud-ovest fino al Gran Quejron, ove detto

confine comunale interseca il confine di Stato, segue tale confine in direzione nord-ovest, fino a raggiungere in prossimità della punta Raniere (quota m 3303) e di qui in direzione nord segue il confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana, fino a congiungersi con il punto di partenza, — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso di Val di Thures e Valle Argentera che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso di Val di Thures e Valle Argentera, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopra indicato decreto ministeriale 24 aprile 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1953) è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — limitatamente alla Valle di Thures così delimitata (da nord in senso orario):

la linea di confine parte dal bivio tra la strada Cesana-Bousson-Sauze di Cesana-Sestriere e la strada che porta a Thures, segue in mezzeria detta strada in direzione est, sud-est fino al ponte Blaize dove incrocia il confine tra i comuni di Cesana Torinese e Sauze di Cesana, di qui segue tale confine in direzione sud, sud-est, fino alla punta Raniere (quota m 3303), ove detto confine comunale interseca il confine di Stato, segue tale confine in direzione nord-ovest, fino a raggiungere in prossimità della cima Saurel (quota m 2400 s.l.m.) la mulattiera che scende verso la cima Le Vert, prosegue su tale sentiero in direzione nord sino a raggiungere la strada che dalla Serra Granet conduce a Sagna Longa, segue tale strada in direzione nord, nord-est, est sino alla località Rocca Remolon, dalla località Rocca Remolon segue il sentiero che in direzione sud-est conduce alla Madonna del Lago Nero fino al punto in cui detto sentiero interseca il torrente Segnera, segue il corso di tale torrente in direzione est, nord-est fino a che il torrente interseca la strada che va da Bousson alla cava di marmo, segue il percorso di tale strada in direzione sud-est fino alla località Grangia Dolmà ove la strada interseca il torrente Servierettes, segue il corso di tale torrente in direzione nord-est fino alla confluenza con il torrente Thuras, segue il corso del torrente Thuras fino a che esso raggiunge la strada Cesana-Bousson-Sauze di Cesana-Sestriere, segue in mezzeria tale strada fino all'incrocio con la strada che conduce a Thures, ricollegandosi al punto di partenza, — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6 ».

2) Il territorio della Valle Argentera, ricadente nel comune di Sauze di Cesana (provincia di Torino) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

il confine parte da Ponte Blaizé (confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana) sulla strada Cesana Torinese- Bousson-Sauze di Cesana e segue in mezzeria detta strada in direzione est, sud-est fino al punto in cui essa incontra la mulattiera che conduce a Bassé Haut, segue tale mulattiera in direzione est, sud-est fino a che essa interseca il rio Colombeira, segue il corso del rio Colombeira in direzione est, sud-est fino alla Rocca Platesse (quota m. 2782 s.l.m.), di qui attraversa in direzione est il valico che scendendo a quota m 2751 s.l.m., collega la Rocca Platesse (quota m 2782 s.l.m.), di qui attraversa in direzione est il valico che scendendo a quota m 2751 s.l.m., collega la Rocca Platesse al Colle Faure, di qui segue il confine tra i comuni di Sauze di Cesana e Prali in direzione sud-est, sud, sud-ovest fino al Gran Quejron, ove detto confine comunale interseca il confine di Stato, segue tale confine in direzione nord-ovest, fino a raggiungere in prossimità della punta Raniere (quota m 3303) e di qui in direzione nord segue il confine comunale Cesana Torinese-Sauze di Cesana, fino a congiungersi con il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5688)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 10 novembre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 18 novembre 1959) le zone laterali alla strada comunale prima della palazzina di Stupinigi e le zone laterali al tratto di strada consortile dopo la palazzina stessa, site nell'ambito del comune di Nichelino (Torino) sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché oltre a formare un quadro naturale di bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offrono dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visione del complesso monumentale e paesistico della palazzina di Stupinigi.

Le zone laterali ai due tratti di strada più sopra specificati sono così delimitati:

da Torino verso Stupinigi — dal ponte sul torrente Sangone fino all'incrocio con la strada vicinale di Borgaretto; oltre Stupinigi — tutta la strada consortile fino all'incrocio con la strada Piobesi Orbassano, con una fascia della larghezza di m 60 a sinistra e a destra delle strade stesse, misurati dall'asse stradale.

Con il decreto ministeriale 19 settembre 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 24 ottobre 1966) la zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituita da immensi prati intersecati da una razionale rete di strade create dall'Ordine Mauriziano per il servizio dei campi e punteggiati da piantagioni di alberi e da piccoli edifici rurali, forma, per la uniforme distesa verde perdentesi verso i lontani orizzonti montani, per la tranquilla pace, per la stessa caratteristica di zona deserta, un quadro naturale di ambiente paesistico pittorico veramente caratteristico e di estrema importanza in se stesso, e nei confronti dello Juvarriano castello di Stupinigi cui dà degna e grandiosa cornice.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal ponte sul torrente Sangone della stradale Torino-Stupinigi il confine di delimitazione dell'area da vincolare prosegue verso ovest lungo il torrente Sangone medesimo. Giunto alla linea di confine con il comune di Beinasco segue tale linea spezzata fino alla strada Palmero; prosegue lungo la strada Palmero fino all'incrocio con la strada Rotta Provana. Da questo punto piega verso est e segue la strada Rotta Provana fino all'incrocio con la strada Debouché; prosegue verso nord lungo tale strada Debouché fino all'incrocio con la strada della Cava; segue tale strada verso ovest fino all'incrocio con la strada Pracavallo; prosegue verso nord sino all'incrocio con la strada provinciale di Moncalieri; segue la provinciale di Moncalieri fino alla strada Regina e quindi la strada Regina, verso nord, sino alla riva del torrente Sangone, che segue per raggiungere di nuovo il ponte su questo torrente;

Considerato che una più ampia zona costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco (provincia di Torino) riveste notevole interesse per il grande valore paesaggistico dell'insieme progettato ed « arredato » con quinte arboree, boschi, prati in funzione della fruizione prospettica del complesso monumentale e dell'uso della corte.

Tale zona è così delimitata: (da nord in senso orario):

dal ponte sul torrente Sangone della strada statale del Sestriere segue, in direzione est, la strada che costeggia detto torrente fino all'incrocio con la strada Regina, devia quindi a sud seguendo detta via in mezzeria fino alla strada detta « della Cava », segue in mezzeria detta strada in direzione nord-est fino all'incrocio con la via del Debusse, devia in direzione sud-ovest seguendo la via del Debusse in mezzeria fino all'incrocio con la « Strada Lunga », devia a sud-est seguendo tale strada in mezzeria fino a che essa interseca la linea ferroviaria Pinerolo-Torino, segue la linea ferroviaria (binario nord-ovest) in direzione sud fino al punto in cui questa interseca la Bealera del Molino, segue il corso di detta Bealera in direzione sud-ovest fino a che questa interseca la strada statale n. 23 del Colle del Sestriere, di qui devia in direzione nord-est seguendo in mezzeria la strada statale del Sestriere fino all'incrocio con la strada del Torrione, segue la mezzeria in direzione nord-ovest tale strada, fino a che incrocia la linea di confine tra i comuni di None e Candiolo, di qui segue in direzione ovest e poi nord i confini tra i comuni di None e Candiolo, fino al punto in cui convergono i confini tra i comuni di None, Orbassano e Candiolo; di qui segue per breve tratto i confini tra i comuni di Orbassano e Candiolo, indi prosegue in mezzeria la strada che passa davanti alla Cappella di S. Carlo fino a che detta strada incrocia la strada dei Sette Ponti, segue in mezzeria detta strada in direzione est fino alla via che collega quella dei Sette Ponti alla « Strada della Morte » segue in mezzeria detta strada di collegamento e poi quella « della Morte » in direzione est fino a che questa incrocia i confini tra i comuni di Beinasco e Nichelino, segue i confini tra tali comuni in direzione nord, e nord-est e nord fino a che tale confine interseca il torrente Sangone, segue la sponda destra del torrente fino al ponte della strada statale n. 293 del Sestriere;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della

legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota 22 gennaio 1985, n. 485, ha riferito che per conservare alla area perimetrata — sita tra zone di notevole espansione industriale ed edilizia — il suo aspetto caratteristico, è necessario un piano unitario che tenda alla integrale conservazione delle parti costruite, dei boschi, dei tracciati stradali, dei canali di irrigazione, dei tipi colturali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi che comportebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costituente il quadro ambientale in cui è inserito il parco e la palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco (provincia di Torino), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

dal ponte sul torrente Sangone della strada statale del Sestriere segue, in direzione est, la strada che costeggia detto torrente fino all'incrocio con la strada Regina, devia quindi a sud seguendo detta via in mezzeria fino alla strada detta « della cava », segue in mezzeria detta strada in direzione nord-est fino all'incrocio con la via del Debusse, devia in direzione sud-ovest seguendo la via del Debusse in mezzeria fino all'incrocio con la « Strada Lunga », devia a sud-est seguendo tale strada in mezzeria fino a che essa interseca la linea ferroviaria Pinerolo-Torino, segue la linea ferroviaria (binario nord-ovest) in direzione sud fino al punto in cui questa interseca la Bealera del Molino, segue il corso di detta Bealera in direzione sud-ovest fino a che questa interseca la strada statale n. 23 del Colle del Sestriere, di qui devia in direzione nord-est seguendo in mezzeria la strada statale del Sestriere fino all'incrocio con la strada del Torrione, segue la mezzeria in direzione nord-ovest tale strada, fino a che incrocia la linea di confine tra i comuni di None e Candiolo, di qui segue in direzione ovest e poi nord i confini tra i comuni di None e Candiolo, fino al punto in cui convergono i confini tra i comuni di None, Orbassano e Candiolo; di qui segue per breve tratto i confini tra i comuni di Orbassano e Candiolo, indi prosegue in mezzeria la strada che passa davanti alla Cappella di S. Carlo fino a che detta strada incrocia la strada dei Sette Ponti, segue in mezzeria detta strada in direzione est fino alla via che collega quella dei Sette Ponti alla « Strada della Morte » segue in mezzeria detta strada di collegamento e poi quella « della Morte » in direzione est fino a che questa incrocia i confini tra i comuni di Beinasco e Nichelino, segue i confini tra tali comuni in direzione nord e nord-est e nord fino a che tale confine interseca il torrente Sangone, segue la sponda destra del torrente fino al ponte della strada statale n. 293 del Sestriere.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavor di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(5689)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Lago di Candia sita nel comune di Candia Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 6 maggio 1968 di una zona sita nei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 6 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 28 giugno 1968, una zona circostante il lago di Candia, sita nel territorio dei comuni di Candia, Caluso, Vische e Mazzè è riconosciuta di particolare interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza della vegetazione tipica del paesaggio canavesiano, per la pittoresca disposizione collinare che costituisce una suggestiva cornice al lago di Candia.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla stazione di Candia il perimetro di vincolo segue la linea della ferrovia Chivasso-Ivrea in direzione sud fino all'incrocio con la strada vicinale di Crava, nel comune di Caluso; da questo punto segue la linea di divisione tra i fogli XI e XXVII, XI e XXVIII fino al confine con il comune di Mazzè, risale verso nord per breve tratto seguendo la linea di divisione tra il comune di Mazzè e il comune di Caluso, prosegue nel comune di Mazzè seguendo la linea di divisione tra i fogli V e VIII, V e VI, I e VI, fino a 400 metri dal punto più vicino della sponda del lago; da questo punto il perimetro della zona di vincolo è determinato da una linea che può essere definita come il luogo dei punti distanti m 400 dal punto più vicino dalla sponda del lago; tale linea prosegue verso nord e gira intorno al lago fino ad incontrare, nel comune di Candia, la linea di divisione tra i fogli di mappa XXIV e XXIX, segue tale linea di confine verso nord, per breve tratto, dopodiché segue in direzione ovest il confine tra i fogli XXIX e XXIII, XXIX e XXVIII del comune di Candia, chiudendosi in corrispondenza dell'incrocio tra la strada comunale Candia-Vische ed il tracciato della ferrovia;

Considerato che la zona circostante il lago periglaciale, sita nel comune di Candia, che comprende vaste aree paludose presso la sponda nord, nonché una ampia fascia di canneto attualmente non ancora compreso nella perimetrazione del vincolo sopraindicato ha notevole interesse per il suo particolare valore paesistico;

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dalla stazione ferroviaria di Candia il perimetro di vincolo segue la linea della ferrovia in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale nuova, quindi prosegue lungo tale strada in direzione nord piegando ad est per raggiungere la località Pautasso, le cascine Margherita e Caravino.

Il confine prosegue seguendo tale strada in direzione est fino ad incontrare la linea di confine tra il territorio del comune di Candia ed il comune di Vische; da questo punto il confine prosegue verso sud fino ad intersecare la linea di perimetrazione del vincolo già istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1968 relativo alla zona circostante il lago; proseguendo lungo tale confine in direzione ovest il perimetro si salda al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota 22 gennaio 1985 ha riferito che le zone sopracitate sono suscettibili di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del lago e della palude di Candia e delle zone moreniche che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopra citato decreto ministeriale 6 maggio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 28 giugno 1968, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982 n. 1.1.2/3763 e 24 giugno 1982, n. 3763/6 ».

2) La zona circostante il Lago di Candia, sita nel comune di Candia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dalla stazione ferroviaria di Candia il perimetro di vincolo segue la linea della ferrovia in

direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale nuova, quindi prosegue lungo tale strada in direzione nord piegando ad est per raggiungere la località Pautasso, le cascine Margherita e Caravino.

Il confine prosegue seguendo tale strada in direzione est fino ad incontrare la linea di confine tra il territorio del comune di Candia ed il comune di Vische; da questo punto il confine prosegue verso sud fino ad intersecare la linea di perimetrazione del vincolo già istituito con decreto ministeriale 6 maggio 1968 relativo alla zona circostante il lago; proseguendo lungo tale confine in direzione ovest il perimetro si salda al punto di partenza;

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 1982, n. 1.1.2/3763/6 e 24 giugno 1982, n. 3763/6.

3) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5690)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Morena di Mazzé e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora Baltea sita nei comuni di Mazzé e Villareggia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 3 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 27 febbraio 1969, alcune zone site nel territorio comunale di Mazzè sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché tale zona rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, per le caratteristiche della vegetazione, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono le sopracitate bellezze, e che inoltre il castello, le ville con parco e la chiesa in essa esistenti costtiuiscono un complesso avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'incrocio tra la via S. Maria e la via del Castello la linea che definisce il perimetro di vincolo, segue ad ovest la via S. Maria per tutta la sua lunghezza, prosegue lungo la via della Madonna fino ad incontrare la linea di divisione tra il mappale 26 ed il mappale 3 del foglio XVIII; prosegue seguendo verso sud la linea di divisione tra il mappale 26 e 3, 26 e 12, 218 e 12, 218 e 55, 13 e 55, 13 e 10, 13 e 86, 85 e 86 fino ad incontrare la via al Municipio; prosegue verso sud lungo la via al Municipio fino ad incontrare la via della Rua, devia verso est lungo la via della Rua fino ad incontrare la via Parrocchiale, devia verso nord seguendo per breve tratto la via Parrocchiale, fino ad incontrare via S. Lucia; da questo punto segue verso est la via S. Lucia percorrendo la linea di divisione tra il foglio XX ed il foglio XVIII fino ad incontrare la linea di divisione tra il foglio XVIII e il foglio XXI, prosegue seguendo la linea di divisione tra i fogli XVIII e XXI, XVIII e XXII, XVIII e XVII; prosegue seguendo la linea di divisione tra il mappale 43 ed il mappale 163 del foglio XVIII fino ad incontrare la via del Castello, prosegue seguendo verso ovest la via del Castello e si chiude in corrispondenza della via S. Maria;

Considerato che la zona, della Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora Baltea sita nei comuni di Mazzè e Villareggia, è di notevole interesse paesistico anche perché caratterizzata dalla profonda forra costituita dalle sponde alte del fiume Dora Baltea.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dall'incrocio tra la via S. Maria con via del Castello la linea che definisce il perimetro del vincolo segue ad ovest la via S. Maria per tutta la sua lunghezza, prosegue lungo la via della Madonna in direzione nord fino all'incrocio con via S. Michele, prosegue lungo tale via in direzione ovest fino all'altro incrocio con la strada comunale da Vische a Mazzè.

Da questo punto il confine prosegue lungo tale strada comunale in direzione nord fino ad intersecare la linea di divisione tra il comune di Mazzè e di Vische; segue tale linea prima in direzione sud poi verso est fino alla Dora dove prosegue sulla linea di confine tra la provincia di Torino e la provincia di Vercelli fino ad intersecare il naviglio di Ivrea (nel territorio di Villareggia).

La linea di confine prosegue in direzione sud lungo tale naviglio fino ad intersecare la diga di sbarramento sulla Dora, continua lungo la diga e poi segue la strada di collegamento tra Villareggia e Mazzè fino all'incrocio con via S. Lucia sempre nel territorio di Mazzè, prosegue lungo tale tracciato in direzione ovest fino ad incontrare la via Parrocchiale dove tale confine si salda alla perimetrazione già individuata dal decreto ministeriale del 3 febbraio 1969 *ex-lege* n. 1497; proseguendo tale confine si ritorna al punto di partenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi dellal egge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che tale zona è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestione culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio dei comuni di Mazzè e Vallareggia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistiche individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione compteente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Morena di Mazzè e dell'invaso artificiale della diga sul fiume Dora Baltea, sita nei comuni di Mazzè e di Villareggia (provincia di Torino), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (da nord in senso orario):

a partire dall'incrocio tra la via S. Maria con via del Castello la linea che definisce il perimetro del vincolo segue ad ovest la via S. Maria per tutta la sua lunghezza, prosegue lungo la via della Madonna in direzione nord fino all'incrocio con via S. Michele, prosegue lungo tale via in direzione ovest fino all'altro incrocio con la strada comunale da Vische a Mazzè.

Da questo punto il confine prosegue lungo tale strada comunale in direzione nord fino ad intersecare la linea di divisione tra il comune di Mazzè e di Vische; segue tale linea prima in direzione sud poi verso est fino alla Dora dove prosegue sulla linea di confine tra la provincia di Torino e la provincia di Vercelli fino ad intersecare il naviglio di Ivrea (nel territorio di Villareggia).

La linea di confine prosegue in direzione sud lungo tale naviglio fino ad intersecare la diga di sbarramento sulla Dora, continua lungo la diga e poi segue la strada di collegamento tra Villareggia e Mazzè fino all'incrocio con via S. Lucia sempre nel territorio di Mazzè, prosegue lungo tale tracciato in direzione ovest fino ad incontrare la via Parrocchiale dove tale confine si salda alla perimetrazione già individuata dal decreto ministeriale del 3 febbraio 1969 *ex-lege* n. 1497; proseguendo tale confine si ritorna al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dll'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5691)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè e delle aree circostanti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 10 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 5 aprile 1969, l'abitato e il parco del comune di Agliè (Torino), sono riconosciuti di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perchè il complesso formato dal paese e dal grande parco di Agliè costituisce un insieme di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente alto valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla strada comunale di Agliè-Ciconio in direzione est su foglio n. XLVI linea di confine tra la particella 34 e le particelle 10, 9 e 35 fino alla strada vicinale del Quaro; prosegue verso nord per la strada vicinale del Quaro, piegando quindi a est lungo la roggia comunale delle Ceste fino alla intersezione del confine tra le particelle 4 e 29, confine che viene seguito fino al rivo comunale Rivalto; prosegue verso nord lungo il rivo comunale Rivalto fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso, prosegue verso est lungo il canale demaniale di Caluso, quindi entrando nel foglio XLII prosegue lungo il confine tra la particella 22 e le parti-

celle 20 e 15, prosegue lungo la strada privata della cascina Mandria fino alla strada comunale del Cucù prosegue sul foglio n. 37 lungo la strada di perimetro del parco del castello fino all'incrocio con la strada comunale di Agliè a Vialfrè; prosegue verso occidente costeggiando il parco del castello lungo la strada comunale Agliè-Vialfrè fino all'incrocio con il rivo Rivalto di cui segue il corso in direzione nord fino, nel foglio n. 35, alla linea di confine tra la particella 68 e le particelle 97, 63, 810, la particella 66 e la particella 810 proseguendo fino all'incrocio con la via Principe Amedeo piega quindi a sud fino all'incrocio con il vicolo Campodonico di cui segue l'asse fino ad incontrare il limite del foglio 27; piega quindi a sud lungo il limite predetto seguendo il limite con il foglio n. 27 lungo il perimetro del cimitero e quindi lungo l'asse del viale S. Gaudenzio fino all'incrocio con il canale demaniale di Caluso, prosegue per la strada comunale del Naviglio fino all'incontro con la linea di confine che segue verso ovest fra le particelle 7, 49, 11, 46, 45 e 55 da un lato e le particelle 52, 53, 42, 10, 12, 13, 38, 14 e 37 dall'altro; piega quindi verso sud lungo la linea di confine tra le particelle 15, 22 e 89 da un lato e 37, 23 e 28 dall'altro fino all'incontro con la strada provinciale Agliè-Ozegna che attraversa proseguendo per la strada comunale di Rovetto lungo fino all'incontro con una linea diretta verso est che rappresenta il confine fra le particelle 4, 48 e 1 da un lato e 5, 6, 7, 8, 49, 9, 10, 11, 12, 50, 13, 14, 15, 16, 18, 51, 52, 19, 20, 21 e 22 dall'altro *fino ad incontrare la strada da Agliè a Ciconio dove si* chiude l'anello del perimetro;

Considerato che una più ampia zona del comune di Agliè ha notevole interesse paesistico e ambientale, anche in relazione al sopra citato decreto ministeriale 10 marzo 1969.

Tale *zona è così delimitata:*

a partire dal punto di incrocio tra la strada comunale Feletto-Agliè (comune di Agliè area sud) ed il torrente Malesina, in senso orario la linea di confine percorre l'asse del torrente Malesina verso nord-ovest sino all'incrocio (asse stradale) con la strada comunale di Rovatto Lungo. Da questo punto percorre l'asse stradale della precitata strada di Rovatto Lungo con andamento in direzione nord sino all'incrocio con la strada provinciale Ozegna-Agliè (asse stradale) indi prosegue verso ovest e poi verso nord lungo il perimetro del vincolo *ex-lege* n. 1497/39 istituito con decreto ministeriale del 10 marzo 1969 definito da un lato dai mappali 28, 23, 37, 14, 38, 13, 12, 10, 42, 53, 52 (interni al vincolo) e dall'altro dai mappali 89, 22, 15, 55, 45, 46, 11, 49, 7, (esterni al vincolo) del foglio n. 34. Segue quindi l'asse stradale della strada comunale del naviglio con andamento verso nord, quindi superato il canale demaniale di Caluso segue l'asse del viale di S. Gaudenzio, attraversa la roggia Ducale ed arriva al muro perimetrale del cimitero. Segue quindi il perimetro del muro di cinta con andamento prima ad ovest, poi a nord e poi ad est, prosegue quindi sulla linea di demarcazione tra il foglio di mappa n. 35 e n. 27 (con andamento a nord) sino ad incontrare l'asse stradale del vicolo Campodonico e prosegue su questa linea fino all'incrocio con l'asse stradale della via Principe Amedeo (fine coincidenza con i confini del vincolo *ex-lege* n. 1497/1939) La linea di perimetro segue la via Principe Amedeo in direzione nord quindi prosegue verso nord-est lungo la strada carreggiabile che porta alla cascina Magnina sino alla confluenza con la strada del Chiaretto ove si sposta coincidendo con l'asse del Rio Cua sino all'incrocio con la strada che congiunge la cascina Magnina con la cascina Prola e prosegue seguendo l'asse stradale in direzione nord sino alle case Bussole ove incrociando la strada che conduce alla Madonna delle Grazie alla frazione Volpetta e Santa Maria (strada comunale delle Borgate) ne segue l'asse stradale in direzione est-sud-est per confluire con l'asse stradale della strada comunale delle cascine Tappero: da qui prosegue lungo l'asse stradale in direzione sud-sud-ovest sino all'incrocio con la strada comunale Agliè-Cuceglio. Il perimetro segue con andamento ovest-sud-ovest l'asse stradale di tale strada Agliè-Cuceglio, quindi segue *in direzione sud-sud-est l'asse della strada* comunale della Luisetta sino al punto in cui questa, dopo aver coinciso per un breve tratto con i confini comunali, si diparte dagli stessi. Da questo punto segue il confine comunale in direzione sud (comuni Agliè-S. Giorgio) sino ad incontrare nuovamente il torrente Malesina e, piegando verso ovest-nord-ovest ne segue l'asse sino a ricongiungersi con il punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per la zona dell'abitato, del parco del comune di Agliè e per le aree circostanti ad essa è *necessario regolamentare con un adeguato* piano l'intenso sviluppo edilizio verificatosi nelle aree sopradelimitate;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del castello, del parco di Agliè e delle aree circostanti che compoterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la *conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la* vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Castello, del Parco, del Centro storico di Agliè (Torino) e delle aree circostanti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dal punto di incrocio tra la strada comunale Feletto-Agliè (comune di Agliè area sud) ed il torrente Malesina, in senso orario la linea di confine percorre l'asse del torrente Malesina verso nord-ovest sino all'incrocio (asse stradale) con la strada comunale di Rovatto Lungo. Da questo punto percorre l'asse stradale della precitata strada di Rovatto Lungo con andamento in direzione nord sino all'incrocio con la strada provinciale Ozegna-Agliè (asse stradale) indi prosegue verso ovest e poi verso nord lungo il perimetro del vincolo *ex-lege* n. 1497/39 istituito con decreto ministeriale del 10 marzo 1969 definito da un lato dai mappali 28, 23, 37, 14, 38, 13, 12, 10, 42, 53, 52 (interni al vincolo) e dall'altro dai mappali 89, 22, 15, 55, 45, 46, 11, 49, 7 (esterni al vincolo) del foglio n. 34. Segue quindi l'asse stradale della strada comunale del naviglio con andamento verso nord, quindi superato il canale demaniale di Caluso segue l'asse del viale di S. Gaudenzio, attraversa la roggia Ducale ed arriva al muro perimetrale del cimitero. Segue quindi il perimetro del muro di cinta con andamento prima ad ovest poi a nord e poi ad est, prosegue quindi sulla linea di demarcazione tra il foglio di mappa n. 35 e n. 27 (con andamento a nord) sino ad incontrare l'asse stradale del vicolo Campodonico e prosegue su questa linea fino all'incrocio con l'asse stradale della via Principe Amedeo (fine coincidenza con i confini del vincolo *ex-lege* n. 1497/1939). La linea di perimetro segue la via Principe Amedeo in direzione nord quindi prosegue verso nord-est lungo la strada carreggiabile che porta alla cascina Magnina sino alla confluenza con la strada del Chiaretto ove si sposta coincidendo con l'asse del Rio Cua sino all'incrocio con la strada che congiunge la cascina Magnina con la cascina Prola e prosegue seguendo l'asse stradale in direzione nord sino alle case Bussole ove incrociando la strada che conduce alla Madonna delle Grazie alla frazione Volpetta e Santa Maria (strada comunale delle Borgate) ne segue l'asse stradale in direzione est-sud-est per confluire con l'asse stradale della strada comunale delle cascine Tappero: da qui prosegue lungo l'asse stradale in direzione sud-sud-ovest sino all'incrocio con la strada comunale Agliè-Cuceglio. Il perimetro segue con andamento ovest-sud-ovest l'asse stradale di tale strada Agliè-Cuceglio, quindi segue in direzione sud-sud-est l'asse della strada comunale della Luisetta sino al punto in cui questa, dopo aver coinciso per un breve tratto con i confini comunali, si diparte dagli stessi. Da questo punto segue il confine comunale in direzione sud (comuni Agliè-S. Giorgio) sino ad incontrare nuovamente il torrente Malesina e, piegando verso ovest-nord-ovest ne segue l'asse sino a ricongiungersi con il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decerto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Agliè e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5692)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Vigneti di Carema sita nei comuni di Carema e Quincinetto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona dei Vigneti di Carema, sita nei comuni di Carema e Quincinetto è di notevole interesse perché la zona circostante Carema è caratterizzata dal tipico paesaggio dei « Topioni » murari a sostegno dei vigneti realizzati a gradoni sovrapposti sulle pendici della montagna.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata (in senso orario):

a partire dal punto di incontro tra l'autostrada Torino-Aosta con la linea di confine tra la provincia di Torino e quella di Aosta il perimetro segue in direzione est-nord-est tale confine amministrativo fino alla località Pra Signore, dove devia in direzione sud-est lungo il sentiero a mezza costa che raggiunge le Cascine Olinello e Vail. Il perimetro prosegue lungo tale tratturo fino ad incontrare il crinale che sovrasta il torrente Chiussuma: da questo punto segue tale costone in direzione sud-ovest e proseguendo lungo la linea di displuvio sovrastante il torrente Bardeisa raggiunge la linea che delimita la fascia dei 150 m. dal ramo laterale del fiume Dora (art. 1, lettera *C*) del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312). Il perimetro prosegue lungo tale linea fino ad incontrare la strada che collega Quincinetto alla strada statale 26 ed attraversando la ferrovia si salda alla zona delimitata da una linea distante 150 m dal limite esterno destro dell'autostrada già istituita *ex-lege* n. 1497/39 con decreto ministeriale del 4 febbraio 1966. Attraversando l'autostrada il perimetro risulta definito dalla linea distante 150 m dal limite sini-

stro della medesima autostrada fino a saldarsi al confine amministrativo tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove si ricongiunge al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta è suscettibile di rischi di compromissione per effetto non tanto di previsioni edilizie quanto di una non corretta gestone culturale e di utilizzazione del suolo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Vigneti di Carema, sito nei comuni di Carema e di Quincinetto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio pasistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Vigneti di Carema, sita nei comuni di Carema e Quincinetto (provincia di Torino) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata (in senso orario):

a partire dal punto di incontro tra l'autostrada Torino-Aosta con la linea di confine tra la provincia di Torino e quella di Aosta il perimetro di vincolo segue in direzione est-nord-est tale confine amministrativo fino alla località Pra Signore, dove devia in direzione sud-est lungo il sentiero a mezza costa che raggiunge le cascine Olinello e Vail. Il perimetro prosegue lungo tale tratturo fino ad incontrare il crinale che sovrasta il torrente Chiussuma: da questo punto segue tale costone in direzione sud-ovest e proseguendo lungo la linea di displuvio sovrastante il torrente Bardeisa raggiunge la linea che delimita la fascia dei 150 m. dal ramo laterale del fiume Dora (art. 1, lettera *C*) del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312). Il perimetro prosegue lungo tale linea fino ad incontrare la strada che collega Quincinetto alla S.S. 26 ed attraversando la ferrovia si salda alla zona delimitata da una linea distante 150 m. dal limite esterno destro dell'autostrada già istituita *ex-lege* n. 1497/39 con decreto ministeriale del 4 febbraio 1966. Attraversando l'autostrada il perimetro di vincolo risulta definito dalla linea distante 150 m dal limite sinistro della medesima autostrada fino a saldarsi al confine amministrativo tra Piemonte e Valle d'Aosta, dove si ricongiunge al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Carema e Quincinetto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria, da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intermorenica Avigliananese sita nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il decreto ministeriale 11 aprile 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1952) la fascia intorno ai laghi detti Lago Piccolo e Lago Grande, siti nell'ambito del comune di Avigliana (Torino), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché costituisce un quadro naturale di singolare bellezza, comprendendo anche dei punti di vista dai quali si gode uno spettacolo di grande effetto paesistico.

La delimitazione di tale zona è indicata nell'elenco redatto dalla commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali.

Con il decreto ministeriale 20 marzo 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 1° aprile 1959) la zona del Monte Pirchiriano sita nell'ambito del comune di Sant'Ambrogio Torinese (Torino), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché con la monumentale Abbazia di San Michele alla Chiusa, posta alla sommità del monte Pirchiriano, con l'aspro roccione di pietra serpentina che degrada con un gioco di balze e scoscendimenti verso la sottostante piana, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

Tale zona è delimitata dai seguenti confini:

con la strada comunale di Sant'Ambrogio, con la strada comunale Antica di Francia, con i mappali numeri 27, 24, 25, 38, 39, 42, 44 (esclusi) con la strada comunale dalla Sacra di San Michele, con i mappali numeri 68, 71, 70, 12, 10 (esclusi) del foglio VIII del comune di Sant'Ambrogio Torinese, e 9 e 26 (esclusi) del foglio V del comune di Chiusa San Michele.

Con il decreto ministeriale 16 maggio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962) una zona del comune di Avigliana (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce insieme con il colle su cui sorge Avigliana e con le più lontane montagne della Valle di Susa, un complesso di grande interesse paesistico, sia per i rilevanti caratteri di bellezza naturale, sia per il particolare e cospicuo valore estetico-tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a nord la sede della strada ferrata Torino-Modane, dal passaggio al livello della strada comunale della Madonna del Ponte al passaggio a livello della strada provinciale Pinerolo-Susa; a est la strada provinciale Pinerolo-Susa sino all'estremo sud del mappale 48, foglio 28; a sud i mappali 57, 167, 51, del foglio 28; a ovest i confini tra il foglio 28 e i fogli numeri 23 e 22; i mappali (esclusi) numeri 185, 139, 190, 421, 126, 124, 125 e 35 del foglio n. 11.

Con il decreto ministeriale 4 agosto 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 20 ottobre 1964) la zona sita nel comune di Trana (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché situata al bivio tra la strada provinciale per Giaveno e la strada provinciale per Avigliana, oltre ad offrire la stupenda visuale della piana verdeggiante che risale con declivi boscosi in una prospettiva graduale delimitata dalla cornice dei monti lontani, costituisce un quadro naturale di grande bellezza godibile a sua volta da un punto di vista, accessibile al pubblico, localizzato precisamente nel bivio di cui sopra.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal bivio formato dalla strada provinciale per Giaveno con la strada provinciale per Avigliana, seguendo la strada provinciale per Avigliana fino al confine con il comune di Avigliana, seguendo tale linea di confine fino ad incontrare il confine con il comune di Giaveno; la linea di confine tra il comune di Trana ed il comune di Giaveno fino all'incontro con la strada provinciale di Giaveno e seguendo questa verso sud-est fino ad incontrare di nuovo il bivio per Avigliana.

Con il decreto ministeriale 8 agosto 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 1° settembre 1967) la zona collinare a nord del lago Grande del comune di Avigliana (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché per la bellezza della sua conformazione orografica, per la ricchezza del verde, per la varietà degli insediamenti edilizi tradizionali che la costellano, forma un quadro naturale di particolare bellezza, suggestivo sfondo naturale al grande Lago e un complesso di cose immobili aventi valore estetico tradizionale.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dall'incontro della via monte Pirchiriano con la via Montecapretto, la linea di confine segue verso nord-est il tracciato stradale della via monte Pirchiriano fino all'incrocio con la via Norberto Rosa e segue detta via Norberto Rosa fino all'incontro con la curva di livello 400. Coincidendo con la detta curva di livello 400, prosegue verso ovest sul versante opposto del colle, taglia la via Ortigara in corrispondenza della quota 339,10 con retta immaginaria e raggiunge di nuovo la curva 400 di cui segue l'andamento ancora in direzione ovest indi verso sud, sino al versante prospiciente il lago. Con breve tratto di immaginario rettilineo si congiunge alla via Montecapretto in corrispondenza della quota 384,70 e coincide con tale tracciato stradale fino all'innesto con la via Monte Pirchiriano.

Con il decreto ministeriale 7 gennaio 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1971) la zona intorno al monte Pirchiriano nei territori dei comuni di S. Ambrogio Torinese e Chiusa di S. Michele (Torino) è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché oltre a formare un insieme di non comune bellezza avente valore estetico e tradizionale, sottolineato da zone boscose, da pareti e speroni di roccia che conservano i segni della millenaria pressione della massa glaciale, comprende punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dell'ampio panorama dei monti della pianura circostante e dei laghi di Avigliana.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal punto d'incontro della strada da Torino a Susa (strada statale n. 25) con la strada antica di Francia, in comune di Sant'Ambrogio Torinese la linea segue verso ovest detta strada fino ad incontrare il confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Chiusa di S. Michele; prosegue nel foglio IV del comune di Chiusa S. Michele percorrendo ancora la strada statale n. 25 fino ad incontrare, in corrispondenza del mappale 121 del foglio IV di Chiusa di San Michele, il canale che corre lungo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, prosegue verso sud lungo il percorso di detto canale percorrendo la linea di separazione tra i mappali 121 e 120, 122 e 120, 122 e 289, devia verso ovest seguendo sempre la linea di demarcazione tra i mappali 122, 289 e 123 e 289, devia nuovamente verso sud seguendo il confine tra i mappali 278 e 289, 278 e 346, 278 e 341, 286 e 341, 286 e 287, fino ad incontrare la strada comunale di S. Ambrogio devia verso ovest seguendo detta strada comunale fino ad incontrare il confine con il foglio VII del comune di Chiusa, da questo punto prosegue verso sud lungo la linea di separazione tra il foglio VII e il foglio VI del comune di Chiusa fino ad incontrare la strada comunale di S. Michele, percorre il tracciato di questa strada nel foglio VI fino

al suo punto di intersezione con la strada vicinale della Sagra di S. Michele; da detto punto seguendo la strada vicinale della Sagra di San Michele, devia verso ovest per breve tratto, prosegue poi verso sud quindi verso est fino ad incontrare nuovamente la strada comunale di S. Michele; prosegue percorrendo verso sud la strada comunale di S. Michele fino ad incontrare la strada comunale di Basinette; da questo punto segue verso sud la linea di separazione tra il foglio XII e il foglio V, tra il foglio XIII e il foglio V, percorrendo il tracciato della strada comunale di San Michele fino ad incontrare la linea di confine di Chiusa e il comune di S. Ambrogio. A partire da questo punto la linea segue verso sud il confine tra il comune di Chiusa e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di confine del comune di Valgioie; prosegue percorrendo la linea di separazione tra il comune di Valgioie e il comune di S. Ambrogio fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio XI e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; prosegue poi verso est seguendo la linea di separazione tra il foglio XII del comune di S. Ambrogio e il territorio del comune di Valgioie; segue detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il mappale 24 e il mappale 29 del foglio 12 del comune di S. Ambrogio, devia verso nord-est seguendo detta linea fino ad incontrare la linea di separazione tra il foglio X e il foglio XII del comune di S. Ambrogio; da questo punto prosegue, sempre in territorio di S. Ambrogio, percorrendo la linea di separazione tra il foglio X e il foglio XII; tra il foglio IX e il foglio XII, tra il foglio XIII e il foglio XII, fino ad incontrare nuovamente la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Valgioie; segue verso sud detta linea fino ad incontrare il confine del comune di Avigliana; da questo punto la linea devia verso est seguendo la linea di confine tra il comune di S. Ambrogio e il comune di Avigliana fino ad incontrare la via Giaveno; prosegue deviando verso nord lungo il tracciato di quest'ultima strada, penetra nell'abitato di S. Ambrogio fino in piazza IV Novembre, devia lungo il fianco della chiesa parrocchiale, verso est, fino in piazza San Giovanni; da piazza San Giovanni la linea prosegue lungo la via Umberto I e via Susa fino ad incontrare nuovamente il bivio tra detta strada e la strada statale n. 25, chiudendosi in corrispondenza dello stesso;

Considerato che un più ampio territorio, costituito dalla zona intermorenica Aviglianese, dal massiccio montuoso Ciabergia-Pirchiriano e dal dorsale montuoso che dal Ciabergia si innesta sull'Orsiera-Rocciavrè, ricadente nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di S. Michele, Vaie e Coazze (provincia di Torino) riveste notevole valore ambientale perché le colline moreniche tra Rivoli e Avigliana fino a collegarsi alle pendici del monte Ciabergia costituiscono zone di grande interesse paesistico, rese ancor più preziose dalla presenza di monumenti insigni, quale l'Abbazia di S. Antonio di Ranverso, la Sagra di San Michele, e centri storici di grande rilevanza ambientale e architettonica, quale Avigliana; a sud di quest'ultimo si allineano i due laghi, di riconosciuto valore paesistico.

Tale complesso paesaggistico, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitato:

- partendo dall'asse stradale del Moncenisio, dal km 16,850 circa, ove l'asse stradale incrocia il confine comunale fra i comuni di Rivoli e Rosta, il perimetro del vincolo prosegue in direzione sud. Il confine comunale precitato fino all'incrocio della linea ferroviaria Torino-Modane; qui segue il binario sud con direzione ovest fino al punto in cui la linea ferroviaria incrocia la strada che dalla stazione di Rosta conduce all'Abbazia di S. Antonio di Ranverso. Qui il confine, sempre in direzione ovest-sud-ovest, segue la strada che dalla stazione di Rosta conduce a Buttigliera Alta (asse stradale) sino al punto in cui questa confluisce con la strada Buttigliera-Ferriera: da questo punto l'asse stradale di quest'ultima in direzione ovest-nord-ovest sino alla confluenza della strada vicinale del Closio con andamento ovest e quindi sud, sino alla confluenza di questa con la strada che da Buttigliera conduce ad Avigliana in prossimità del km 8. Ne segue quindi l'asse stradale in direzione ovest per circa 550 metri ove incrocia il confine comunale tra Buttigliera e Avigliana. Qui il perimetro segue il predetto confine in direzione sud sino alla confluenza dello stesso con il confine tra i comuni di Buttigliera e Reano; piega su quest'ultimo confine verso est sino ad incontrare la strada che passa in direzione sud, alla frazione Fiori, Benna, Rivata ed arriva a Reano. Qui confluisce con la strada Reano-Trana e con direzione sud-sud-ovest ne segue il tracciato dell'asse stradale (citato) sino al congiungimento di questa con l'asse stradale della strada Trana-Giaveno e ne segue l'asse in direzione ovest toccando le frazioni Merlo ed Auseglio ove all'incrocio con il confine comunale Giaveno-Trana ne segue il confine stesso (lasciando il tracciato stradale) in direzione nord-nord-ovest fino alla confluenza di questa linea di confine con la linea di demarcazione dei territori comunali di Trana-Giaveno e Avigliana. Di qui segue verso nord-ovest il confine Giaveno-Avigliana con direzione frazione Battagliotti (Avigliana). Prosegue con andamento nord-nord-ovest verso località S. Luigi ed oltre sino alla confluenza tra i limiti dei territori comunali tra Valgioie, Giaveno e Avigliana. Da questo punto prosegue sul confine comunale tra Valgioie e Avigliana; nel punto in cui il confine incrocia il sentiero che da località Mortera conduce al Colle Rossi, si abbandona il confine comunale e si segue il detto sentiero con sue ramificazioni a monte fino alla confluenza di questo con la stradache da Valgioie porta al colle di Braida. Qui seguendo detta strada in direzione sud-est raggiunge il centro di Valgioie fino alla confluenza con la strada Valgioie-Tortorello. Il perimetro continua quindi in direzione ovest seguendo la strada che da Valgioie porta a Tortorello e Bagageria. Da questo punto si prosegue nella stessa direzione sul sentiero che porta all'intersezione di Pian Aschiero dei confini comunali di S. Ambrogio, Valgioie e Coazze. Da Pian Aschiero si prende il sentiero in direzione ovest-sud-ovest e sud che porta a Gianmartini, dopodiché la strada in direzione sud che conduce a Ruadamonte.

Da qui si prosegue a nord-ovest sulla strada verso Brando, che piega poi a sud-ovest toccando Carrà e Freinetto. Dal bivio della strada Freinetto, Carrà, Botta si scende lungo il vallone che in direzione sud scende fino al torrente Sangonetto e da qui seguendo il corso di detto torrente fino al torrente Sangone. Si segue il torrente Sangone in direzione ovest e sud-ovest fino ad arrivare al rio Ricciavrè. Si segue quest'ultimo fino al confine del Parco naturale Orsiera-Ricciavrè, quindi si prosegue sul confine del parco in direzione nord fino al confine comunale di S. Antonino di Susa. Si prosegue

sul detto confine in direzione est fino alla punta Roccia-Corba dopodiché si risvolta verso nord sul confine comunale fra S. Antonino di Susa e il comune di Vaie fino all'incrocio del confine con il rio Arpiat; si segue quest'ultimo fino alla cittadina di Vaie e quindi in direzione est si percorre la strada Vaie-Chiusa di S. Michele fino a confluire sul perimetro nord dell'area del monte Pirchiriano già vincolata ai sensi della legge n. 1497. Si segue detto perimetro, che da Chiusa S. Michele seguendo la strada statale n. 25 del Moncenisio entra nel comune di S. Ambrogio Torinese, e si prosegue costeggiando il perimetro dell'area vincolata del monte Pirchiriano fino in prossimità delle cave di pietra ove, superate le stesse, ci si stacca dal perimetro del vecchio vincolo al bivio in cui si biforcano le strade che conducono alla frazione Bertassi in direzione sud-est: da questo punto si sceglie la strada che conducendo alla frazione Bertassi passa a sud della cascina Alotto. Si segue quindi il confine comunale fra i comuni di S. Ambrogio e Avigliana che partendo dalla frazione Bertassi in direzione della cascina Dosio porta fino al bivio stradale di via Galiniè; seguendo quest'ultimo in direzione sud e sud-est fino a piazza del Popolo, nel comune di Avigliana si risvolta per un breve tratto in direzione sud su corso Laghi di Avigliana per prendere poi verso est le vie G.B. Micol e Don Bolbiceno. Quest'ultima prosegue verso nord in direzione della ferrovia Torino-Modane; all'incrocio fra queste si prosegue lungo detta ferrovia verso est fino al punto di confluenza con via Torre la quale conduce verso nord alla strada statale n. 25. Si piega verso ovest sulla statale quindi si prende in direzione nord la via Doria Riparia e si prosegue idealmente per un breve tratto della medesima fino al confine comunale Buttigliera-Casellette e poi Casellette-Rosta in direzione est e quindi si piega a sud sul confine comunale di separazione fra i comuni di Rivoli e Rosta fino a ricongiungersi al km 16,850 della strada statale n. 25, punto di partenza della perimetrazione;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte con nota n. 485 del 22 gennaio 1985 ha riferito che queste zone già nel passato sono state parzialmente sottoposte a vincoli paesistici, sia indiretti (legge n. 1089, art. 21, applicato all'Abbazia di S. Antonio di Ranverso) sia diretti (Avigliana, centro storico, laghi, Chiusa di San Michele, decreto ministeriale 7 gennaio 1971), ma si presenta oggi la necessità di ampliare tali vincoli parziali e di unificare le singole zone da questi interessate, per salvaguardare globalmente questo territorio, che per la bellezza paesistica e la relativa vicinanza al capoluogo si presenta quale elemento molto appetibile per l'indiscriminata urbanizzazione.

La zona sopradescritta si allarga, lambendo i confini del vasto territorio circostante la Sacra di S. Michele, per comprendere la dorsale del monte Ciabergia, già aggredito dalla speculazione edilizia nel comune di Valgioie. Come collegamento naturale tra le zone precedentemente descritte e il Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè si può redivisionare la zona montuosa definita dai seguenti colli: la Falconera, Col Bione, Colle Remondetto, Colle del Termine, zona di grande interesse naturale paesistico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio costituito dalla zona intermorenica Aviglianese, dal massiccio montuoso Ciabergia e dal dorsale montuoso che dal Ciabergia si innesta sull'Orsiera-Rocciavrè, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesaggistico costituito dalla zona Intermorenica Aviglianese, dal massiccio montuoso Ciabergia-Pirchiriano e dal dorsale montuoso che dal Ciabergia si innesta sull'Orsiera-Rocciavrè, ricadente nei comuni di Rosta, Buttigliera Alta, Reano, Trana, Avigliana, Valgioie, S. Ambrogio di Torino, Chiusa di San Michele, Vaie e Coazze (provincia di Torino) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso paesaggistico è così delimitato:

partendo dall'asse stradale della statale del Moncenisio, dal km 16,850 circa, ove l'asse stradale incrocia il confine comunale fra i comuni di Rivoli e Rosta, il perimetro del vincolo prosegue in direzione sud. Il confine comunale precitato fino all'incrocio della linea ferroviaria Torino-Modane; qui segue il binario sud con direzione ovest fino al punto in cui la linea ferroviaria incrocia la strada che dalla stazione di Rosta conduce all'Abbazia di S. Antonio di Ranverso. Qui il confine, sempre in direzione ovest-sud-ovest, segue la strada che dalla stazione di Rosta conduce a Buttigliera Alta (asse stradale) sino al punto in cui questa confluisce con la strada Buttigliera-Ferriera: da questo punto l'asse stradale di quest'ultimo in direzione ovest-nord-ovest sino alla confluenza della strada vicinale del Closio con andamento ovest e quindi sud, sino alla confluenza di questa con la strada che da Buttigliera conduce ad Avigliana in prossimità del km 8. Ne segue quindi l'asse stradale in direzione ovest per circa 550 metri ove incrocia il confine comunale tra Buttigliera e Avi-

gliana. Qui il perimetro segue il predetto confine in direzione sud sino alla confluenza dello stesso con il confine tra i comuni di Buttigliera e Reano; piega su quest'ultimo confine verso est sino ad incontrare la strada che passa in direzione sud, alla frazione Fiori, Benna, Rivata ed arriva a Reano. Qui confluisce con la strada Reano-Trana e con direzione sud-sud-ovest ne segue il tracciato dell'asse stradale (citato) sino al congiungimento di questa con l'asse stradale della strada Trana-Giaveno e ne segue l'asse in direzione ovest toccando le frazioni Merlo e Auseglio ove all'incrocio con il confine comunale Giaveno-Trana ne segue il confine stesso (lasciando il tracciato stradale) in direzione nord-nord-ovest fino alla confluenza di questa linea di confine con la linea di demarcazione dei territori comunali di Trana-Giaveno e Avigliana. Di qui segue verso nord-ovest il confine Giaveno-Avigliana con direzione frazione Battagliotti (Avigliana). Prosegue con andamento nord-nord-ovest verso località S. Luigi ed oltre sino alla confluenza tra i limiti dei territori comunali tra Valgioie-Giaveno e Avigliana. Da questo punto prosegue sul confine comunale tra Valgioie e Avigliana; nel punto in cui il confine incrocia il sentiero che da località Mortera conduce al Colle Rossi si abbandona il confine comunale e si segue il detto sentiero con sue ramificazioni a monte fino alla confluenza di questo con la strada che da Valgioie porta al colle di Braida. Qui seguendo detta strada in direzione sud-est raggiunge il centro di Valgioie fino alla confluenza con la strada Valgioie-Tortorello. Il perimetro continua quindi in direzione ovest seguendo la strada che da Valgioie porta a Tortorello e Bagageria. Da questo punto si prosegue nella stessa direzione sul sentiero che porta all'intersezione di Pian Aschiero dei confini comunali di S. Ambrogio, Valgioie e Coazze. Da Pian Aschiero si prende il sentiero in direzione ovest-sud-ovest e sud che porta a Gianmartini, dopodiché la strada in direzione sud che conduce a Ruadamonte. Da qui si prosegue a nord-ovest sulla strada verso Brando, che piega poi a sud-ovest toccando Carrà e Freinetto. Dal bivio della strada Freinetto, Carrà, Botta si scende lungo il vallone che in direzione Sud scende fino al torrente Sangonetto e da qui seguendo il corso di detto torrente fino al torrente Sangone. Si segue il torrente Sangone in direzione ovest e sud-ovest fino ad arrivare al rio Ricciavrè. Si segue quest'ultimo fino al confine del parco naturale Orsiera-Ricciavrè, quindi si prosegue sul confine del parco in direzione nord fino al confine comunale di S. Antonino di Susa. Si prosegue sul detto confine in direzione est fino alla punta Roccia-Corba dopodiché si risvolta verso nord sul confine comunale fra S. Antonino di Susa e il comune di Vaie fino all'incrocio del confine con il rio Arpiat; si segue quest'ultimo fino alla cittadina di Vaie e quindi in direzione est si percorre la strada Vaie-Chiusa di S. Michele fino a confluire sul perimetro nord dell'area del monte Pirchiriano già vincolata ai sensi della legge n. 1497. Si segue detto perimetro, che da Chiusa S. Michele seguendo la s.s. n. 25 del Moncenisio entra nel comune di S. Ambrogio Torinese, e si prosegue costeggiando il perimetro dell'area vincolata del Monte Pirchiriano fino in prossimità delle cave di Pietra ove, superate le stesse, ci si stacca dal perimetro del vecchio vincolo al bivio in cui si biforcano le strade che conducono alla frazione Bertassi in direzione sud-est: da questo punto si sceglie la strada che conducendo alla frazione Bertassi passa a sud della cascina Alotto. Si segue quindi il confine comunale fra i comuni di S. Ambrogio e Avigliana che partendo dalla frazione Bertassi in direzione della cascina Dosio porta fino al bivio stradale di via Galiniè; seguendo quest'ultimo in direzione sud e sud-est fino a piazza del Popolo, nel comune di Avigliana si risvolta per un breve tratto in direzione sud su corso Laghi di Avigliana per prendere poi verso est le vie G.B. Micol e Don Bolbiceno. Quest'ultima prosegue verso nord in direzione della ferrovia Torino-Modane; allo incrocio fra queste si prosegue lungo detta ferrovia verso est fino al punto di confluenza con via Torre la quale conduce verso nord alla s.s. n. 25. Si piega verso ovest sulla strada statale quindi si prende in direzione nord la via Dora Riparia e si prosegue idealmente per un breve tratto della medesima fino al confine comunale Buttigliera-Casellette e poi Casellette-Rosta in direzione est e quindi si piega a sud sul confine comunale di separazione fra i comuni di Rivoli e Rosta fino a ricongiungersi al km 16,850 della s.s. n. 25 punto di partenza della perimetrazione.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5694)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.